

PROSPETTO

Relativo all'offerta di quote
del fondo comune di investimento a comparti multipli

AZ MULTI ASSET

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese
35, avenue Monterey
L-2163 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Le Quote sono distribuite esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale pubblicata dopo la relazione annuale. Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel presente Prospetto, nelle informazioni chiave per l'investitore e nelle relazioni finanziarie periodiche.

Le informazioni chiave per l'investitore devono essere offerte senza spese a ciascun sottoscrittore prima della conclusione del contratto. Può essere ottenuto gratuitamente presso la sede sociale della Società di Gestione.

Questo prospetto è valido a partire da aprile 2020

AZ MULTI ASSET
 35, avenue Monterey
 L-2163 Luxembourg
 Granducato di Lussemburgo

=====

I. LISTA DEI COMPARTI OPERATIVI

DENOMINAZIONE DEI COMPARTI (1)	DIVISA DI RIFERIMENTO	CLASSI DI QUOTE (2)
Categoria "a breve termine" Renminbi Opportunities	EURO	A (EURO hedged), B (EURO hedged) A (EURO non hedged), B (EURO non hedged)
	EURO	MASTER (EURO non hedged)
	DOLLARO USA	A (USD), B (USD) AHK (USD), BHK (USD)
	DOLLARO DI HONG KONG	A (HKD), B (HKD) AHK (HKD), BHK (HKD)
	RENMINBI CINESE	A (CNH), B (CNH)
Renminbi Opportunities – Fixed Income	EURO	A (EURO hedged), B (EURO hedged) A (EURO non hedged), B (EURO non hedged)
	EURO	MASTER (EURO non hedged)
	DOLLARO USA	A (USD), B (USD)
	DOLLARO DI HONG KONG	A (HKD), B (HKD)
	RENMINBI CINESE	A (CNH), B (CNH)

(1) Il nome di ciascun comparto è preceduto da "AZ Multi Asset".

(2) Le differenti classi di Quote sono precisate nel capitolo 8 e nella scheda di ogni Comparto in Allegato I del presente Prospetto.

AZ MULTI ASSET (il **"Fondo"**) è iscritto nell'elenco ufficiale degli organismi d'investimento collettivo conformemente alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo, e successive modifiche (di seguito la **"Legge del 2010"**). Questa iscrizione non implica, tuttavia, l'approvazione, da parte delle autorità lussemburghesi, del tenore o dell'esattezza del presente Prospetto o del portafoglio titoli detenuto dal Fondo. Qualsiasi dichiarazione contraria è vietata e illegale.

Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione (di seguito il **"Consiglio"**) ha adottato tutte le precauzioni possibili affinché i dati indicati in questo Prospetto siano esatti e precisi e affinché non vi sia alcuna importante omissione che possa rendere erronea una delle informazioni ivi indicate. Tutti gli amministratori del Consiglio (di seguito gli **"Amministratori"**) se ne assumono la responsabilità.

Qualsiasi informazione od affermazione non contenuta in questo Prospetto o nelle informazioni chiave per l'investitore, o nelle relazioni finanziarie periodiche che ne costituiscono parte integrante, deve essere considerata non autorizzata. Né la consegna di questo Prospetto e/o delle informazioni chiave per l'investitore, né l'offerta, l'emissione o la vendita di quote del Fondo (di seguito le **"Quote"**) costituiscono un'affermazione secondo la quale le informazioni date in questo Prospetto e nelle informazioni chiave per l'investitore saranno esatte in qualsiasi momento posteriore alla data del Prospetto e delle informazioni chiave per l'investitore. Questo Prospetto e le informazioni chiave per l'investitore saranno aggiornati a tempo debito al fine di tenere conto di importanti cambiamenti. Si raccomanda, quindi, ai portatori di Quote d'informarsi presso la Società di Gestione sull'eventuale ulteriore pubblicazione di un Prospetto di emissione delle Quote del Fondo così come delle informazioni chiave per l'investitore.

Il Fondo è soggetto in particolare alle disposizioni della parte I della Legge del 2010, come definite nella direttiva europea 2014/91/UE del 23 luglio 2014 a modifica della direttiva 2009/65/CE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ad alcuni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e successive modifiche.

Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non fa più parte degli Stati membri dell'Unione europea né degli Stati membri dello Spazio economico europeo. Durante un periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2020, il diritto dell'Unione (come definito nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica) resta applicabile nel Regno Unito e, in via generale, produce gli stessi effetti che negli Stati membri dell'Unione europea. Ogni riferimento agli "Stati membri dell'Unione europea" o agli "Stati membri dello Spazio economico europeo" contenuto nel Prospetto è inteso includere il Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 ai fini del diritto dell'Unione.

Le Quote non sono state registrate in virtù di una norma finanziaria americana, e non possono, di conseguenza, essere offerte o vendute direttamente od indirettamente negli Stati Uniti o nei loro Stati, territori, possedimenti o regioni sotto la loro competenza, né ai cittadini o residenti americani o ai privati che vi risiedono abitualmente.

Si raccomanda agli investitori d'informarsi sulle eventuali conseguenze fiscali, controlli giuridici, restrizioni di cambio e controlli dei cambi che potrebbero subire nei paesi in cui sono domiciliati o di cui sono cittadini o residenti, e che potrebbero applicarsi alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso od alla vendita delle Quote.

LE SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI SONO FATTE A VALORE NETTO DI INVENTARIO SCONOSCIUTO.

LA SOCIETÀ DI GESTIONE NON AUTORIZZA LE PRATICHE ASSOCIATE AL MARKET TIMING E LA SOCIETÀ DI GESTIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E DI CONVERSIONE PROVENIENTI DA UN INVESTITORE CHE SIA SOSPETTATO DALLA SOCIETÀ

DI GESTIONE DI UTILIZZARE TALI PRATICHE E DI PRENDERE, SE DEL CASO, LE MISURE NECESSARIE A PROTEGGERE GLI ALTRI INVESTITORI DEL FONDO. DI FRONTE AD UN ORDINE DI RIMBORSO DI UN INVESTITORE SOSPETTATO DI PRATICHE DI MARKET TIMING, LA SOCIETÀ DI GESTIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE QUALSIASI SUCCESSIVO ORDINE DI SOTTOSCRIZIONE DI TALE INVESTITORE.

AZ MULTI ASSET

Sommario

Sommario.....	6
Definizioni.....	8
1. Creazione - Natura giuridica	12
2. Obiettivo del Fondo	12
3. Politica di investimento e restrizioni.....	13
4. Gestione e organizzazione	37
5. Revisore dei conti del Fondo e della Società di Gestione.....	39
6. Banca Depositaria, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo	40
7. Diritti dei portatori di Quote	42
8. Classi di quote	43
9. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote	44
10. Riscatto di Quote	45
11. Conversioni	46
12. Valore netto d'inventario.....	47
13. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, di sottoscrizioni, riscatti e conversioni	48
14. Distribuzione dei proventi.....	49
15. Oneri a carico del Fondo.....	50
16. Esercizio	51
17. Relazioni finanziarie periodiche e pubblicazioni.....	51
18. Regolamento di gestione	52
19. Durata – Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti.....	52
20. Controversie.....	53
21. Prescrizione	53
22. Regime fiscale	53
23. Regolamento Benchmark.....	55
24. Trattamento dei dati	55
25. Deposito dei documenti.....	56
ALLEGATO I: SCHEDE DEI COMPARTI.....	58
SCHEDA DEL COMPARTO "RENMINBI OPPORTUNITIES"	59
SCHEDA DEL COMPARTO "RENMINBI OPPORTUNITIES – FIXED INCOME"	62
ALLEGATO II: TABELLA CHE RIPORTA LE DIFFERENTI CLASSI DI QUOTE, COSÌ COME L'INSIEME DELLE RELATIVE COMMISSIONI.....	65
ALLEGATO III: PRINCIPI DELLA SHARIA PER IL/I COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA	70
ALLEGATO IV: LIMITI DI INVESTIMENTO PER IL/I COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA	72
ALLEGATO V: COMITATO DELLA SHARIA DEL/DEI COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA	78

Definizioni

Se non diversamente indicato nel corpo del presente Prospetto o in una scheda di Comparto, i seguenti termini sono definiti come segue:

Azioni ed altri titoli assimilabili	Azioni e altri titoli assimilabili alle azioni, comprese, ma non solo, azioni ordinarie o privilegiate, strumenti finanziari che comportano un'esposizione ad azioni come le " <i>participatory notes</i> " (P-Notes), certificati di deposito come i certificati di deposito come gli " <i>American depositary receipts</i> " (ADR), i " <i>global depositary receipts</i> " (GDR).
Altri OIC	Organismo di investimento collettivo il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide di capitali raccolti presso il pubblico in base al principio della ripartizione dei rischi e le cui quote/azioni sono, su richiesta dei detentori, rimborsate direttamente o indirettamente con le attività del suddetto OIC, a condizione che le misure adottate per garantire che il valore di borsa di tali quote/azioni non subisca variazioni significative siano considerate equivalenti a tale rimborso.
Cina continentale	La RPC, ad eccezione di Hong Kong, Macao e Taiwan.
Contratti di scambio su rendimento globale (<i>Total Return Swap</i>) o TRS	Contratti derivati ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, in base al quale una controparte trasferisce a un'altra controparte i risultati economici complessivi di un'obbligazione di riferimento, compresi gli interessi attivi e la remunerazione, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi e le perdite su crediti.
Divisa di base	Valuta di base del relativo Comparto, come indicato nella scheda del Comparto.
Divisa di riferimento	Valuta di riferimento della relativa classe di Quote, come indicato nella scheda del Comparto.
Cassa o liquidità	Contanti depositati in un conto bancario e depositi a termine.
ETC o <i>Exchange Traded Commodity</i>	Titolo che replica la performance di materie prime, <i>future</i> su materie prime o un indice su materie prime ed è quotato e negoziato su una borsa valori.
ETF o <i>Exchange Traded Fund</i>	Fondo che replica la performance di un indice sottostante e le cui quote sono quotate e negoziate su una borsa valori.
ETN o <i>Exchange Traded Note</i>	Titolo di debito quotato e negoziato su una borsa valori che replica la performance di un indice di riferimento sottostante.
Strumenti del mercato monetario	Gli strumenti del mercato monetario ai sensi della Legge del 2010 che sono normalmente negoziati sul mercato monetario, sono liquidi e il cui valore può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.
<i>Insurance-Linked Securities</i> o ILS	Strumenti emessi da assicurazioni e/o riassicurazioni o da ogni altro <i>risk aggregator</i> come per esempio SPV dedicati, che hanno una qualifica di valori mobiliari ai sensi degli articoli 1(34) e 41(1) della Legge del 2010 e del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e quotati o negoziati su una borsa o un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. Lo strumento principale di investimento negli ILS è rappresentato dai <i>Cat Bond</i> . Si tratta, principalmente, di titoli a

	tasso variabile la cui performance è legata all'accadimento di un evento catastrofe naturale o causato, anche indirettamente, dall'uomo. I <i>Cat Bond</i> del ramo danni coprono esposizioni ad eventi come per esempio gli uragani, i terremoti, le tempeste, le alluvioni, la grandine, ecc. I <i>Cat Bond</i> del ramo vita afferiscono tipicamente ad eventi legati alla vita umana, come ad esempio la mortalità, la longevità, il c.d. <i>policy holder behavior</i> , ecc.
<i>Investment grade</i>	Titoli con un rating di almeno BBB- o un rating equivalente attribuito dalle agenzie di rating, o giudicati dal gestore di qualità equivalente sulla base di criteri di credito simili al momento dell'investimento.
Obbligazioni convertibili contingenti o <i>CoCo bond</i>	Titoli di debito emessi da istituti finanziari che, nel caso in cui si verifichi un evento scatenante predeterminato nel contratto, (i) sono convertiti in azioni ad un prezzo predeterminato o (ii) il loro valore viene ridotto o ammortizzato in base a specifiche condizioni del titolo in questione. Ai fini del presente Prospetto, le obbligazioni convertibili contingenti non rientrano nella categoria delle obbligazioni ibride.
Obbligazioni ibride	Titoli di debito subordinati che combinano le caratteristiche dei titoli di debito e dei titoli di partecipazione. Le obbligazioni ibride hanno generalmente una lunga scadenza finale (o nessun limite di scadenza) e un programma di acquisto (ossia una serie di date di acquisto alle quali l'emittente può rimborsare l'obbligazione a prezzi specifici). Il pagamento delle cedole su alcune obbligazioni ibride può essere differito e, su altre, del tutto discrezionale e può essere annullato dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e per qualsiasi periodo di tempo. L'annullamento del pagamento delle cedole su queste obbligazioni non costituisce un caso di default.
Obbligazioni subordinate	Titoli di debito che, in caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsati solo dopo il rimborso dei titoli di debito di primo livello (<i>senior debt securities</i>).
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
OICVM	Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata.
Paesi emergenti	Qualsiasi paese incluso nell'indice MSCI Emerging Markets o un indice composito da esso derivato (o qualsiasi indice di sostituzione, se del caso) o qualsiasi paese classificato dalla Banca Mondiale come paese a basso o medio reddito (fascia superiore).
Paesi OCSE	Paesi membri dell'OCSE.
QFII	Investitore istituzionale straniero qualificato ("Qualified Foreign Institutional Investor"), come definito nelle leggi e nei regolamenti che costituiscono la base per l'istituzione e il funzionamento del regime QFII per gli investitori istituzionali stranieri qualificati nella RPC.
RPC	Repubblica popolare cinese.

Titoli garantiti da attività (<i>Asset-Backed Securities</i>) o ABS	Titoli di debito che sono garantiti da attività quali crediti da carte di credito, prestiti studenteschi, prestiti automobilistici, crediti da carte di debito, prestiti sulla casa o qualsiasi altro prestito diverso dal credito ipotecario.
Titoli garantiti da ipoteca (<i>Mortgage-Backed Securities</i>) o MBS	Titoli di debito garantiti da crediti ipotecari commerciali o privati.
Titoli di debito	Obbligazioni e altri titoli di debito, comprese, ma non solo, obbligazioni convertibili e non emesse da società e/o governi, obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni zero coupon e a sconto, obbligazioni non garantite, certificati di deposito, commercial paper e buoni di tesoreria.
Titoli in default (<i>Defaulted Securities</i>)	Titoli di debito emessi da società e/o governi che non sono in grado di rimborsare interessi e capitale.
Titoli in sofferenza (<i>Distressed Securities</i>)	Titoli di debito emessi da società e/o governi con rating creditizio pari o inferiore a CCC+ o rating equivalente attribuito da una agenzia di rating.
<i>Sub-Investment Grade</i>	Titoli con rating inferiore a <i>investment grade</i> .

AZ MULTI ASSET

Società di Gestione

AZ Fund Management S.A.
35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Sig. Alessandro Zambotti, Financial Manager di Azimut Holding S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., di Azimut Holding S.p.A., di CGM Italia SGR S.p.A., Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., di CGM Azimut Monaco S.A.M. e Vice Presidente di Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Membri del Consiglio d'Amministrazione

Sig. Giorgio Medda, Amministratore Delegato di AZ Fund Management S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut Portfoy A.S., membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut (DIFC) Limited, membro del Consiglio di Amministrazione di AZIMUT Holding S.p.A.

Sig. Claudio Basso, Senior Fund Manager e Chief Investment Officer di AZ Fund Management S.A., membro del Consiglio di Amministrazione di AZ International Holdings SA, di Katarsis Capital Advisors S.A., di CGM Azimut Monaco S.A.M. e di AZ Life Dac.

Sig. Ramon Spano, Senior Fund Manager di AZ Fund Management S.A.

Sig. Marco Vironda, Fund Manager di AZ Fund Management S.A.

Sig. Giuseppe Pastorelli, Portfolio Manager di AZ Fund Management S.A.

Sig. Saverio Papagno, Senior Analyst di AZ Fund Management S.A.

Sig. Davide Rallo, Legal manager di AZ Fund Management S.A.

Banca Depositaria, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo

BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

Revisore dei conti del Fondo e della Società di Gestione

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Granducato di Lussemburgo

1. Creazione - Natura giuridica

AZ MULTI ASSET (il "**Fondo**") è un fondo comune di investimento a comparti multipli di diritto lussemburghese, in conformità alla Parte I della Legge del 2010, creato ai sensi di un regolamento di gestione (il "**Regolamento di gestione**") approvato il 1 giugno 2011, con effetto dal 15 giugno 2011, dal Consiglio di amministrazione di AZ Fund Management S.A. (la "**Società di gestione**") e pubblicato nel *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* (il "**Mémorial**") dopo essere stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale Circondariale del Lussemburgo in data 15 giugno 2011. Il Regolamento di Gestione è stato modificato il 20 agosto 2012 e tali modifiche sono state depositate presso il Registro di Commercio e delle Imprese il 20 agosto 2012. Il Fondo, in quanto fondo comune d'investimento a comparti multipli non ha personalità giuridica. I suoi averi appartengono ai partecipanti in comproprietà indivisa e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione e dagli altri fondi gestiti.

Il Fondo è iscritto nel Registro del Commercio e delle Imprese con il numero K1454.

Il Fondo rappresenta una massa indivisa di valori mobiliari e altre attività finanziarie appartenenti ai suoi partecipanti, gestiti nell'interesse esclusivo di questi ultimi dalla Società di Gestione secondo il principio della ripartizione dei rischi.

Gli attivi del Fondo sono e resteranno distinti da quelli della Società di Gestione e dagli altri fondi gestiti.

Non vi è alcuna limitazione all'ammontare del patrimonio (fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19 lettera c.) né al numero delle quote di comproprietà rappresentative degli averi del Fondo.

La Società di Gestione ha la possibilità di creare nuovi comparti (di seguito denominati "**Comparti**") che sono portafogli separati di attività a cui si applica una specifica politica di investimento. Le caratteristiche e la politica di investimento di ciascuno dei Comparti sono definite nelle rispettive schede dei Comparti in Allegato I al presente Prospetto.

In caso di creazione di nuovi Comparti, il presente Prospetto informativo sarà aggiornato con informazioni dettagliate su questi nuovi Comparti e saranno preparate le informazioni chiave per gli investitori.

La Società di Gestione può procedere alla chiusura di un Comparto e ripartire gli attivi netti, proporzionalmente alle Quote detenute, fra i portatori di Quote di quel Comparto, come indicato nel capitolo 19 qui di seguito.

2. Obiettivo del Fondo

L'obiettivo principale dei Comparti del Fondo consiste nell'offrire ai portatori di Quote la possibilità di partecipare ad una gestione professionale di un portafoglio di valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide.

L'obiettivo della gestione di ogni Comparto del Fondo consiste nella massima valorizzazione degli attivi nel quadro di un rapporto rischio/rendimento ottimale. La realizzazione dell'obiettivo assegnato sarà ottenuta tramite una gestione attiva che terrà conto dei criteri di liquidità, ripartizione dei rischi e qualità degli investimenti effettuati.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati come descritto più dettagliatamente nella sezione "Strumenti finanziari derivati" del capitolo 3. "Politica di investimento e restrizioni" e nella scheda di ciascun Comparto.

La Società di Gestione assumerà i rischi che riterrà ragionevoli allo scopo di raggiungere l'obiettivo assegnato; non potrà, tuttavia, garantirne la riuscita in considerazione delle fluttuazioni delle borse e degli altri rischi ai quali sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.

La politica d'investimento di ogni Comparto è indicata nella scheda del Comparto, in Allegato I al presente Prospetto.

3. Politica di investimento e restrizioni

Ciascun Comparto è considerato, ai fini del presente capitolo, come un distinto organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.

Le norme e le restrizioni descritte qui di seguito si applicheranno al Fondo e a tutti i Comparti del Fondo, ad eccezione del/i Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia le cui politiche di investimento e limitazioni necessarie per rispettare i principi della Sharia (Allegato III al presente Prospetto) sono descritte nell'Allegato IV al presente Prospetto:

I. Disposizioni generali

I criteri e le restrizioni di seguito descritti devono essere rispettati dal Fondo per ciascuno dei suoi comparti:

1) Gli investimenti del Fondo sono esclusivamente costituiti da:

- a)** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato;
- b)** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno stato membro dell'Unione Europea regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c)** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati alla borsa valori di uno stato al di fuori dell'Unione Europea o negoziati su un altro mercato di uno stato non facente parte dell'Unione Europea, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico: vale a dire una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi stato dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania;
- d)** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
 - le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, cioè una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi stato dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania;
 - l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione;
- e)** quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell'art. 1, paragrafo (2), primo e secondo punto, della direttiva 2009/65/CE, indipendentemente dal fatto che siano o meno situati in uno stato dell'Unione Europea, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi ad un tipo di vigilanza considerata dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario ("CSSF") equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, le norme relative all'allocazione degli attivi, ai prestiti ottenuti, ai prestiti concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti alle esigenze della direttiva 2009/65/CE;
 - le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni per il periodo preso in esame;
 - la parte di patrimonio degli OICVM o dei predetti altri OIC, di cui è prevista l'acquisizione da parte di ogni comparto, che può essere investita completamente in quote di altri OICVM o altri OIC, secondo i rispettivi documenti costitutivi, non superi il 10%;
- f)** depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati ed aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea o, qualora la sede sociale dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g)** strumenti finanziari derivati, tra cui gli strumenti assimilabili che danno luogo ad un pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati privatamente ("strumenti derivati over-the-counter"), a condizione che:

- gli attivi sottostanti consistano in strumenti di cui al precedente paragrafo 1), punti da a) ad f), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui ogni comparto può effettuare investimenti in conformità ai rispettivi obiettivi di investimento;
- le controparti nelle operazioni su strumenti derivati over-the-counter siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF; e
- gli strumenti derivati over-the-counter siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della Società di Gestione, essere venduti, liquidati o chiusi da una operazione speculare, in qualsiasi momento e al loro valore equo;

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, purché l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano essi stessi soggetti ad una regolamentazione finalizzata a tutelare gli investitori e il risparmio e purché questi strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno stato membro dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato terzo o, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'Unione Europea, oppure
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), oppure
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto assoggettato e conforme a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose rispetto a quelle previste dalle leggi comunitarie, oppure
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo paragrafo di cui sopra, e l'emittente sia una società il cui capitale e riserve siano almeno pari ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) e che presenti e pubblici i suoi conti annuali in conformità alla quarta direttiva 2013/34/UE, o un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendenti una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento delle società veicolo per la cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

2) Tuttavia, il Fondo può investire il suo patrimonio netto fino a concorrenza massima del 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

3) Il Fondo non può investire in attività immobiliari.

4) Il Fondo non può acquistare metalli preziosi, né loro certificati rappresentativi per alcun comparto.

5) Ciascun comparto del Fondo può detenere, a titolo accessorio, liquidità. La Società di Gestione tuttavia si riserva la facoltà, in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli ovvero in relazione a opportunità di investimento, di detenere liquidità in misura significativa, nell'ambito di ciascun comparto.

6) (a) Il Fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi costituiti presso lo stesso soggetto. Il rischio di controparte della Società in un'operazione su strumenti derivati over-the-counter non può superare il 10% del proprio patrimonio qualora la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente paragrafo 1), punto f) o il 5% del proprio patrimonio, negli altri casi.

(b) Inoltre, in aggiunta al limite di cui al paragrafo 6) (a), il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti per comparto negli emittenti in cui un determinato comparto investe più del 5% del suo patrimonio non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del comparto del caso.

Questo limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di vigilanza prudenziale, né alle operazioni su strumenti derivati over-the-counter con questi istituti.

Nonostante i limiti individuali fissati al precedente paragrafo 6) (a), nessun comparto può combinare:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente;
- depositi presso uno stesso soggetto; e/o
- rischi derivanti da operazioni su strumenti derivati over-the-counter con un solo soggetto,

che superino il 20% del proprio patrimonio netto.

(c) Il limite del 10% di cui al paragrafo 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 35% quando i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno stato europeo che non sia membro dell'Unione Europea o da uno stato dell'America del Nord, dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania o da

un'organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea.

(d) Il limite del 10% di cui al paragrafo 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 25% per certe obbligazioni, quando queste siano emesse da un istituto di credito avente sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea e soggetto, per legge, ad un controllo pubblico particolare avente lo scopo di proteggere i titolari di tali obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possano coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate in primo luogo per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi maturati. Quando il Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto di ciascun comparto nelle obbligazioni di cui al presente paragrafo emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.

(e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti (c) e (d) non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% fissato al paragrafo (b). I limiti previsti ai paragrafi (a), (b), (c) e (d) non possono essere cumulativi; pertanto, gli investimenti nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati effettuati con questo emittente, in conformità ai paragrafi (a), (b), (c) e (d), non possono in ogni caso superare complessivamente il 35% del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.

Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 2013/34/UE o in conformità alle norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un unico soggetto per il calcolo dei limiti previsti al presente paragrafo 6).

Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE, I COMPARTI DEL FONDO SONO AUTORIZZATI AD INVESTIRE SINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL PROPRIO PATRIMONIO NETTO IN AZIONI E/O IN OBBLIGAZIONI EMESSE DA UNO STESSO EMITTENTE, QUANDO LA POLITICA DI INVESTIMENTO DI QUESTI COMPARTI SI PROPONE DI RIPRODURRE LA COMPOSIZIONE DI UN INDICE AZIONARIO OD OBBLIGAZIONARIO PRECISO RICONOSCIUTO DALLA CSSF, SULLA BASE DI QUANTO SEGUE:

- LA COMPOSIZIONE DELL'INDICE È SUFFICIENTEMENTE DIVERSIFICATA,
- L'INDICE COSTITUISCE UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MERCATO AL QUALE SI RIFERISCE,
- È OGGETTO DI DEBITA PUBBLICAZIONE.

IL PRESENTE LIMITE DEL 20% PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AL 35% PER UN SOLO EMITTENTE IN CASO DI CONDIZIONI ECCEZIONALI SU MERCATI REGOLAMENTATI IN CUI PREVALGONO CERTI VALORI MOBILIARI O CERTI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO.

INOLTRE, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE, IL FONDO È AUTORIZZATO AD INVESTIRE FINO AL 100% DELLE ATTIVITÀ NETTE DI CIASCUN COMPARTO IN VALORI MOBILIARI E IN STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, DAI SUOI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DA UNO STATO MEMBRO DELL'OCSE O DA ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CARATTERE PUBBLICO DI CUI FANNO PARTE UNO O PIÙ STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, A CONDIZIONE CHE CIASCUN COMPARTO DETENGA VALORI APPARTENENTI AD ALMENO SEI EMISSIONI DIVERSE E CHE I VALORI APPARTENENTI AD UNA STESSA EMISSIONE NON SUPERINO IL 30% DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO TOTALE DEL COMPARTO DEL CASO.

- 7) **(a)** Il Fondo può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui al precedente paragrafo 1) punto e), a condizione che ciascun comparto non investa più del 20% del proprio patrimonio netto in uno stesso OICVM o altro OIC.

Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli deve essere considerato come un emittente distinto, a condizione che sia garantito il principio della segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti dei terzi.

(b) Gli investimenti nelle quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, nel loro complesso, il 30% del patrimonio netto di un comparto.

Quando il Fondo investe nelle quote di OICVM e/o di altri OIC, gli attivi di questi OICVM o altri OIC non sono combinati ai fini dei limiti previsti al precedente paragrafo 6).

(c) Quando il Fondo investe in un OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da una qualsiasi altra società di gestione cui tale società di gestione sia collegata nell'ambito di una gestione o controllo comuni o tramite una partecipazione diretta o indiretta di rilevante entità, non sarà a carico del Fondo alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso nell'ambito dei suoi investimenti in altri OICVM e/o altri OIC.

Il Fondo indicherà nel relativo prospetto e nella sua relazione annuale la percentuale massima di spese di gestione sostenute per ciascun comparto e per gli OICVM e/o altri OIC in cui ciascun comparto abbia investito nel corso dell'esercizio di riferimento.

- 8) a)** La Società di Gestione non può acquistare, per conto del Fondo, azioni con diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente;
- b)** Inoltre, il Fondo non può acquistare più del:
- (i)** 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - (ii)** 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
 - (iii)** 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo;
 - (iv)** 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.

I limiti previsti ai punti (ii), (iii) e (iv) possono non essere rispettati al momento dell'acquisizione se, in quel momento, non possono essere calcolati l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'ammontare netto dei titoli emessi;

c) i paragrafi a) e b) non sono applicabili in relazione a:

- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai suoi enti pubblici territoriali;

- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato europeo non membro dell'Unione Europea o da uno stato dell'America del Nord o dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania;

- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'Unione Europea;

- le azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno stato terzo rispetto all'Unione Europea che investa il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di questo stato quando, ai sensi della legislazione di tale stato, detta partecipazione costituisca per il Fondo l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato. Tuttavia, questa deroga si applica soltanto a condizione che la società dello stato terzo rispetto all'Unione Europea rispetti nella sua politica di investimento i limiti previsti nel presente articolo.

9) Il Fondo non è tenuto a rispettare:

a) i limiti di cui sopra in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio;

b) i paragrafi 6) e 7) per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione all'apertura di ciascun comparto, a condizione che lo stesso faccia in modo che sia rispettato il principio della ripartizione dei rischi;

c) i limiti di investimento di cui ai paragrafi 6) e 7) si applicano al momento dell'acquisto dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario; qualora si verifici un superamento dei limiti di cui al presente paragrafo indipendentemente dalla volontà della Società di Gestione o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società di gestione dovrà prefiggersi come obiettivo principale delle proprie operazioni di vendita quello di regolarizzare tale situazione, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al Fondo.

d) nella misura in cui un emittente è una persona giuridica a comparti multipli in cui gli attivi di un comparto sono soggetti esclusivamente ai diritti degli investitori del comparto e a quelli dei creditori che avanzano una pretesa derivante dalla creazione, dal funzionamento o dalla liquidazione di tale comparto, ogni comparto deve essere considerato come un emittente separato ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi descritte ai precedenti paragrafi 6) e 7).

10) Un Comparto del Fondo può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o diversi altri Comparti del Fondo, a condizione che:

a) il Comparto target non investa a sua volta nel comparto che investe nel citato Comparto target; e

- b)** la proporzione di attivi che i Comparti target di cui si prevede l'acquisizione possono investire globalmente in quote di altri Comparti target del Fondo, in base al regolamento di gestione, non superi il 10%; e
- c)** il diritto di voto eventualmente legato ai suddetti titoli sia sospeso per un tempo pari al periodo in cui il Comparto citato li detiene e fermo restando un adeguato trattamento a livello contabile e nelle relazioni periodiche; e
- d)** in ogni caso, per il tempo in cui questi titoli saranno detenuti dal Fondo, il loro valore non sia considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto del Fondo allo scopo di verificare la soglia minima del patrimonio netto definita dalla Legge; e
- e)** le commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso non risultino doppie: a livello di Comparto del Fondo che ha investito nel Comparto target e a livello di tale Comparto target.

11) Il Fondo non può contrarre prestiti, per alcuno dei comparti, ad eccezione di:

- a)** acquisizioni di valuta tramite un prestito back-to-back;
- b)** prestiti sino a concorrenza del 10% del patrimonio netto per comparto, a condizione che si tratti di prestiti temporanei.

12) Il Fondo non può concedere prestiti o portarsi garante per conto di terzi. Questa restrizione non impedisce l'acquisto da parte del Fondo di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h) non interamente versati.

13) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h).

14) La Società di Gestione si avvarrà di un metodo di gestione del rischio tale da consentirle di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio associato alle posizioni ed il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di ciascun comparto del Fondo e utilizzerà un metodo che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati over-the-counter e comunicherà regolarmente alla CSSF, secondo le norme dettagliate stabilite da quest'ultima, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi ed i metodi scelti per valutare i rischi associati alle operazioni su strumenti derivati.

15) La Società di Gestione farà in modo che il rischio globale legato agli strumenti derivati di ciascun comparto del Fondo non superi il valore netto totale del suo portafoglio ossia che il rischio globale legato all'utilizzo di strumenti finanziari derivati non possa superare il 100% del valore netto d'inventario e che il rischio globale assunto da un comparto non possa superare stabilmente il 200% del valore netto d'inventario, fatto salvo quanto già previsto al punto 10 b). I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

Ciascun comparto può, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti stabiliti al precedente paragrafo 6) (e), investire in strumenti finanziari derivati purché, nell'insieme, i rischi cui sono esposti gli attivi sottostanti non superino i limiti di investimento di cui al precedente paragrafo 6). Quando un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su un indice, tali investimenti non sono necessariamente combinati con i limiti di cui al precedente paragrafo 6). Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporta uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere tenuto in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto 15).

16)) Gli indici finanziari cui sono esposti i Comparti si qualificano come indici finanziari ammissibili ai sensi della Legge del 2010, del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e della Circolare CSSF 14/592. La composizione degli indici finanziari è generalmente rivista e riequilibrata su base settimanale, mensile, trimestrale o semestrale. Se non diversamente previsto nel programma di un Comparto, la frequenza del riequilibrio non avrà alcun impatto sui costi nel contesto del raggiungimento dell'obiettivo di investimento dei Comparti interessati.

17) Con riferimento al metodo di determinazione del rischio globale ed alla determinazione del livello atteso di leva, tutti i comparti utilizzano l'approccio VaR assoluto. Il livello atteso di leva di ciascun comparto è indicato nella scheda del comparto stesso e sarà calcolato sulla base della somma dei nozionali di tutti gli strumenti derivati. Gli investitori devono notare che esiste la possibilità di livelli di leva più elevati in alcune circostanze eccezionali ed in misura temporanea, principalmente in caso di variazioni considerevoli della situazione di mercato, ad esempio in caso di movimenti estremi di mercato, al rialzo o al ribasso.

II. Disposizioni relative alle tecniche ed agli strumenti ed all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati

Tecniche di gestione efficace del portafoglio

Il Fondo non ricorre ad operazioni di finanziamento su titoli (ossia operazioni di pronti contro termine, di assunzione e prestito titoli, operazioni di compravendita o di vendita con patto di riacquisto, operazioni di prestito con chiamata a margine), come definite dal Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento su titoli e di riutilizzo, recante modifica del Regolamento (UE) 648/2012 ("**SFTR**"). Qualora il Consiglio decida di prevedere questa possibilità, il Prospetto sarà aggiornato prima della data di entrata in vigore di tale decisione, affinché il Fondo possa ottemperare agli obblighi di divulgazione dell'SFTR.

Strumenti finanziari derivati

Il Fondo può, alle condizioni e limiti previsti dalla Legge del 2010 e dalla regolamentazione, dalle circolari e posizioni della CSSF applicabili, investire in strumenti finanziari derivati.

Ciascuno dei Comparti può, nel quadro dei propri obiettivi e della propria politica di investimento e dei limiti fissati dal presente capitolo, investire in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura contro alcuni tipi di rischi quali, a titolo esemplificativo, il rischio di mercato, il rischio di cambio, il rischio legato ai tassi di interesse, il rischio di credito, di volatilità e di inflazione.

Con riferimento ai Comparti che utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di investimento, di ciò viene fatta menzione nei relativi obiettivi e politiche di investimento.

I principali strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati da tutti i Comparti, conformemente ai propri obiettivi e politiche di investimento includono in particolare *future*, opzioni, warrant, contratti di cambio a termine, *credit linked notes*, e contratti finanziari per differenze (CFD).

Gli strumenti finanziari quali contratti di cambio su rendimento globale, *credit default swap*, *commodity index swap*, *volatility* o *variance swap* così come gli strumenti finanziari derivati strutturati sono utilizzati se ne viene fatta menzione negli obiettivi e nelle politiche di investimento dei Comparti.

1. Operazioni su opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

Il Fondo può acquistare e vendere sia opzioni di acquisto, sia opzioni di vendita, a condizione che si tratti di opzioni negoziate su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Nel contesto delle suddette operazioni, ciascun Comparto del Fondo è tenuto ad osservare le seguenti regole:

1.1. Regole applicabili alle acquisizioni di opzioni

L'importo dei premi pagati per l'acquisto di opzioni di acquisto e di opzioni di vendita in essere di cui al presente punto non può, insieme con l'ammontare dei premi pagati per l'acquisto di opzioni di acquisto e di opzioni di vendita in essere di cui al successivo punto 2.3., superare il 15% del patrimonio netto del Comparto del caso.

1.2. Regole destinate ad assicurare la copertura degli impegni risultanti dalle operazioni su opzioni

Al momento della conclusione di contratti riguardanti la vendita di opzioni di acquisto, il Fondo deve detenere i titoli sottostanti od opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti suscettibili di assicurare una copertura adeguata agli impegni che risultano dai contratti in questione, quali i warrant. I titoli sottostanti alle opzioni di acquisto vendute non possono essere realizzati finché queste opzioni esistono, a meno che queste non siano coperte da opzioni di segno contrario o da altri strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Analogamente, il Fondo deve detenere opzioni di acquisto equivalenti o altri strumenti, qualora non posseda i titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni.

In deroga a questo principio, il Fondo può vendere opzioni di acquisto riguardanti titoli che non possiede al momento della conclusione del contratto di opzione se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il prezzo di esercizio delle opzioni di acquisto così vendute non può superare il 25% del patrimonio netto del Comparto del caso;
- il Fondo deve in qualsiasi momento, per ciascun Comparto, essere in grado di assicurare la copertura delle posizioni acquisite nel contesto di tali vendite.

Quando vende opzioni di vendita, il Fondo deve essere coperto per tutta la durata del contratto di opzione dalle liquidità di cui può avere bisogno per pagare i titoli che gli sono consegnati in caso di esercizio delle opzioni da parte della controparte.

1.3. Condizioni e limiti delle vendite di opzioni di acquisto e delle vendite di opzioni di vendita

La somma degli impegni che derivano dalle vendite di opzioni di acquisto e dalle vendite di opzioni di vendita (salvo le vendite di opzioni di acquisto per le quali il Comparto del caso dispone di una copertura adeguata) e la somma degli impegni che derivano dalle operazioni di cui al successivo punto 2.3 non possono in alcun momento superare complessivamente il valore del patrimonio netto del Comparto.

In questo caso, l'impegno sui contratti di opzioni di acquisto e di vendita venduti è pari al totale dei prezzi di esercizio delle opzioni.

2. Operazioni su contratti a termine e su contratti di opzione su strumenti finanziari

Salvo le operazioni a trattativa privata di cui al successivo punto 2.2, le operazioni qui esaminate possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.

A condizione che siano rispettate le condizioni di seguito specificate, queste operazioni possono essere effettuate sia a scopo di copertura, sia ad altri scopi.

2.1. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi collegati all'andamento dei mercati borsistici

Allo scopo di coprirsi globalmente dal rischio di un andamento sfavorevole dei mercati borsistici, il Fondo può, per ciascun Comparto, vendere contratti a termine su indici di borsa. Allo stesso fine, può anche vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su indici borsistici.

Lo scopo di copertura delle predette operazioni presuppone l'esistenza di una stretta correlazione tra la composizione dell'indice utilizzato e quella del portafoglio titoli corrispondente.

In teoria, il totale degli impegni derivanti dai contratti a termine e dai contratti di opzione su indici borsistici non deve superare il valore globale dei titoli detenuti dal Fondo nel mercato corrispondente a tale indice.

2.2. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse

Al fine di coprirsi globalmente contro i rischi di variazione dei tassi di interesse, il Fondo può, in ciascun Comparto, vendere contratti a termine su tassi di interesse. Al medesimo fine, può anche vendere opzioni di acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi di interesse, oppure procedere alla negoziazione di tassi di interesse nell'ambito di operazioni a trattativa privata eseguite con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni.

In teoria, il totale degli impegni inerenti a contratti a termine, a contratti di opzione e a contratti di scambio di tassi di interesse non deve superare il valore globale delle attività da coprire detenute dal Comparto del caso nella valuta corrispondente a quella dei contratti in oggetto.

2.3. Operazioni effettuate con scopi diversi dalla copertura

A parte i contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e i contratti aventi ad oggetto valute, il Fondo può, a scopi diversi dalla copertura, acquistare e vendere contratti a termine e contratti di opzione su tutti i tipi di strumenti finanziari, a condizione che la somma degli impegni derivanti da tali operazioni di acquisto e di vendita cumulate alla somma degli impegni derivanti da vendite di opzioni di acquisto e da vendite di opzioni di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non superi in nessun momento il valore del patrimonio netto del Comparto interessato.

Le vendite di opzioni di acquisto su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per le quali il Fondo dispone di una copertura adeguata non sono inserite nel calcolo della somma degli impegni sopra descritti.

In questo contesto, gli impegni derivanti da operazioni che non hanno ad oggetto opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sono definiti come segue:

- l'impegno derivante da contratti a termine è pari al valore di liquidazione delle posizioni nette dei contratti su strumenti finanziari identici (dopo compensazione di posizioni acquirenti e venditrici), senza tenere conto delle rispettive scadenze, e
- l'impegno derivante da contratti di opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette venditrici basate sullo stesso attivo sottostante, senza tenere conto delle rispettive scadenze.

Si ricorda che la somma dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni di acquisto e le opzioni di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui al precedente punto 1.1. non può superare, insieme con la somma dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni di acquisto e di vendita su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, il 15% del patrimonio netto del Comparto del caso

3 Operazioni su strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria

Al fine di proteggere il suo patrimonio contro le fluttuazioni dei tassi di cambio, il Fondo può intraprendere operazioni aventi ad oggetto la vendita di contratti a termine su valute e la vendita di opzioni di acquisto o l'acquisto di opzioni di vendita su valute. Tali operazioni possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Allo stesso fine, il Fondo può anche vendere a termine o scambiare valute in operazioni a trattativa privata con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni.

Lo scopo di copertura delle predette operazioni presuppone l'esistenza di un legame diretto tra queste e la parte di patrimonio da coprire; questo implica che le operazioni effettuate in una determinata valuta non possono in teoria superare per volume il valore dell'insieme degli attivi denominati in tale valuta e nemmeno la durata di detenzione di tali attività.

Nei suoi rapporti finanziari, il Fondo deve indicare per i vari tipi di operazioni effettuate l'importo totale degli impegni derivanti dalle operazioni in essere alla data di riferimento dei rapporti stessi.

4. Contratti di total return swap

Il Fondo può intervenire in contratti di swap su rendimento totale ("*total return swap*") o altri strumenti finanziari derivati che presentino le stesse caratteristiche, come previsti dalla SFTR per le finalità descritte nel capitolo 2. "Obiettivo del Fondo" e di seguito dettagliate.

Il Fondo può utilizzare contratti di total return swap per realizzare guadagni di investimento, ridurre i rischi o gestire il Fondo in modo più efficace. Quando il Fondo utilizza contratti di total return swap, l'attivo sottostante consta di strumenti in cui il Fondo può investire conformemente al suo obiettivo e alla sua politica di investimento. Le strategie sottostanti i contratti di total return swap o gli strumenti finanziari con caratteristiche simili sono strategie "long only" o "long/short" sugli indici finanziari, salvo diversa indicazione fornita nella scheda di un Comparto.

L'utilizzo da parte del Fondo di contratti di total return swap sarà effettuato solo su base residuale, salvo diversa indicazione fornita nella scheda di un Comparto. L'esposizione lorda ai contratti di total return swap non supererà il 10% del valore netto d'inventario di un Comparto e si prevede che tale esposizione rimarrà compresa tra lo 0% e il 10% del valore netto d'inventario, salvo diversa indicazione fornita nella scheda di un Comparto. L'esposizione ai contratti di total return swap è calcolata sulla base della somma degli importi nozionali.

I contratti di total return swap possono assumere la forma di swap finanziati e/o non finanziati. Per swap non finanziato si intende uno swap in cui non viene effettuato nessun pagamento iniziale dal beneficiario dello yield totale originale. Uno swap finanziato è uno swap in cui il beneficiario dello yield totale paga un importo iniziale a controparte dello yield totale dell'attivo di riferimento e può quindi essere più costoso a causa dell'obbligo di pagamento iniziale.

Le suddette controparti non avranno alcun potere decisionale in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del Comparto o ai sottostanti degli strumenti finanziari derivati.

L'operatività sarà realizzata con controparti aventi un profilo di rischio basso.

Gli attivi oggetto di contratti di total return swap saranno detenuti dalla Banca Depositaria o dai suoi delegati (subdepositari).

Selezione delle controparti per i contratti di total return swap

La selezione delle controparti segue una procedura di *best selection*. La Società di Gestione concluderà transazioni con controparti che, secondo la Società di Gestione, hanno una buona solvibilità.

Le controparti rispetteranno le norme prudenziali che la CSSF considera equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione dell'UE.

Le controparti saranno istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di transazioni, originari di paesi membri dell'Unione Europea o dell'OCSE con un rating creditizio (direttamente o a livello della Capogruppo) "investment grade" attribuito da un'agenzia di rating di fama internazionale. La forma giuridica delle controparti non è un fattore determinante.

Gestione delle garanzie finanziarie relative alle transazioni su strumenti finanziari derivati over the counter

Alla data del presente Prospetto, il Fondo accetta solo garanzie finanziarie sotto forma di contanti (denominate in euro e/o dollari USA).

Le garanzie finanziarie ricevute sotto forma di liquidità devono essere solamente:

- Investite in obbligazioni di stato a rating elevato;
- Messe in deposito presso istituti di credito con sede sociale in uno stato membro dell'UE o che siano soggetti a sorveglianza prudenziale considerata dalla CSSF come equivalente a quella prevista dalla legislazione dell'UE;
- Utilizzate al fine di operazioni a riscatto, a patto che tali operazioni siano concluse con istituti di credito soggetti a sorveglianza prudenziale e che la Società di Gestione per conto del Fondo possa in qualsiasi momento richiamare l'importo totale delle liquidità tenendo conto degli interessi maturati;
- Investite in OIC monetari a breve termine.

Si porta all'attenzione degli investitori che le garanzie finanziarie ricevute in liquidità, nel momento in cui sono investite conformemente alle disposizioni sopra riportate, potrebbero, in funzione delle fluttuazioni di mercato, perdere di valore. Tale perdita di valore si potrebbe tradurre in una perdita totale delle garanzie così reinvestite e dunque avere delle ripercussioni negative sul rendimento del Comparto interessato.

La valutazione delle garanzie finanziarie ricevute deve essere quotidiana. Le garanzie devono poter essere eseguite in qualsiasi momento e senza previa consultazione della controparte.

In caso di trasferimento della proprietà, le garanzie ricevute saranno conservate dalla Banca Depositaria o dai suoi delegati (subdepositari). Per qualsiasi altro accordo in merito alle garanzie, queste ultime possono essere conservate da una Banca Depositaria terza soggetta a vigilanza prudenziale e non legata alla controparte che ha fornito la garanzia.

Politica di sconto delle quotazioni

La politica tiene conto di svariati fattori in funzione della natura delle garanzie ricevute.

Il Fondo applica i seguenti sconti delle quotazioni agli asset idonei ricevuti in garanzia:

Garanzia idonea	Sconto
Liquidità EUR	0%
Liquidità USD	0%

Politica di reinvestimento

Le garanzie finanziarie diverse dalla liquidità ricevute per strumenti finanziari derivati over the counter non possono essere cedute, reinvestite o date in pegno. Al momento il Fondo non accetta garanzie finanziarie diverse dalle liquidità. Le garanzie finanziarie ricevute sotto forma di liquidità per strumenti finanziari derivati over the counter possono esclusivamente essere:

- (i) messe in deposito presso gli enti sopra descritti;
- (ii) investite in obbligazioni di stato a rating elevato;
- (iii) utilizzate al fine di operazioni di reverse repo, a patto che tali operazioni siano concluse con istituti di credito soggetti a sorveglianza prudenziale e che il Comparto possa in qualsiasi momento richiamare l'importo totale delle liquidità tenendo conto degli interessi maturati;
- (iv) investite in fondi del mercato monetario a breve termine.

Le garanzie finanziarie in liquidità reinvestite devono essere sufficientemente diversificate in termini di paese, mercato ed emittente. Il criterio di diversificazione sufficiente in tema di concentrazione degli emittenti è considerato come rispettato se il Comparto riceve da una controparte un paniere di garanzie finanziarie aventi un'esposizione ad un certo emittente per un massimo del 20% del suo valore netto d'inventario. Se il Comparto è esposto a svariate controparti, i vari panieri di garanzie finanziarie devono essere sommati al fine di calcolare il limite di esposizione del 20% ad un solo emittente.

A seguito del reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute sotto forma di liquidità, troverà applicazione l'insieme dei rischi legati ad un investimento ordinario.

Politica di gestione degli oneri diretti o indiretti legati all'uso di contratti di swap su rendimento totale

Un Comparto può incorrere in costi e spese legati a contratti di swap su rendimento totale. In particolare, il Fondo potrebbe pagare commissioni ad agenti ed altri intermediari che potrebbero essere legati alla banca depositaria, al delegato alla gestione o alla Società di Gestione quale compenso delle funzioni e dei rischi assunti. L'importo di tali commissioni potrebbe essere fisso o variabile. Tutti i redditi rivenienti dai contratti di swap su rendimento totale, dopo aver dedotto i costi operativi diretti ed indiretti e le commissioni, saranno versati al comparto interessato.

Le seguenti informazioni dovranno essere inserite nella relazione annuale del Fondo:

- a) l'esposizione di ciascun comparto derivante dall'utilizzo di contratti di swap su rendimento totale;
- b) l'identità delle controparti di contratti di swap su rendimento totale;
- c) il legame di tali controparti con la Società di Gestione o la banca depositaria;
- d) il tipo e l'entità delle garanzie ricevute dai comparti al fine di ridurre l'esposizione a ciascuna controparte;
- e) i redditi generati dai contratti di swap su rendimento totale durante il periodo coperto dalla relazione, con l'indicazione delle spese operative e dei costi diretti ed indiretti sostenuti;
- f) tutte le altre informazioni richieste dalla SFTR.

III. Fattori di rischio

La partecipazione ad un Comparto comporta rischi legati all'eventuale variazione del valore delle quote, che riflette le variazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali sono investite le risorse del Comparto. A tal riguardo, è opportuno fare una distinzione tra i rischi relativi agli investimenti in azioni ed i rischi relativi agli investimenti in titoli a reddito fisso (obbligazioni).

Quale regola generale, gli investimenti in azioni presentano maggiori rischi degli investimenti nei titoli a reddito fisso. Il maggior rischio al quale si espone il detentore di azioni risiede nel fatto che quest'ultimo partecipa direttamente al rischio economico della società; in particolare, il detentore incorre nel rischio di non essere remunerato a fronte della propria partecipazione. La situazione è diversa per i detentori di titoli a reddito fisso, che finanziano la società emittente dei titoli e conseguentemente hanno diritto alla percezione di interessi ed al recupero del proprio capitale investito a scadenza. Il maggior rischio è costituito dalla solvibilità dell'emittente.

Qualunque sia la categoria dei titoli considerati, devono essere presi in considerazione i seguenti rischi:

1) Rischi legati alla variazione di valore dei titoli

La variazione del valore dei titoli è strettamente legata alle caratteristiche proprie della società emittente (situazione finanziaria, prospettive economiche del settore nel quale la stessa opera), e la tendenza dei mercati di riferimento. Per le azioni, la variazione di valore è dettata dall'evoluzione dei mercati dei valori mobiliari di riferimento; per i titoli a reddito fisso, la variazione di valore è influenzata dall'evoluzione dei tassi di interesse sui mercati monetari e finanziari.

2) Rischi legati alla liquidità dei titoli

La liquidità dei titoli dipende dalle caratteristiche del mercato sui quali gli stessi hanno corso. Quale regola generale, i titoli aventi corso su mercati regolamentati sono più liquidi e comportano minori rischi nella misura in cui sono più facilmente trasferibili.

Si deve inoltre notare che l'assenza di quotazione di un titolo su una borsa rende più difficile la valutazione del valore del titolo, dato che tale valutazione è discrezionale.

3) Rischi connessi alla valuta in cui è denominato il titolo

L'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'euro è più rischioso dell'investimento in valuta europea, date le notevoli fluttuazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le valute estere. Con riferimento al/ai Comparto/i denominato/i in dollari americani (USD), gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dal USD presentano rischi maggiori rispetto agli investimenti in dollari americani, tenuto conto delle sostanziali fluttuazioni del cambio fra il dollaro e le altre valute.

Nel momento in cui una classe conclude operazioni di copertura incrociata (per esempio utilizzando una valuta diversa dalla valuta di denominazione del titolo coperto), la classe sarà esposta al rischio che le variazioni del valore della valuta utilizzata per la copertura non siano perfettamente correlate alle variazioni del valore della valuta di denominazione dei titoli e ciò potrebbe comportare delle perdite sia sulla transazione di copertura sia sui titoli o sugli attivi sottostanti.

Se il tasso di interesse o il tasso di cambio tra la valuta di riferimento e la valuta utilizzata per la copertura subisce fluttuazioni inattese, i vantaggi previsti dai contratti a termine potrebbero non concretizzarsi ovvero potrebbero essere subite perdite di modo che la classe potrebbe trovarsi in una situazione peggiore che se tale strategia non fosse stata utilizzata. Inoltre, la correlazione tra la fluttuazione dei prezzi di tali strumenti e quella dei prezzi dei titoli e delle valute coperte o utilizzate per finalità di copertura non sarà perfetta e potrebbe comportare perdite impreviste. Le fluttuazioni impreviste dei prezzi delle valute potrebbero tradursi in un rendimento globale meno elevato per la classe rispetto al caso in cui tali contratti non fossero stati conclusi.

4) Rischi connessi ai mercati emergenti

È probabile che le operazioni nei mercati emergenti esponano l'investitore a rischi aggiuntivi significativi, in quanto la regolamentazione di questi mercati non offre le stesse garanzie di tutela dell'investitore. Devono essere presi in considerazione anche i rischi connessi alla situazione politica ed economica del paese di origine della società emittente.

In alcuni paesi sussiste il rischio di espropriazione dei beni, di imposta di confisca, di instabilità politica o sociale o di sviluppi diplomatici che potrebbero influire sugli investimenti effettuati in questi paesi. Le informazioni su taluni valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e finanziari possono essere meno accessibili al pubblico e le entità possono non essere soggette a obblighi di revisione contabile, contabilità o registrazione assimilabili a quelli a cui alcuni investitori sono abituati. Il volume di alcuni mercati finanziari, sebbene generalmente in aumento, è, nella maggior parte dei casi, notevolmente inferiore a quello della maggior parte dei mercati sviluppati e i titoli di molte società sono meno liquidi e i loro prezzi sono più volatili rispetto ai titoli di società assimilabili sui mercati più grandi. In diversi di questi paesi, i livelli di vigilanza e regolamentazione dei mercati, delle istituzioni finanziarie e degli emittenti sono estremamente diversi rispetto ai paesi sviluppati. Inoltre, le esigenze ed i limiti imposti in alcuni paesi agli investitori stranieri possono influenzare le operazioni di alcuni comparti. Le modifiche legislative o le misure di controllo delle contrattazioni a posteriori su un investimento possono rendere problematico il rimpatrio del fondo. Possono inoltre insorgere rischi di perdita dovuti alla

manca di adeguati sistemi di trasferimento, di determinazione dei prezzi, di contabilità e di custodia. I rischi di frode legati alla corruzione e alla criminalità organizzata non sono trascurabili.

I sistemi di regolamento delle transazioni nei paesi emergenti possono essere meno efficienti rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Vi è dunque un rischio che il regolamento delle transazioni sia ritardato e che le liquidità o i titoli dei comparti siano minacciati a causa di anomalie a tali sistemi. In particolare, la prassi di mercato può esigere che il pagamento sia effettuato prima del ricevimento dei titoli acquistati o che la consegna di un titolo sia effettuata prima del ricevimento del prezzo. In simili casi il fallimento di un broker o di una banca attraverso i quali deve essere effettuata la transazione comporterà una perdita per i comparti che investono in titoli dei paesi emergenti.

5) Rischi connessi agli investimenti nei mercati cinesi

Gli investimenti nei mercati emergenti come la Repubblica Popolare Cinese espongono i comparti coinvolti a un livello di rischio di mercato più elevato rispetto agli investimenti in un paese sviluppato.

Questo implica, tra l'altro, una maggiore volatilità dei mercati, un volume di scambi inferiore, instabilità politica ed economica, rischi di mancato regolamento, maggiori rischi di chiusura dei mercati e maggiori limiti governativi agli investimenti esteri rispetto a quelli tipici dei mercati sviluppati.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che da oltre 50 anni il governo cinese ha adottato un sistema di economia pianificata. Il governo cinese ha attuato riforme economiche basate sul decentramento e sull'uso delle forze di mercato nello sviluppo dell'economia cinese. Queste riforme hanno portato a una crescita economica e a un progresso sociale significativi nel paese.

Il tasso di cambio utilizzato per i comparti che investono in Renminbi è relativo al Renminbi offshore ("CNH") e non al Renminbi onshore ("CNY"). Il valore del CNH può differire, forse in modo significativo rispetto al CNY a causa di una serie di fattori, tra cui le politiche di controllo dei cambi e le restrizioni che possono essere applicate al rimpatrio dal governo cinese, nonché altre forze di mercato esterne.

Visti questi rischi, la società di gestione del fondo prenderà tutte le misure necessarie per assicurare in maniera permanente la liquidità globale dei comparti interessati.

Rischi politici e sociali

Gli investimenti in Cina saranno sensibili agli sviluppi politici, sociali e diplomatici che potranno verificarsi in Cina o in relazione alla Cina. Qualsiasi cambiamento nella politica cinese potrebbe avere un impatto negativo sui mercati dei valori mobiliari cinesi e sulla performance del Comparto.

Rischio economico

L'economia cinese si differenzia da quella della maggior parte dei paesi sviluppati per molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione del governo all'economia, il livello di sviluppo, il tasso di crescita e il controllo delle valute straniere. Il quadro normativo e giuridico per i mercati dei capitali e le imprese in Cina non è ben sviluppato come quello dei paesi sviluppati.

L'economia cinese è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Tuttavia, questa crescita potrebbe continuare o meno e potrebbe non interessare allo stesso modo i diversi settori dell'economia cinese. Tutti questi fattori possono avere un impatto negativo sulla performance del Comparto.

Rischi legali e normativi

Il sistema giuridico cinese si basa su leggi e regolamenti scritti. Tuttavia, molte di queste leggi e regolamenti non sono ancora state verificate nella realtà e la loro applicabilità non è ancora chiaramente definita. In particolare, le norme che disciplinano i cambi in Cina sono relativamente nuove e la loro applicazione è incerta. Tali regolamenti autorizzano inoltre la China Securities Regulatory Commission e la State Administration of Foreign Exchange ad esercitare la propria discrezionalità nell'interpretazione dei regolamenti, il che potrebbe aumentare le incertezze circa la loro applicazione.

Rischio fiscale

Le norme fiscali applicate dalle autorità fiscali della RPC in questo settore non sono chiare. Poiché l'accantonamento del Fondo si basa sulle attuali pratiche di mercato e la comprensione delle norme fiscali da parte del Fondo, qualsiasi cambiamento nelle pratiche di mercato o nell'interpretazione delle norme fiscali cinesi potrebbe influire su tale accantonamento e far sì che sia superiore o inferiore al necessario. Di conseguenza, questo può rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio per gli investitori, a seconda dell'esito finale della tassazione delle plusvalenze, del livello di accantonamento e del momento in cui hanno sottoscritto e/o rimborsato le loro azioni del Comparto.

Il mercato delle azioni cinesi di Classe A

Le azioni cinesi di Classe A sono quotate e negoziate sui mercati azionari nazionali della Cina continentale, ovvero la Borsa di Shanghai e la Borsa di Shenzhen. L'acquisto e la proprietà di azioni cinesi di classe A è generalmente riservata agli investitori cinesi ed è disponibile solo per gli investitori stranieri in base a determinati quadri normativi nella RPC. Quando il Comparto è investito in titoli negoziati nella RPC, il rimpatrio di fondi dalla RPC può essere soggetto alle normative locali in vigore applicabili di volta in volta. Vi sono incertezze sull'applicazione delle normative locali cinesi e non è certo che in futuro non vi saranno restrizioni al rimpatrio dei fondi del Comparto verso la RPC.

Inoltre, poiché potrebbero esserci limiti al numero totale di azioni acquistate dagli investitori in società cinesi quotate in borsa, la capacità del Comparto di investire in azioni cinesi di Classe A potrebbe essere limitata e/o influenzata.

Azioni di Classe A e altre azioni

In linea di principio, l'emissione di diverse categorie di azioni della stessa società offerte in diverse borse in valute diverse può comportare una differenza nel rating e nei risultati delle diverse categorie di azioni a causa delle particolarità della borsa e/o delle valute interessate. Pertanto, tale differenza non riflette necessariamente una differenza significativa e fondamentale nel valore essenziale dell'azione. Qualsiasi tipo di performance gap comporta il rischio di scostamenti significativi nello sviluppo futuro della classe di azioni interessata e di un possibile crollo delle borse al fine di correggere tale gap.

In particolare, poiché in passato gli investitori nazionali potevano negoziare soltanto azioni cinesi di classe A, il governo cinese ha adottato misure per influenzare le decisioni di investimento dei detentori di tali azioni, il che ha portato in particolare ad una domanda pressante da parte degli investitori nazionali e a una possibile sopravvalutazione delle azioni cinesi di classe A rispetto alle azioni cinesi di classe B o H delle stesse società, che potrebbe ancora influire sulla futura situazione del mercato.

Dichiarazione di interesse

Secondo le leggi, le norme e i regolamenti della Cina continentale, se un comparto detiene o controlla azioni (su base aggregata, vale a dire includendo azioni emesse localmente nella Cina continentale e all'estero della stessa società costituita nella Cina continentale e quotata in una borsa della Cina continentale) che sono detenute tramite Stock Connect (come definito di seguito), QFII/RQFII o altri canali di investimento in una società quotata della Cina continentale al di sopra di una certa soglia che può essere specificata di volta in volta, il Comparto deve dichiarare tale interesse entro un determinato periodo e non deve acquistare o vendere tali azioni durante tale periodo. Il Comparto interessato deve inoltre dichiarare qualsiasi modifica sostanziale della sua partecipazione azionaria.

Tali informazioni possono esporre le attività del Comparto interessato al pubblico con un impatto negativo sulla performance del Comparto.

Quando una società costituita nella Cina continentale possiede sia azioni cinesi di classe H quotate in SEHK, sia azioni cinesi di classe A quotate in SSE o SZSE (come definite di seguito), se il Comparto è interessato a superare una determinata soglia (come di volta in volta specificata) di una qualsiasi classe di azioni con diritto di voto (incluse le azioni cinesi di classe A acquisite tramite Stock Connect) in questa società costituita nella Cina continentale, il Comparto è soggetto a un obbligo di comunicazione ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance (Cap 571) (la "SFO"). La parte XV della SFO non si applica quando la società costituita nella Cina continentale non abbia azioni quotate nella SEHK.

Limitazioni di proprietà straniera

La legislazione della Cina continentale fissa un limite al numero di azioni che un investitore straniero (compreso un Comparto) è autorizzato a detenere in un'unica entità di società della Cina continentale, nonché un limite alle

partecipazioni combinate massime di tutti gli investitori stranieri in un'unica entità di società della Cina continentale.

Questi limiti di proprietà estera possono essere applicati su base aggregata (ossia a tutte le azioni emesse sul mercato interno ed estero dalla stessa società quotata, indipendentemente dal fatto che le relative partecipazioni siano detenute da Stock Connect, dal regime QFII/RQFII o da altri canali di investimento). Il limite unico per gli investitori stranieri è attualmente fissato al 10% delle azioni di una holding cinese continentale e il limite complessivo per gli investitori stranieri è attualmente fissato al 30% delle azioni di una holding cinese continentale. Tali limiti possono essere modificati di volta in volta.

Valute e tassi di cambio

Il prezzo delle azioni cinesi di classe A è fissato in RMB e il governo cinese controlla le future fluttuazioni dei tassi di cambio e la conversione valutaria. Il tasso di cambio varia in base a un paniere di valute estere, per cui in futuro tale tasso di cambio potrebbe variare significativamente rispetto al dollaro USA e al dollaro di Hong Kong o ad altre valute estere. Attualmente non esiste un mercato o uno strumento su cui un investitore possa effettuare operazioni di copertura per ridurre efficacemente il rischio di cambio del RMB e non vi è alcuna garanzia che strumenti adatti alla copertura valutaria saranno disponibili in qualsiasi momento in futuro. In particolare, qualsiasi deprezzamento del RMB ridurrà il valore dei dividendi e di altri redditi che un investitore possa ricavare dai suoi investimenti.

- Rischi connessi alle azioni Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Un Comparto può investire e avere accesso diretto ad alcune azioni cinesi di classe A ammissibili tramite Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen - Hong Kong Stock Connect (insieme denominate "Stock Connect"). Stock Connect è un programma di contrattazione e compensazione di titoli sviluppato dalla Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK"), dalla Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC"), dalla China Securities Depository and Clearing 40 Corporation Limited ("ChinaClear"), dalla Shanghai Stock Exchange ("SSE") e dalla Shenzhen Stock Exchange ("SZSE"), rispettivamente, per fornire reciproco accesso ai mercati finanziari tra la RPC (ad eccezione di Hong Kong, Macao e Taiwan) ("Cina continentale") e Hong Kong. In un comunicato stampa congiunto emesso dalla Securities and Futures Commission e dalla China Securities Regulatory Commission ("CSRC") il 10 novembre 2014, le contrattazioni su Stock Connect sono iniziate il 17 novembre 2014.

Stock Connect include un Northbound Trading Link (per gli investimenti in azioni cinesi di Classe A) attraverso il quale gli investitori, attraverso i loro broker di Hong Kong e una società di servizi di negoziazione titoli che sarà costituita da SEHK, possono impartire ordini di negoziazione di azioni idonee quotate e negoziate sulle SSE o SZSE, rispettivamente indirizzando gli ordini alle SSE o SZSE.

Nell'ambito di Stock Connect, gli investitori stranieri (compreso il Comparto) possono essere autorizzati, nel rispetto delle norme e dei regolamenti di volta in volta emessi/modificati, a negoziare alcuni titoli idonei (incluse le azioni cinesi di classe A) quotati e negoziati rispettivamente sull'SSE o sull'SZSE (collettivamente denominati "titoli cinesi") attraverso il Northbound Trading Link.

I titoli cinesi quotati in SSE disponibili tramite Shanghai - Hong Kong Stock Connect comprendono tutte le azioni che di volta in volta compongono l'indice SSE 180 e l'indice SSE 380, nonché tutte le azioni cinesi di classe A quotate sull'SSE che non fanno parte dei titoli che compongono i relativi indici, ma le cui corrispondenti azioni cinesi di classe H sono quotate sull'SSE, ad eccezione (i) di quelle non quotate sul Renminbi (RMB) e (ii) di quelle incluse nel risk alert board (tabella di attenzione). L'elenco degli strumenti finanziari ammissibili può essere modificato di tanto in tanto previa verifica e approvazione da parte delle autorità di regolamentazione cinesi competenti.

I titoli cinesi quotati nella SZSE disponibili attraverso Shenzhen - Hong Kong Stock Connect includono tutte le azioni che comprendono l'indice SZSE e l'indice SZSE Small/Mid Cap Innovation che ha una capitalizzazione di mercato di almeno 6 miliardi di RMB, e tutte le azioni cinesi di classe A quotate nella SZSE che non sono incluse come azioni costitutive dei relativi indici, ma che hanno le corrispondenti azioni cinesi di classe H quotate nella SEHK, ad eccezione (i) delle azioni quotate nella SZSE che non sono negoziate in renminbi (RMB) e (ii) delle azioni quotate nella SZSE che sono incluse nel "risk alert board". L'elenco degli strumenti finanziari ammissibili può essere modificato di tanto in tanto previa verifica e approvazione da parte delle autorità di regolamentazione cinesi competenti.

Maggiori informazioni su Stock Connect sono disponibili online sul sito web:
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm

Regole del mercato interno

Un principio fondamentale della negoziazione di titoli attraverso Stock Connect è che le leggi, le norme e i regolamenti del mercato mobiliare nazionale applicabile si applicano agli investitori in tali titoli. Per quanto riguarda i titoli cinesi, la Cina continentale è il mercato interno e il Comparto deve pertanto rispettare le leggi, le norme e i regolamenti della Cina continentale. In caso di violazione di tali leggi, norme o regolamenti, la borsa interessata (SSE o SZSE, rispettivamente) ha il potere di condurre un'indagine e può richiedere ai partecipanti della borsa SEHK di fornire informazioni sul Comparto e assistenza nelle indagini. Tuttavia, alcuni requisiti legali e regolamentari di Hong Kong continueranno ad applicarsi anche alla negoziazione di titoli cinesi.

Rischio di liquidità e volatilità

L'esistenza di un mercato di negoziazione liquido per le azioni cinesi di classe A può dipendere dall'esistenza di domanda e offerta di tali azioni. Il prezzo al quale i titoli possono essere acquistati o venduti dal Comparto e il valore netto d'inventario del Comparto possono essere influenzati negativamente se il mercato azionario cinese di Classe A è limitato o assente. Il mercato delle azioni cinesi di classe A in Cina può essere più volatile e instabile (ad esempio, a causa del rischio di sospensione di una particolare azione o di un intervento governativo). La volatilità dei mercati e le difficoltà di regolamento nei mercati cinesi delle azioni cinesi di classe A possono anche portare a fluttuazioni significative dei prezzi dei titoli negoziati su questi mercati e, di conseguenza, influenzare il valore del Comparto.

Rischio di limitazioni delle quote

C'è una quota giornaliera che limita il valore massimo di tutte le transazioni di acquisto che possono essere eseguite per ogni giorno di negoziazione ("Quota Giornaliera"). La quota giornaliera può essere modificata di volta in volta senza preavviso. SEHK, SSE e SZSE, rispettivamente, possono anche fissare prezzi e altre restrizioni sugli ordini di acquisto per impedire l'uso o il fittizio raggiungimento della quota giornaliera. Tali quote e altre restrizioni possono limitare la capacità del Comparto di investire in titoli cinesi in modo tempestivo e il Comparto potrebbe non essere in grado di perseguire efficacemente la propria politica di investimento. Il Comparto può vendere i propri titoli cinesi indipendentemente dal fatto che la quota giornaliera sia stata superata o meno.

Rischio di sospensione

SEHK, SSE e SZSE si riservano il diritto di sospendere le contrattazioni, se necessario, per garantire un mercato ordinato ed equo e per gestire prudentemente i rischi che potrebbero influire negativamente sulla capacità del Comparto di accedere al mercato cinese.

Differenze nel giorno di negoziazione

Stock Connect opera nei giorni in cui i mercati della Cina continentale e di Hong Kong sono aperti per la negoziazione e in cui le banche dei mercati interessati sono aperte nei corrispondenti giorni di regolamento. È quindi possibile che ci siano giornate di normale negoziazione per il mercato cinese continentale, ma gli investitori di Hong Kong (come il Comparto) non possono effettuare alcuna transazione tramite Stock Connect. Il Comparto può essere soggetto a un rischio di fluttuazione dei prezzi dei titoli cinesi nel periodo in cui lo Stock Connect non è negoziato di conseguenza.

Assenza di giorni di negoziazione

È vietato nello stesso giorno effettuare operazioni nei mercati azionari cinesi di classe A della Cina continentale. Se il Comparto acquista titoli cinesi il giorno T, può vendere i titoli cinesi solo al termine o dopo la liquidazione (normalmente il giorno T+1).

Nessuna operazione e trasferimento fuori borsa

Con poche eccezioni, i titoli cinesi non possono essere negoziati o trasferiti se non attraverso Stock Connect.

Nessun trading manuale o per blocchi

Non ci sarà alcuna possibilità di trading manuale o per blocchi attraverso Stock Connect.

Fare un ordine

Le regole Stock Connect, consentono soltanto ordini a prezzo limitato con un prezzo definito; gli ordini di acquisto possono essere eseguiti al miglior prezzo corrente o ad un prezzo inferiore e gli ordini di vendita possono essere eseguiti al prezzo specificato o ad un prezzo superiore. Non saranno accettati ordini sul mercato.

Limiti di prezzo

I titoli cinesi sono soggetti ad un limite generale di prezzo di $\pm 10\%$ in base al prezzo di chiusura del giorno di negoziazione precedente. Inoltre, i titoli cinesi inclusi nella tabella di attenzione dei rischi sono soggetti a un limite di prezzo del $\pm 5\%$ in base al prezzo di chiusura del giorno di negoziazione precedente. Il limite di prezzo può essere modificato di volta in volta. Tutti gli ordini di titoli cinesi devono rientrare nel limite di prezzo.

Delisting delle società quotate in borsa di SSE e SZSE

In base alle norme SSE e SZSE, se una società quotata viene ritirata dalla quotazione o se il suo funzionamento è instabile per ragioni finanziarie o di altro tipo, tali da poter essere ritirata dalla quotazione o da esporre gli interessi degli investitori a danni indebiti, la società quotata sarà citata e trasferita al comitato di attenzione sui rischi. Qualsiasi modifica della tabella di attenzione dei rischi può essere effettuata senza preavviso. Se un titolo cinese inizialmente idoneo per la negoziazione su Stock Connect viene successivamente trasferito nella tabella di allerta dei rischi, il Comparto potrà soltanto vendere il titolo cinese in questione e non potrà più acquistarlo.

Titoli cinesi speciali

La SEHK accetterà o designerà titoli che non soddisfano più i criteri di idoneità per i titoli cinesi. Titoli come titoli cinesi speciali (a condizione che rimangano quotati rispettivamente sull'SSE o sull'SZSE). Inoltre, tutti i titoli o opzioni (che non sono idonei alla negoziazione su Stock Connect) ricevuti dal Comparto a seguito di una distribuzione di diritti, conversione, acquisizione, altre transazioni di titoli o attività di negoziazione anomale saranno accettati o designati dalla SEHK come titoli cinesi speciali. Il Comparto può vendere, e non acquistare, solo "Special Chinese Securities".

Restrizioni alle vendite imposte dal monitoraggio del "front-end"

La normativa cinese richiede che prima di poter vendere un'azione, un investitore debba avere abbastanza azioni in conto; in caso contrario, SSE e SZSE, rispettivamente, rifiutano l'ordine di vendita in questione. SEHK effettuerà una verifica pre-negoziazione degli ordini di vendita di titoli cinesi dei suoi partecipanti (ossia degli intermediari di titoli mobiliari) per garantire che non vi siano vendite eccessive. Di conseguenza, un intermediario attraverso il quale il Comparto immette un ordine di vendita può rifiutarlo se il Comparto non dispone di un numero sufficiente di titoli cinesi disponibili sul proprio conto all'orario limite applicabile specificato da tale intermediario o se vi è stato un ritardo o un'inadempienza nel trasferimento dei titoli cinesi in questione su un conto di compensazione del broker.

Rischio di default di ChinaClear

HKSCC e ChinaClear stabiliscono legami di compensazione e ciascuna di esse partecipa all'altra per facilitare la compensazione e il regolamento delle operazioni transfrontaliere. In qualità di controparte centrale nazionale del mercato cinese dei titoli, ChinaClear gestisce una rete completa di infrastrutture per la compensazione, il regolamento e la detenzione dei titoli. ChinaClear ha stabilito un quadro di gestione del rischio e misure approvate e controllate dal CSRC. Il rischio di default di ChinaClear è considerato basso.

In caso default remoto di ChinaClear con conseguente dichiarazione di inadempienza, HKSCC ha dichiarato che sarà sua facoltà (ma senza obbligo di procedere) avviare un'azione legale o procedere per ottenere da ChinaClear il recupero dei titoli e dei fondi cinesi in sospeso attraverso i canali legali disponibili o attraverso la liquidazione di ChinaClear (se applicabile).

Poiché ChinaClear non contribuisce al fondo di garanzia HKSCC, l'HKSCC non utilizzerà il suo fondo di garanzia per coprire eventuali perdite residue derivanti dalla liquidazione delle posizioni di ChinaClear. HKSCC a sua volta distribuirà i titoli cinesi e/o gli importi recuperati ai partecipanti alla compensazione pro rata. L'intermediario attraverso il quale il Comparto negozia a sua volta distribuirà titoli cinesi e/o denaro cinese nella misura in cui essi sono recuperati direttamente o indirettamente da HKSCC.

Sebbene la probabilità di un default da parte di ChinaClear sia considerata bassa, in caso di un tale evento, il Comparto potrebbe subire ritardi nel processo di raccolta o potrebbe non essere in grado di recuperare completamente le proprie perdite da ChinaClear.

Le azioni cinesi di classe A negoziate tramite Stock Connect sono emesse in forma scritturale, pertanto gli investitori come il Comparto non deterranno alcuna azione cinese di classe A fisica. Hong Kong e gli investitori stranieri, come il Comparto, che hanno acquistato titoli cinesi attraverso la negoziazione Northbound, dovrebbero mantenere i titoli cinesi nei conti titoli dei loro intermediari o depositari presso il sistema centrale di compensazione e regolamento gestito da HKSCC per la compensazione di titoli registrati o negoziati in SEHK. Ulteriori informazioni sulle procedure di conservazione relative allo Stock Connect sono disponibili su richiesta presso la sede legale del Fondo.

Rischio di fallimento dell'HKSCC

Qualsiasi azione o mancanza di azione da parte di HKSCC o qualsiasi mancanza o ritardo da parte di HKSCC nell'adempimento dei suoi obblighi può comportare il mancato regolamento dei titoli cinesi e/o dei relativi fondi e la possibilità per il Comparto di accedere al mercato cinese continentale sarà compromessa e il Comparto potrebbe subire perdite di conseguenza.

Rischio operativo

Stock Connect offre a Hong Kong e agli investitori stranieri, come il Comparto, un nuovo canale per accedere direttamente alla borsa cinese. Stock Connect si basa sul funzionamento dei sistemi operativi degli operatori di mercato interessati. Gli operatori di mercato possono partecipare a questo programma a condizione che soddisfino determinati requisiti in materia di tecnologia informatica, gestione del rischio e altri requisiti che possono essere specificati dalla borsa o dalla camera di compensazione competente.

Va notato che i regimi dei valori mobiliari e gli ordinamenti giuridici dei due mercati differiscono notevolmente e che, affinché il programma di test funzioni, i partecipanti al mercato potrebbero dover affrontare costantemente le questioni derivanti da tali differenze.

Inoltre, la "connettività" dei programmi Stock Connect richiede l'instradamento transfrontaliero degli ordini. Ciò richiede lo sviluppo di nuovi sistemi informatici da parte della SEHK e dei partecipanti allo scambio (ad esempio, un nuovo sistema di instradamento degli ordini ("China Stock Connect System") che la SEHK deve creare e al quale i partecipanti allo scambio devono collegarsi). Non vi è alcuna garanzia che i sistemi della SEHK e dei partecipanti al mercato funzioneranno correttamente o continueranno ad essere adatti ai cambiamenti e agli sviluppi di entrambi i mercati. Nel caso in cui i sistemi in questione non funzionino correttamente, le operazioni in entrambi i mercati previsti dal programma potrebbero essere interrotte. La capacità del Comparto di accedere al mercato delle azioni cinesi di classe A (e quindi di perseguire la propria strategia di investimento) ne risentirà negativamente.

Accordi di nomina per la detenzione di azioni cinesi di classe A

I titoli cinesi acquistati dal Comparto saranno detenuti dal relativo subdepositario nei conti del sistema centrale di Hong Kong di compensazione e regolamento Hong Kong Central Clearing and Settlement System ("CCASS") gestito da HKSCC. HKSCC a sua volta detiene i titoli cinesi come "titolare designato", attraverso un conto titoli a suo nome registrato presso ChinaClear.

Pare che il Comparto abbia la proprietà effettiva dei titoli cinesi in base alle leggi della Cina continentale.

Tuttavia, va notato che la natura esatta e le modalità di applicazione dei diritti e degli interessi del Comparto ai sensi del diritto cinese continentale non sono certe e che sono stati pochi i casi riguardanti una struttura di conti registrati dinanzi ai tribunali della Cina continentale.

Va inoltre osservato che, come per altri sistemi di compensazione o depositari centrali di titoli, HKSCC non è tenuta a far valere i diritti del Comparto presso i tribunali della Cina continentale. Se il Comparto desidera far valere i propri diritti di proprietà effettiva dinanzi ai tribunali continentali, dovrà esaminare le questioni legali e procedurali al momento opportuno.

Segregazione

Il conto titoli aperto presso ChinaClear a nome di HKSCC è un conto omnibus, che comprende un insieme misto di titoli cinesi appartenenti a più di un proprietario finale. I titoli cinesi saranno separati solo in conti aperti presso

HKSCC dai partecipanti alla compensazione e in conti aperti presso i subdepositari interessati dai loro clienti (compreso il Comparto).

Indennizzo dell'investitore

Gli investimenti del Comparto attraverso le contrattazioni Northbound nell'ambito dello Stock Connect non saranno coperti dal fondo di indennizzo degli investitori di Hong Kong Investor Compensation Fund. L'*Investor Compensation Fund di Hong Kong* è stato creato per compensare gli investitori di qualsiasi nazionalità che subiscono perdite finanziarie a causa del fallimento di un intermediario autorizzato o di un'istituzione finanziaria in relazione a prodotti negoziati in una borsa di Hong Kong. Poiché gli eventi di default nelle contrattazioni Nordbound tramite Stock Connect non riguardano prodotti quotati o negoziati su SEHK o Hong Kong Futures Exchange Limited, essi non saranno coperti dal *Fondo di indennizzo degli investitori Investor Compensation Fund*.

D'altra parte, poiché il Comparto effettua contrattazioni Northbound attraverso intermediari d'investimento di titoli mobiliari a Hong Kong, ma non nella RPC, essi non sono protetti dal China Securities Investor Protection Fund nella RPC.

Commissioni di negoziazione

Oltre al pagamento delle commissioni di negoziazione e delle imposte di bollo relative alla negoziazione di azioni cinesi di classe A, il Comparto può essere soggetto a nuove commissioni di portafoglio, imposte sui dividendi e imposte sul reddito sui trasferimenti di azioni che devono ancora essere determinate dalle autorità competenti.

Rischio normativo

Le norme Stock Connect sono regolamenti dipartimentali con effetto legale nella RPC. Tuttavia, l'applicazione di tali norme non è stata verificata e non vi è alcuna garanzia che i tribunali cinesi le riconosceranno, ad esempio nelle procedure di liquidazione di società cinesi.

La natura di Stock Connect è innovativa ed è soggetta alle normative promulgate dalle autorità di regolamentazione e alle norme di attuazione stabilite dalle borse valori della RPC e di Hong Kong. Inoltre, di tanto in tanto le autorità di regolamentazione possono promulgare nuove norme per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere e l'applicazione della normativa in materia di transazioni transfrontaliere nell'ambito di Stock Connect.

I regolamenti non sono ancora stati testati e non vi è alcuna certezza circa la loro applicazione. Inoltre, la normativa vigente è soggetta a modifiche. Non vi è alcuna garanzia che Stock Connect non venga cancellato. Il Comparto può essere influenzato negativamente da questi cambiamenti.

Fiscalità

In data 14 novembre 2014, il Ministero delle Finanze, lo Stato dell'Amministrazione Fiscale e il CSRC hanno pubblicato congiuntamente una notifica relativa alla norma fiscale di Shanghai - Hong Kong Stock Connect ai sensi della Caishui 2014 n. 81 ("Notifica n. 81"). Ai sensi della Notifica n. 81, a partire dal 17 novembre 2014 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società sarà temporaneamente esentata per le plusvalenze realizzate da investitori di Hong Kong o stranieri (compreso il Comparto) che contrattino azioni cinesi di Classe A tramite Shanghai - Hong Kong Stock Connect. Tuttavia, Hong Kong e gli investitori stranieri sono tenuti a pagare una tassa sui dividendi e/o azioni gratuite all'aliquota del 10% che sarà trattenuta e pagata all'autorità competente dalle società quotate.

Tuttavia, l'esenzione può essere modificata, soppressa o revocata in futuro. In tal caso, potrebbe sorgere in futuro una passività fiscale con effetto retroattivo. Vi è inoltre il rischio che le autorità fiscali della Cina continentale possano cercare di riscuotere l'imposta con effetto retroattivo, senza dare alcun preavviso. In caso di riscossione di tale imposta, l'onere fiscale sarebbe a carico del Comparto. Tuttavia, tale responsabilità può essere attenuata in virtù di una convenzione fiscale applicabile.

6) Rischi legati all'investimento sul mercato brasiliano

Gli investimenti in titoli di società brasiliane sono oggetto di interventi regolamentari ed economici che il governo brasiliano ha sovente effettuato nel passato quali la fissazione del controllo dei salari e dei prezzi, il blocco dell'accesso ai conti bancari, l'imposizione di controlli sul cambio e la limitazione delle importazioni. Gli investimenti sono altresì soggetti ad alcune restrizioni sugli investimenti esteri conformemente alle condizioni

previste dalla legge brasiliana. L'economia brasiliana è tuttora soggetta a tassi di inflazione elevati e ad un livello elevato di debito che possono soffocare la crescita economica. Nonostante lo sviluppo rapido degli ultimi anni, il Brasile soffre ancora di livelli elevati di corruzione, di criminalità e di disparità nei redditi. È possibile che tali situazioni conducano nel futuro a disordini sociali e a rivolgimenti politici che possono avere effetti negativi sugli investimenti del Fondo.

7) Rischi legati agli investimenti in altri OICVM/OIC

L'investimento in altri OICVM o altri OIC può comportare una duplicazione di alcuni costi e spese a carico del Comparto e tali investimenti possono generare una duplicazione di spese e commissioni che sono prelevate a livello del Fondo e a livello degli OICVM e/o altri OIC nei quali lo stesso investe.

8) Rischi connessi agli investimenti in strumenti derivati

I derivati comportano una serie di rischi e vincoli. I rischi inerenti a questi prodotti dipendono fortemente dalle posizioni assunte dal Fondo. La perdita è in alcuni casi limitata all'importo del premio investito, ma in altri casi può diventare significativa.

L'utilizzo di strumenti derivati, quali contratti a termine, contratti d'opzione, warrant, contratti a termine over-the-counter, swaps e swaptions, implica rischi ulteriori. La capacità di utilizzare positivamente questi strumenti dipende dalla capacità dei gestori di prevedere con precisione le variazioni dei corsi azionari, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute o di altri fattori economici e dall'accessibilità dei mercati liquidi. Se le aspettative dei gestori sono errate, o se i derivati non funzionano come previsto, possono risultare perdite maggiori rispetto a quelle che si otterrebbero se tali strumenti derivati non fossero stati utilizzati.

In alcuni casi, l'uso dei suddetti strumenti può avere un effetto leva. Tale effetto leva aumenta i rischi, poiché le perdite possono essere sproporzionate rispetto all'importo investito in questi strumenti. Questi strumenti sono altamente volatili e i loro valori di mercato possono essere soggetti a fluttuazioni significative.

9) Rischi connessi all'investimento in titoli di debito

L'investimento in titoli di debito espone l'Investitore al rischio di incapacità dell'emittente o del garante di far fronte al rimborso del capitale e degli interessi dell'obbligazione (rischio di credito). Questi titoli possono anche essere soggetti alla volatilità dei prezzi a causa di fattori quali la sensibilità dei tassi di interesse, la percezione del mercato della solvibilità dell'emittente e la liquidità generale del mercato.

I titoli a basso rating sono per loro natura più propensi a reagire a eventi che incidono sui rischi di mercato e di credito rispetto ai titoli a rating più elevato, che reagiranno principalmente alle variazioni del livello generale dei tassi di interesse. La Società di Gestione terrà conto, per ciascun Comparto, contemporaneamente del rischio di credito e del rischio di mercato per prendere le decisioni di investimento. In particolare, nel caso di valori mobiliari complessi, essi possono anche essere più volatili, meno liquidi e più difficili da valutare rispetto a titoli meno complessi. La tempistica degli acquisti e delle vendite di obbligazioni di debito può comportare un apprezzamento o un deprezzamento del capitale e il valore delle obbligazioni di debito generalmente varia inversamente ai tassi di interesse prevalenti.

Un Comparto potrà investire in titoli soggetti alla Rule 144A, che sono titoli a offerta riservata e che pertanto possono essere venduti esclusivamente ad alcuni investitori istituzionali consentiti (i cui termini sono definiti nella legge degli Stati Uniti denominata "Securities Act del 1933" e successive modifiche ed integrazioni). Nella misura in cui tali titoli vengono negoziati tra un numero limitato di investitori, alcuni titoli soggetti alla Rule 144A possono essere illiquidi e presentare un rischio per il Portafoglio poiché tali titoli non potranno essere venduti rapidamente ovvero potranno essere venduti a condizioni di mercato sfavorevoli.

10) Rischi legati all'investimento in titoli mortgage-backed (garantiti da ipoteca) o asset-backed ("ABS")

Rischio di credito: Alcuni mutuatari possono non rispettare le obbligazioni legate alla loro ipoteca, oppure le garanzie sottostanti il finanziamento dei titoli mortgage-backed possono venire meno. Un comparto può investire parzialmente in titoli mortgage-backed o asset-backed non garantiti da un governo, e ciò potrebbe rendere tale comparto soggetto a rischi di credito considerevoli.

Rischio del tasso di interesse: Variazioni del tasso d'interesse possono avere un impatto sostanziale su un comparto che investa in titoli mortgage-backed o asset-backed. Ciò nonostante, se i tassi d'interesse dovessero aumentare, il valore degli investimenti in un portafoglio del comparto potrebbe crollare in quanto il rendimento fisso delle obbligazioni perde di valore con l'aumento dei tassi d'interesse.

Un comparto che investe in titoli mortgage-backed o asset-backed può essere esposto ad un rischio di estensione e ad un rischio di prepagamento, ove entrambi questi rischi rappresentano un tipo di rischio del tasso di interesse:

- nei periodi in cui i tassi d'interesse aumentano, i mutuatari sottostanti possono liberare le loro obbligazioni ad un ritmo più lento del previsto, allungando così la vita media dei titoli mortgage-backed o asset-backed. Detto allungamento della durata delle obbligazioni può trasformare la natura di tali obbligazioni da breve termine, o medio termine, in lungo termine e diminuire pertanto il loro valore.
- nei periodi in cui i tassi d'interesse diminuiscono, i titoli mortgage-backed o asset-backed possono essere prepagati, riducendo così il loro rendimento, in quanto il comparto dovrà reinvestire i prepagamenti relativi ai titoli mortgage-backed o asset-backed, in investimenti a rendimento inferiore.

Rischio liquidità: Un comparto che investe in titoli mortgage-backed o asset-backed può essere esposto ad un rischio di liquidità se non riesce a vendere un'obbligazione nel momento e al prezzo più opportuni. Ecco quindi che un simile comparto può essere esposto ad un rischio liquidità più elevato rispetto ad un comparto che investa in altri tipi di obbligazioni.

Rischio di insolvenza: Infine, l'esercizio dei diritti a valere sugli attivi sottostanti o dati in garanzia può risultare difficile.

11) Rischi legati all'investimento in obbligazioni a rendimento elevato

Certe obbligazioni ad alto rendimento, con rating Ba1 o BB+, e rispettivamente rating inferiori di Moody's o Standard and Poor's sono molto speculative, implicano rischi maggiori rispetto ad obbligazioni di qualità superiore, come ad esempio la volatilità del prezzo, e il pagamento di capitale ed interessi può rivelarsi dubbio. Gli investitori potenziali sono pregati di fare attenzione a questo tipo di investimenti ad alto rischio che il comparto è autorizzato a fare. Rispetto ad obbligazioni con rating superiore, le obbligazioni con un rating inferiore a rendimento elevato tendono in genere ad essere più influenzate dagli sviluppi economici e legislativi, dalle variazioni delle condizioni finanziarie dei rispettivi emittenti, hanno un'incidenza di valore di default più elevata e sono meno liquide. Il comparto può altresì investire in obbligazioni a rendimento elevato di emittenti dei mercati di paesi emergenti, che potrebbero essere soggette ad incertezza sociale, economica e politica, oppure che potrebbero essere economicamente basate su pochi settori o settori interdipendenti.

I titoli di debito societari possono prevedere una cedola fissa, una cedola fissa e condizionata, o una cedola variabile, e possono comportare elementi di partecipazione simili ai diritti di conversione o scambio, ovvero alle garanzie destinate all'acquisizione di azioni dello stesso emittente, o di un altro emittente (ad es. obbligazioni sintetiche) o basate su una partecipazione condizionata ai livelli di fatturato, vendite e profitti.

12) Rischi connessi all'investimento in titoli in sofferenza (*distressed securities*)

- Titoli in sofferenza

Qualsiasi investimento in titoli in sofferenza può comportare dei rischi supplementari per un Comparto.

Tali titoli sono considerati essenzialmente come speculativi in relazione alla capacità dell'emittente di pagare gli interessi e il capitale ovvero di mantenere le altre condizioni dei documenti di emissione nel lungo termine. Gli stessi non sono generalmente garantiti e potrebbero essere subordinati ad altri titoli di debito dell'emittente in circolazione. Sebbene tali emissioni possano avere alcune caratteristiche di protezione, tali caratteristiche non sono in grado di controbilanciare le forti incertezze né l'importante esposizione a una congiuntura sfavorevole. Un Comparto potrebbe quindi perdere la totalità dei propri investimenti, essere obbligato ad accettare pagamenti in liquidità o titoli per un valore inferiore al proprio investimento iniziale e/o essere forzato ad accettare un pagamento su una durata più lunga. Il recupero degli interessi e del capitale potrebbe generare costi

supplementari a carico del Comparto. In tali condizioni, i rendimenti generati dagli investimenti del Comparto potrebbero non ricompensare adeguatamente gli azionisti rispetto ai rischi assunti.

- **Titoli in default**

Qualsiasi investimento in titoli in default può comportare dei rischi supplementari per un Comparto. Il fallimento di un emittente o di una controparte può comportare perdite per il Comparto. Il rischio dell'emittente riguarda l'impatto della situazione specifica dell'emittente interessato, che influisce sul prezzo di un titolo in parallelo con la situazione generale del mercato dei capitali. Anche un'attenta selezione dei titoli non può mai eliminare il rischio di perdite derivanti dal fallimento degli emittenti.

I titoli con un rating più elevato al momento dell'acquisizione possono essere declassati a titoli in sofferenza o in default ed esporre un Comparto ai rischi associati a tali titoli.

13) Rischi legati all'investimento diretto e indiretto in obbligazioni contingenti convertibili ("CoCo bond")

I CoCo bond sono obbligazioni che vengono automaticamente convertite in azioni dell'emittente al momento del verificarsi di un evento scatenante ("*Trigger Event*"). In particolare possono costituire *Trigger Event* la riduzione del livello di capitale dell'emittente al di sotto di certe soglie.

Il numero di azioni eventualmente concesse in futuro a seguito della predetta conversione dell'obbligazione è determinato da un meccanismo di conversione fissato in anticipo.

I CoCo bond sono generalmente emessi da istituzioni finanziarie al fine di rinforzare la solvibilità e aumentare automaticamente il capitale quando ciò sarà necessario.

Il rendimento dei CoCo bond non è legato alla performance positiva dell'emittente.

Si prega di far riferimento alla lista non esaustiva dei rischi sotto riportata:

Rischio legato all'attivazione di *Trigger Event*: le soglie di attivazione dei *Trigger Event* possono variare da uno strumento all'altro. È fondamentale per il Comparto poter valutare tutte le condizioni. Tali condizioni non sono uniformi per tutti i CoCo bond perciò la valutazione dei rischi può rivelarsi difficile vista la relativa opacità e complessità di questi strumenti.

Rischi legati alla valutazione: il valore intrinseco di un CoCo bond è di difficile determinazione. Si deve valutare la probabilità di accadimento di un *Trigger Event*, per esempio: valutare che il livello di capitale dell'emittente scenda sotto una soglia stabilita a priori. Inoltre occorre valutare un certo numero di fattori addizionali, condizioni di *Trigger Event*, rating dello strumento, effetto leva, spread del credito dell'emittente, frequenza della cedola... Alcuni di tali fattori sono trasparenti mentre altri possono essere più difficili da valutare (come la situazione regolamentare specifica dell'emittente, il suo comportamento relativamente al pagamento della cedola ed i rischi di contagio).

Rischio d'inversione della struttura del capitale: È possibile che il Comparto debba sopportare le perdite di capitale prima degli azionisti dell'emittente derivanti da un *Trigger Event* che avviene anticipatamente rispetto alle perdite di capitale degli azionisti.

Rischio d'estensione del ritardo di "Call": Alcuni CoCo bond sono emessi come strumenti perpetui e sono riscattabili secondo soglie predeterminate con riserva di approvazione da parte delle autorità di supervisione finanziaria. Non esiste quindi la garanzia che questi CoCo bond saranno riscattati alla loro scadenza ed il Comparto potrebbe non ricevere il proprio capitale alla data nella quale lo attende.

Rischi sconosciuti: la struttura dei CoCo bond è innovativa e manca quindi di esperienza probante. Nel caso di turbolenze sui mercati, la reazione degli attori finanziari è imprevedibile. Al momento dell'attivazione di un

Trigger Event esiste un rischio di propagazione delle turbolenze a tutta la categoria dei CoCo bond. Tali rischi possono essere incrementati in un ambiente illiquido.

Rischi di liquidità: la ridotta importanza di un mercato secondario ha un impatto negativo sulla liquidità dei CoCo bond.

Rischi di rendimento/sospensione del pagamento della cedola: il versamento della cedola dei CoCo bond può dipendere dalla volontà discrezionale dell'emittente e può essere sospeso in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e per tutta la durata. La sospensione del versamento della cedola può non essere legata ad una sospensione dei pagamenti da parte dell'emittente. I pagamenti sospesi non si cumulano ma vengono man mano cancellati. Ciò aumenta significativamente l'incertezza circa la valutazione dei CoCo bond. Peraltro è comunque possibile che l'emittente proceda al pagamento dei dividendi ai propri azionisti ed al pagamento della remunerazione variabile al proprio personale mentre il pagamento delle cedole è stato sospeso.

Rischio di perdita di capitale al momento della conversione: Al momento della conversione, il Comparto potrebbe rischiare di dover fronteggiare una riduzione sostanziale del valore nominale ovvero di ricevere azioni di un'impresa in difficoltà. En caso di conversione, l'obbligazione è generalmente subordinata, ciò significa che il detentore sarà rimborsato solo dopo gli altri obbligazionisti.

Rischi legati alle ridotte dimensioni del mercato: la dimensione del mercato per i CoCo bond è relativamente ridotta e ciò potrebbe creare dei limiti di capacità qualora crescano gli attivi del Comparto.

14) Rischi associati agli investimenti in Credit Linked Note ("CLN")

Le CLN si distinguono dai normali strumenti di debito perché la quantità di capitale e/o la cedola dipendono dal verificarsi di un evento di credito. Inoltre, i pagamenti (a scadenza o in anticipo) saranno attivati dall'assenza o dal verificarsi di un evento di credito e potrebbero essere inferiori all'importo totale dell'investimento iniziale dell'obbligazionista, che di conseguenza non riceverebbe il rimborso del prezzo di emissione o, se del caso, il prezzo di acquisto pagato dallo stesso come investimento. Il rischio associato alle CLN è paragonabile al rischio di un investimento diretto in prestiti del soggetto di riferimento. L'unica differenza è che il portatore di una CLN è esposto anche al rischio di credito dell'emittente. Così, gli obbligazionisti sono esposti al rischio di credito dell'emittente e al rischio di credito del soggetto di riferimento. Le obbligazioni combinate ad un'opzione di credito non beneficiano della garanzia del soggetto di riferimento, né tanto meno di una garanzia reale sotto forma di impegni del soggetto di riferimento. Al verificarsi di un evento di credito, il portatore non gode di alcun diritto di ricorso nei confronti del soggetto di riferimento. A seguito del verificarsi di un evento di credito, il portatore non riceverà alcun guadagno in caso di eventuale performance positiva associata al soggetto di riferimento.

15) Rischi associati agli investimenti in credit default swap ("CDS")

I CDS sono di gran lunga gli strumenti più comuni e più utilizzati sul mercato dei derivati. Consentono di eliminare il rischio di credito del rapporto di credito sottostante. Questa capacità di gestire separatamente il rischio di perdita aumenta le opportunità di diversificazione sistematica dei rischi e dei rendimenti. Con un CDS, un acquirente (c.d. *protection buyer*) è in grado di costituire una copertura contro certi rischi derivanti da rapporti di credito in cambio del pagamento di un premio periodico calcolato in base al valore nominale, allo scopo di trasferire il rischio di credito a un venditore (c.d. *protection seller*) per un periodo definito. Questo premio dipende tra l'altro dalla qualità del/dei debitore/i di riferimento (= rischio di credito). I rischi da trasferire sono fissati in anticipo e qualificati come eventi di credito (*credit event*). Fino a quando non si verifica alcun evento di credito, il venditore del CDS non ha bisogno di fare nulla.

16) Rischi connessi alle garanzie finanziarie (collaterali)

Sebbene le garanzie possano essere assunte per attenuare il rischio di inadempienza della controparte, esiste il rischio che le garanzie assunte, in particolare laddove si tratti di titoli, una volta realizzate, non generino liquidità sufficiente per saldare le passività della controparte. Ciò può essere dovuto a fattori quali l'errata determinazione dei prezzi delle garanzie, carenze nella valutazione periodica delle garanzie, movimenti di mercato sfavorevoli

nel valore delle garanzie, deterioramento del rating creditizio dell'emittente della garanzia o illiquidità del mercato in cui la garanzia è negoziata.

Quando la Società di Gestione, per conto del Fondo, è a sua volta tenuta ad emettere garanzie con una controparte, sussiste il rischio che il valore dei titoli che la Società di Gestione, per conto del Fondo, investe con la controparte superi la liquidità o gli investimenti ricevuti dal Fondo.

In entrambi i casi, in caso di ritardi o difficoltà nel recupero di attivi o liquidità, garanzie prestate a controparti o garanzie ricevute da controparti, la Società di Gestione, per conto del Fondo, può incontrare difficoltà nel rispondere agli ordini di rimborso o acquisto o nell'adempiere agli obblighi di consegna o acquisto derivanti da altri contratti.

Dato che la Società di Gestione, per conto del Fondo, può reinvestire le garanzie in contanti ricevute dalla stessa, è possibile che il valore del rimborso delle garanzie in contanti reinvestite non sia sufficiente a coprire l'importo da rimborsare alla controparte. In tale circostanza, la Società di Gestione, per conto del Fondo, sarebbe tenuta a coprire la differenza. In caso di reinvestimento di garanzie in contanti, si applicheranno tutti i rischi associati a un investimento normale.

Le garanzie ricevute dalla Società di Gestione, per conto del Fondo, possono essere detenute dalla Banca Depositaria o da un depositario terzo. Esiste il rischio di perdite quando tale attivo è detenuto, derivante da eventi quali l'insolvenza o la negligenza della Banca Depositaria o del subdepositario.

17) Rischi connessi a contratti di total return swap

Poiché i contratti di total return swap non comportano la detenzione fisica dei titoli, la replica sintetica mediante contratti di total return swap interamente finanziati (o non finanziati) può fornire un mezzo per ottenere un'esposizione a strategie difficili da attuare, che sarebbero altrimenti molto costose e difficilmente accessibili con una replica fisica. Tuttavia, la replica sintetica comporta un rischio di controparte. Se un Comparto intraprende transazioni su prodotti derivati over the counter, vi è il rischio - al di là del rischio generale di controparte - che la controparte possa essere inadempiente o non essere in grado di ottemperare pienamente ai propri impegni. Quando il Fondo e uno qualsiasi dei suoi Comparti stipulano contratti di total return swap su base netta, i due flussi di pagamento vengono compensati e il Fondo o il Comparto riceverà o pagherà, a seconda dei casi, solo l'importo netto di entrambi i pagamenti. I contratti di total return swap sottoscritti su base netta non comportano la consegna fisica di investimenti, altri attivi sottostanti o capitale. Di conseguenza, si prevede che il rischio di perdita associato ai contratti di total return swap sarà limitato all'importo netto della differenza tra il tasso di yield totale di un investimento di riferimento, di un indice o di un paniere di investimenti e i pagamenti fissi o variabili. In caso di inadempienza dell'altra parte di un contratto di total return swap, in circostanze normali, il rischio di perdita del Fondo o del Comparto interessato corrisponde all'importo netto del ritorno totale dei pagamenti che il Fondo o il Comparto è contrattualmente autorizzato a ricevere.

18) Rischi di controparte

Per quanto riguarda la conclusione di transazioni che coinvolgono controparti (come i derivati over the counter o i contratti di total return swap), vi è il rischio che una controparte non sia in grado di far fronte in toto o in parte ai propri obblighi contrattuali. In caso di inadempienza, fallimento o insolvenza di una controparte, un Comparto potrebbe subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e perdite significative, ivi compresa una diminuzione del valore dell'investimento nel periodo durante il quale la Banca Depositaria cerca di far valere i propri diritti, l'incapacità di realizzare guadagni sul proprio investimento in tale periodo e i costi e le spese sostenuti per far valere i propri diritti. In tali circostanze, un Comparto può ottenere solo un recupero limitato o persino nullo.

Al fine di mitigare il rischio di inadempienza della controparte, le controparti delle transazioni possono essere tenute a fornire garanzie a copertura dei loro obblighi nei confronti della Banca Depositaria. In caso di inadempienza, la controparte perderebbe la sua garanzia sulla transazione. Tuttavia, l'assunzione di garanzie non sempre copre l'esposizione alla controparte. Se un'operazione con una controparte non è interamente garantita, l'esposizione creditizia del Comparto nei confronti della controparte in tali circostanze sarà maggiore di quella che si avrebbe se la transazione fosse stata interamente garantita. Inoltre, vi sono rischi associati alle

garanzie e gli investitori dovrebbero tenere conto delle informazioni fornite nel precedente paragrafo "Rischi connessi alle garanzie finanziarie".

19) Rischi di custodia

Gli attivi del Fondo sono detenuti dalla Banca Depositaria e il Fondo è esposto al rischio di perdita delle attività detenute a seguito di insolvenza, negligenza o transazione fraudolenta da parte della Banca Depositaria.

20) Rischi legali

Sussiste il rischio che accordi e tecniche derivate possano essere risolti a causa, ad esempio, di fallimenti, irregolarità o modifiche delle leggi fiscali o contabili. In tali circostanze, la Società di Gestione, per conto del Fondo, può essere tenuta a coprire tutte le perdite subite.

Inoltre, alcune transazioni sono concluse sulla base di documenti giuridici complessi. Questi documenti possono essere difficili da attuare o essere oggetto di una controversia sulla loro interpretazione in determinate circostanze. Anche se i diritti e gli obblighi delle parti di un atto giuridico possono essere disciplinati, ad esempio, dal diritto lussemburghese o italiano, in determinate circostanze (ad esempio nelle procedure di insolvenza), possono essere applicati in via prioritaria altri ordinamenti giuridici, il che può incidere sull'esecutività delle transazioni esistenti.

21) Rischi operativi

Le operazioni del Fondo (ivi compresa la gestione degli investimenti) sono effettuate dai fornitori di servizi indicati nel presente Prospetto. In caso di fallimento o insolvenza di un prestatore di servizi, gli investitori potrebbero subire ritardi (ad esempio ritardi nell'elaborazione delle sottoscrizioni, delle conversioni e del riscatto di quote) o altri disturbi.

22) Rischi legati a strategie che prevedono posizioni lunghe/corte

Le strategie che prevedono posizioni lunghe/corte mirano a generare una plusvalenza attraverso la costituzione di posizioni lunghe e corte, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, l'acquisto di titoli considerati sottovalutati e la vendita di titoli considerati sopravvalutati al fine di generare rendimenti e ridurre il rischio di mercato in generale. Queste strategie hanno successo solo se il mercato riconosce alla fine questa sottovalutazione o sopravvalutazione del prezzo del titolo, che non si verifica necessariamente, o può verificarsi solo in periodi più lunghi. Queste strategie possono comportare perdite significative.

23) Rischi legati alle politiche di investimento con un approccio ESG (criteri "Ambientali, Sociali e di Governance")

I Comparti che perseguono un approccio ESG utilizzano alcuni criteri ESG nell'ambito della loro strategia di investimento, come stabilito dalle rispettive entità di analisi ESG e come descritto nelle rispettive politiche di investimento.

L'utilizzo dei criteri ESG può influire sulla performance di un Comparto, che può quindi avere una performance diversa rispetto ad altri Comparti con una politica di investimento simile, ma che non tengono conto dei criteri ESG. L'adozione di un approccio ESG basato su criteri di esclusione può indurre il Comparto in questione a non cogliere l'opportunità di acquistare determinati titoli quando sarebbe vantaggioso farlo, e/o a vendere titoli a causa delle loro caratteristiche ESG quando sarebbe svantaggioso farlo. Nel caso in cui le caratteristiche ESG di un titolo detenuto da un Comparto cambino, inducendo il Gestore a vendere il titolo in questione, né il Comparto, né la Società di gestione né i Consulenti per gli Investimenti saranno responsabili di tale cambiamento.

I criteri di esclusione utilizzati possono non corrispondere alla visione etica soggettiva specifica di ciascun investitore.

Nel valutare un titolo o un emittente secondo i criteri ESG, la Società di Gestione si basa su informazioni e dati forniti da terzi che la consigliano e che possono quindi essere incompleti, inesatti o non disponibili. Di conseguenza, sussiste il rischio che la Società di Gestione possa valutare un titolo o un emittente in modo errato. Vi è inoltre il rischio che la Società di Gestione possa non applicare correttamente i criteri ESG o che un Comparto possa avere un'esposizione indiretta nei confronti di emittenti che non soddisfano i criteri ESG utilizzati in quel Comparto. Né i Comparti, né la Società di Gestione, né i consulenti per gli investimenti dichiarano o garantiscono, esplicitamente o implicitamente, l'imparzialità, l'accuratezza, la precisione, la ragionevolezza e la completezza della valutazione ESG.

4. Gestione e organizzazione

I. Società di Gestione

Il Fondo è gestito per conto dei portatori di Quote dalla Società di Gestione.

La Società di Gestione è una Società Anonima di diritto lussemburghese, costituita in Lussemburgo il 24 dicembre 1999 e denominata "AZ Fund Management S.A.". La sua sede sociale è in Avenue Monterey, 35, L-2163 Luxembourg. Il suo statuto è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale Circondariale del Lussemburgo il 21 gennaio 2000 ed è stato pubblicato sul Mémorial il 15 marzo 2000. Oltre a questo Fondo, la società di gestione gestisce i fondi AZ Fund 1, AZ Fund 3 e FIS AZ Pure China.

A seguito di un'assemblea generale straordinaria tenuta in data 1 luglio 2002, lo statuto della Società di Gestione è stato modificato tramite un atto notarile e pubblicato sul Mémorial il 6 Agosto 2002. Lo statuto è stato modificato successivamente l'8 agosto 2007 e da ultimo l'11 maggio 2011 con pubblicazione sul Mémorial il 20 maggio 2011. Lo statuto della Società di Gestione è stato modificato da ultimo il 10 gennaio 2019 e pubblicato nel Registro elettronico delle imprese e delle associazioni ("RESA") il 5 marzo 2019.

La Società di Gestione è iscritta nel Registro di Commercio e delle Imprese di Lussemburgo con il numero B 73.617. L'oggetto sociale della Società è la gestione collettiva di OICVM di diritto lussemburghese o esteri conformi alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni così come altri organismi di investimento collettivo o fondi comuni di investimento lussemburghesi e/o esteri non coperti dalla predetta direttiva. La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per effettuare, nell'ambito del suo oggetto sociale, tutti gli atti relativi all'amministrazione e alla gestione del Fondo, conformemente al suo statuto e al Regolamento di Gestione del Fondo.

Più in dettaglio, la Società di Gestione svolge le seguenti funzioni, il cui elenco non è esaustivo:

- Gestione di portafoglio
- Amministrazione:
 - a) servizi giuridici e di gestione contabile del Fondo;
 - b) richieste di informazioni da parte dei clienti;
 - c) valorizzazione del portafoglio e determinazione del valore delle quote;
 - d) controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari;
 - e) tenuta del registro dei portatori di quote;
 - f) se del caso, distribuzione dei proventi;
 - g) emissione, rimborso e conversione delle quote;
 - h) stipula e risoluzione dei contratti;
 - i) registrazione e conservazione delle operazioni.

- Commercializzazione

La Società di Gestione ha delegato, sotto la propria responsabilità e il suo controllo finale, le funzioni di amministrazione centrale richieste dalla legge come la tenuta della contabilità del Fondo, il calcolo del valore netto d'inventario delle Quote, i servizi di sottoscrizione, riscatto e conversione delle Quote e la tenuta del registro delle Quote a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo che supervisionerà ugualmente tutti gli invii di dichiarazioni, rendiconti, avvisi e altri documenti ai Portatori di Quote.

La Società di Gestione ha stipulato con alcune controparti accordi che prevedono il pagamento da parte degli intermediari negozianti di beni e servizi accessori di varia natura (es. servizi di ricerca, consulenza o informatici) individuati dalla Società di Gestione e dalla stessa utilizzati. Tutti i beni e servizi rientranti nell'ambito di tali accordi sono volti a fornire un supporto all'attività di gestione del Fondo per conto del quale le operazioni di compravendita vengono disposte e sono a tal fine utilizzate.

Le condizioni contrattuali e le modalità di prestazione del relativo servizio di negoziazione non comportano la possibilità che le operazioni eseguite per conto del Fondo siano concluse a condizioni comparativamente svantaggiose, in quanto l'intermediario si è impegnato ad assicurare alla Società di Gestione le condizioni di "best execution".

Il capitale della Società di Gestione, al 31 dicembre 2014 pari a 1.125.000,- EURO interamente liberato, è rappresentato da 1.125 azioni nominative da 1.000,- EURO ciascuna. Il bilancio e il conto profitti e perdite annuali della Società di Gestione saranno indicati nella relazione finanziaria annuale del Fondo.

La Società di Gestione svolge le funzioni derivanti dal proprio status di *Sponsoring Entity* del Fondo, ai sensi della legge americana sulla conformità alle disposizioni fiscali dei conti all'estero, *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA").

Nel rispetto della Direttiva 2009/65/CE e degli articoli 111-bis e 111-ter della Legge del 2010, la Società di Gestione ha adottato una politica di remunerazione per le categorie di personale caratterizzate da attività professionali che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio della Società di Gestione o del Fondo. Tali categorie di personale includono i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti responsabili della gestione quotidiana, il personale incaricato della gestione di portafoglio degli OICVM e dei relativi comparti, le funzioni di controllo interno, le persone responsabili della direzione del servizio/della funzione di gestione degli investimenti, amministrazione, marketing, risorse umane e IT, gli analisti e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa della direzione generale e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio della Società di Gestione o degli OICVM che essa gestisce.

La politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi incompatibile con il livello di rischio tollerato dal Fondo e dai relativi comparti ovvero rispetto a quanto previsto dal relativo Regolamento di Gestione e non ostacola il rispetto da parte della Società di Gestione dell'obbligo di agire nell'interesse del Fondo. La politica di remunerazione include una valutazione delle performance pluriennale in base al periodo di mantenimento (retention) consigliato agli investitori del Fondo in modo da garantire il focus effettivo di tale politica sulle performance a lungo termine del Fondo e sui rischi d'investimento. La remunerazione variabile si basa altresì su un certo numero di altri fattori qualitativi e quantitativi. La politica di remunerazione contiene un giusto equilibrio tra le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva.

La politica di remunerazione è stata elaborata al fine di promuovere la buona gestione dei rischi e scoraggiare un'assunzione di rischio che superi il livello tollerato dal Gruppo Azimut, tenendo conto dei profili d'investimento dei fondi gestiti e al fine di adottare misure atte ad evitare i conflitti d'interesse. La politica di remunerazione è annualmente soggetta a riesame.

La politica di remunerazione della Società di Gestione attuale compresi, a titolo esemplificativo, una descrizione dei calcoli di retribuzione e benefit e l'identità dei responsabili per l'assegnazione di retribuzione e benefit, è disponibile sul sito web <http://www.azimut-group.com/en/international-presence/az-fund-management>. È possibile richiederne copia cartacea gratuita presso la sede sociale della Società di Gestione.

II. Gestore degli Investimenti

Nella definizione della politica generale di gestione di ciascun Comparto del Fondo, la Società di Gestione si può fare assistere da uno o più Gestori degli Investimenti. Se del caso, il nome di tale o di tali Gestori degli Investimenti così come la loro remunerazione sono riportati nelle schede di ciascun Comparto in Allegato I al presente Prospetto.

I diritti e gli obblighi del o dei Gestore(i) degli Investimenti saranno disciplinati da una o più convenzione(i) (la (le) "Convenzione(i) di Gestione").

III. Distributori

La Società di Gestione può nominare dei Distributori nei Paesi ove le Quote del Fondo sono commercializzate. I distributori riceveranno una remunerazione.

In conformità con le disposizioni legali del paese ove le Quote sono distribuite, i Distributori potranno, con l'accordo della Società di Gestione, agire in veste di nominee per conto degli investitori (i nominee sono intermediari che si frappongono fra gli investitori e gli OIC di loro scelta). In tale veste, i Distributori sottoscriveranno o riscatteranno le Quote del Fondo a loro nome ma, in quanto nominee, agiranno per conto dell'investitore. Ciò posto, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge locale, gli investitori conserveranno il diritto di investire direttamente nel Fondo senza ricorrere ai servizi di un nominee. Inoltre, gli investitori che abbiano sottoscritto per il tramite di un nominee manterranno un diritto diretto sulle Quote così sottoscritte.

Tuttavia si precisa che il paragrafo precedente non trova applicazione nel caso in cui il ricorso ai servizi di un nominee sia indispensabile, ovvero addirittura obbligatorio, per motivi legali, regolamentari o prassi consolidate.

Le funzioni di nominee possono essere esercitate esclusivamente da professionisti del settore finanziario, nel significato previsto dalla normativa lussemburghese, residenti in un paese GAFI. L'identità del o dei nominee è disponibile presso la sede sociale della Società di Gestione del Fondo.

IV. Consulente(i) per gli Investimenti

Per la determinazione degli obiettivi e della politica di investimento perseguita da ciascun comparto nonché al fine di ricevere consigli riguardanti gli investimenti degli attivi del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può farsi assistere da uno o più Consulente(i) per gli Investimenti.

I diritti e doveri del o dei Consulente(i) per gli Investimenti sono determinati da uno o più accordi (il(gli) «Accordo(i) di Consulenza per gli Investimenti»).

Per i servizi resi nell'ambito della propria attività, il(i) Consulente(i) per gli Investimenti riceverà (riceveranno) un compenso di consulenza per gli investimenti (cfr. successivo capitolo 15), secondo i termini e le condizioni definite nel(negli) Accordo(i) di Consulenza per gli Investimenti.

Se del caso, il nome di tale(i) Consulente(i) per gli Investimenti è riportato nelle schede di ciascun Comparto in Allegato I al presente Prospetto.

V. Comitato(i) Sharia

Per fornire consulenza alla Società di Gestione sulle questioni relative ai principi della Sharia, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione riceverà consulenza dal Comitato Sharia, unicamente con riferimento al/ai Comparto/i che rispetta/rispettano i principi della Sharia.

I diritti e gli obblighi del Comitato Sharia sono stabiliti da uno o più "Contratto/i di consulenza Islamica".

Per i servizi resi, il Comitato Sharia riceverà le commissioni di Controllo e Conformità Sharia (vedere successivo capitolo 15), conformemente alle modalità e condizioni stabilite dal "Contratto/i di consulenza Islamica".

I nomi dei membri del Comitato Sharia sono indicati in Allegato V al Prospetto.

5. Revisore dei conti del Fondo e della Società di Gestione

La revisione delle relazioni finanziarie periodiche del Fondo e dei conti della Società di Gestione è affidata a Ernst & Young S.A., con sede in 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg, Granducato del Lussemburgo nella sua qualità di Revisore dei Conti del Fondo e della Società di Gestione.

6. Banca Depositaria, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo

BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo è stata nominata Banca Depositaria del Fondo (di seguito, la "Banca Depositaria") in base ad un accordo scritto stipulato in data 20 giugno 2016 tra BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo e la Società di Gestione che agisce in nome e per conto del Fondo.

BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo è una filiale di BNP PARIBAS Securities Services SCA, interamente sotto il controllo di BNP Paribas SA. BNP PARIBAS Securities Services SCA è una banca costituita in forma di società in accomandita per azioni di diritto francese, registrata al numero 552 108 011, approvata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta al controllo dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF), avente sede sociale al 3, rue d'Antin, 75002 Parigi, e opera tramite la filiale di Lussemburgo sita in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo e soggetta a vigilanza da parte della CSSF.

La Banca Depositaria esercita tre tipi di funzioni, rispettivamente (i) le missioni di vigilanza (come definito all'articolo 34(1) della Legge del 2010), (ii) il controllo dei flussi di cassa del Fondo (come definito all'articolo 34(2) della Legge del 2010) e (iii) la custodia dell'attivo del Fondo (come definito all'articolo 34(3) della Legge del 2010).

Nell'ambito delle sue missioni di vigilanza, la Banca Depositaria si occupa:

- di garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle Quote effettuati per conto del Fondo si svolgano in modo conforme alla legge e al Regolamento di Gestione;
- di verificare che il calcolo del valore delle quote sia conforme a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di Gestione;
- di eseguire le istruzioni della Società di Gestione che agisce per conto del Fondo, ad eccezione del caso in cui queste siano contrarie alla legge vigente in Lussemburgo o al Regolamento di Gestione;
- di verificare che il corrispettivo per le operazioni aventi ad oggetto gli attivi del Fondo venga corrisposto entro i termini in uso;
- di verificare che i ricavi del Fondo vengano trattati in modo conforme alla legge e al Regolamento di Gestione.

Il primo obiettivo della Banca Depositaria è quello di proteggere gli interessi dei Portatori di Quote del Fondo, e ciò dovrà sempre prevalere sugli interessi commerciali.

Potrebbero configurarsi dei potenziali conflitti d'interesse, in particolare nel caso in cui la Società di Gestione o il Fondo intrattengano altre relazioni commerciali con BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo, in parallelo rispetto alla sua nomina in qualità di Banca Depositaria.

Tali situazioni possono verificarsi rispetto ai servizi proposti, in particolare con riguardo a:

- la sub-fornitura delle funzioni di *middle* o *back office* (esecuzione ordini, tenuta delle posizioni, vigilanza *post trade* della politica d'investimento del Fondo, gestione della garanzia, valutazione OTC, esercizio funzioni amministrative ivi compreso il calcolo del valore netto d'inventario, agente di trasferimento, servizi di *dealing*) quando BNP Paribas Securities Services o le sue filiali agiscono in qualità di agente per il Fondo o la Società di Gestione, ovvero
- quando BNP Paribas Securities Services o le sue filiali agiscono in qualità di controparte o fornitore di servizi accessori in particolare riguardanti l'esecuzione di prodotti di cambio, prestiti/prestiti su titoli o il *bridge financing*.

La Banca Depositaria è incaricata di verificare che ogni operazione legata a tali relazioni commerciali tra la Banca Depositaria e un'altra entità dello stesso gruppo della Banca Depositaria sia gestita secondo il principio di concorrenza (*arm's length basis*) e nel migliore interesse dei portatori di Quote del Fondo.

Per poter gestire queste situazioni di conflitto d'interesse, la Banca Depositaria ha definito e mantiene aggiornata una politica di gestione dei conflitti d'interesse volta a:

- identificazione e analisi delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse;
- registrazione, gestione e follow-up delle situazioni di conflitto d'interesse;

- o basandosi sulle misure permanenti per gestire il conflitto d'interessi come la segregazione dei compiti, la separazione delle linee gerarchiche, il controllo degli elenchi dei nuovi assunti;
- o realizzando:
 - ✓ misure preventive e appropriate come la creazione di un elenco di verifica *ad hoc*, nuove barriere informatiche (in particolare la separazione operativa e gerarchica dei servizi di Banca Depositaria dalle altre attività) oppure verificando che le operazioni vengano trattate in modo adeguato e/o informando i portatori di Quote del Fondo
 - ✓ oppure rifiutando di gestire delle attività che potrebbero creare conflitti d'interessi
 - ✓ regole deontologiche
 - ✓ una mappa delle situazioni di conflitto d'interesse identificate, con un inventario delle misure permanenti messe in campo per garantire costantemente la protezione degli interessi del Fondo; ovvero
 - ✓ procedure interne riguardanti nel dettaglio (i) la nomina dei fornitori di servizi e (ii) i nuovi prodotti e le nuove attività legate alla Banca Depositaria in modo da determinare qualsiasi situazione che potrebbe potenzialmente creare conflitto d'interessi.

In caso di conflitto d'interessi, la Banca Depositaria impiegherà ogni sforzo ragionevole con imparzialità per risolvere la situazione che causa tale conflitto (tenendo conto dei propri doveri e obblighi) e controllando che il Fondo e i relativi portatori di Quote vengano trattati con imparzialità.

La Banca Depositaria può delegare a terzi la custodia degli attivi del Fondo, nel rispetto delle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti applicabili, come anche dall'accordo di banca depositaria. Il processo di nomina e di supervisione dei delegati segue i più elevati standard qualitativi, ivi compresa la gestione dei conflitti d'interesse potenziali che potrebbero sopraggiungere in occasione di tali nomine. I delegati devono essere soggetti ad una vigilanza prudenziale (compresi i requisiti di fondi propri, vigilanza nella giurisdizione di competenza e audit esterni periodici) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità della Banca Depositaria non subisce modifiche a seguito di una eventuale delega.

Un rischio potenziale di conflitto d'interessi potrebbe presentarsi in situazioni in cui i delegati possono entrare in contatto o avere delle relazioni commerciali/d'affari distinte con la Banca Depositaria, in parallelo rispetto alla relazione risultante dalla delega delle funzioni di custodia.

Onde evitare potenziali conflitti d'interesse, la Banca Depositaria ha definito e mantiene aggiornata una organizzazione interna in cui tali relazioni commerciali/d'affari distinte non influiscono sulla nomina dei delegati.

Sul seguente sito internet è possibile trovare un elenco di queste entità:

<http://securities.bnpparibas.com/solutions/depositary-bank-trustee-services>

L'elenco può essere aggiornato con cadenza periodica. Presso la Banca Depositaria è possibile ottenere gratuitamente e su richiesta informazioni aggiornate in merito alle funzioni di custodia delegate dalla Banca Depositaria, l'elenco dei delegati e sub-delegati come anche dei possibili conflitti d'interesse che possano derivare da dette deleghe.

Le informazioni aggiornate riguardanti le missioni della Banca Depositaria e i conflitti d'interesse che possono verificarsi sono disponibili su richiesta degli investitori.

La Società di Gestione che agisce per conto del Fondo potrà porre fine alle funzioni della Banca Depositaria con preavviso scritto di novanta (90) giorni; la Banca Depositaria potrà altresì rinunciare al mandato con preavviso scritto di novanta (90) giorni da inviare al Fondo. In questo caso sarà necessario nominare una nuova banca depositaria per assumere le funzioni e le responsabilità della Banca Depositaria, come definite dall'accordo di banca depositaria firmato all'uopo. La sostituzione della Banca Depositaria deve realizzarsi entro due mesi.

7. Diritti dei portatori di Quote

Qualsiasi persona, fisica o giuridica, può essere portatore di Quote e può acquisire una o più Quote dei vari Comparti del Fondo tramite versamento del prezzo di sottoscrizione calcolato sulle basi e secondo le modalità indicate nei capitoli 9 e 12.

Il portatore di una Quota è titolare di un diritto di comproprietà del patrimonio del Fondo. La detenzione di una Quota implica a pieno titolo l'adesione del portatore a questo Prospetto, al Regolamento di Gestione e alle eventuali modifiche che potranno essere apportate.

Per ogni Comparto, ciascuna delle Quote di comproprietà è indivisibile. I comproprietari indivisi, così come i nudi proprietari e gli usufruttuari di Quote, devono, nei loro rapporti con la Società di Gestione o con la Banca Depositaria, farsi rappresentare presso la Società di Gestione e la predetta Banca Depositaria da una sola persona. L'esercizio dei diritti inerenti alle Quote può essere sospeso fino alla realizzazione di queste condizioni.

Un partecipante o i suoi eredi non possono chiedere la liquidazione o la divisione del Fondo.

Non vi saranno assemblee generali annuali dei portatori di Quote.

La Società di Gestione richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascun sottoscrittore potrà pienamente esercitare i propri diritti di investitore direttamente nei confronti del Fondo esclusivamente nel caso in cui l'investitore compaia lui medesimo ed il suo nome nel registro dei portatori di quote del Fondo. Nel caso in cui un sottoscrittore investa nel Fondo per mezzo di un intermediario che investa nel Fondo in nome proprio ma per conto del sottoscrittore, alcuni diritti relativi allo status di portatore di quote potrebbero non necessariamente essere esercitati direttamente dall'investitore nei confronti del Fondo. Si raccomanda all'investitore di informarsi sui propri diritti.

8. Classi di quote

Il Consiglio può decidere di emettere diverse classi di Quote all'interno di ciascun Comparto.

Non è prevista la possibilità per i partecipanti di richiedere l'emissione di certificati rappresentativi delle Quote.

Queste classi di Quote si differenziano in funzione della politica di distribuzione dei redditi adottata, del regime commissionale, dell'eventuale copertura dal rischio di cambio, della modalità di sottoscrizione ovvero del tipo di investitore.

La tabella riportata nell'allegato specifico illustra in modo dettagliato le differenze esistenti fra le varie classi di Quote.

Informazioni aggiuntive sulle classi di Quote coperte dal rischio valutario

Con riferimento alla copertura dal rischio valutario, le classi di Quote possono essere classificate come segue:

1. Classi che cercano di minimizzare l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento della classe di Quote e la valuta di riferimento del Comparto ("HEDGED");
2. Classi che cercano di ridurre o eliminare l'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento della classe di quote ed un'altra valuta predefinita che è correlata alle valute in cui sono denominati i titoli in portafoglio. La totalità degli attivi in gestione della classe (100%) sarà coperta in maniera sistematica tramite tali operazioni di copertura ("CROSS HEDGED");
3. Classi che non cercano di minimizzare l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento della classe di Quote e la valuta di riferimento del Comparto ("NON HEDGED").

La tipologia di copertura per ciascuna classe di Quote (HEDGED, CROSS HEDGED o NON HEDGED) è indicata nell'allegato di ciascun Comparto.

Sebbene le classi di Quote "hedged" (punto 1 più sopra) cerchino di proteggere i relativi investitori dalle perdite dovute a movimenti avversi dei tassi di cambio, la detenzione di tali Quote può altresì limitare i benefici per gli investitori in caso di movimenti favorevoli dei tassi di cambio. Gli investitori devono essere informati del fatto che le classi di Quote con copertura contro il rischio valutario non eliminano completamente il rischio di cambio e non forniscono una copertura accurata e che gli investitori possono quindi essere esposti ad altre valute.

Laddove la valuta sottostante agli attivi di una classe sia interamente legata ad un'altra valuta e la copertura diretta sia impossibile o venga considerata antieconomica (punto 2 più sopra), una "copertura incrociata" verrà utilizzata per sottoscrivere contratti forward e verrà effettuata su base sistematica. Per tale classe di quote, la copertura valutaria sarà tra la valuta di riferimento della classe e la valuta predefinita cosicché il rischio di cambio tra le altre valute in cui sono denominati i titoli in portafoglio e tale valuta predefinita non sarà coperto.

Verrà applicata una soglia di tolleranza per garantire che qualsiasi posizione con "sovra-copertura" non superi il 105% del valore netto d'inventario della classe di Quote coperta interessata e che qualsiasi posizione con "sotto-copertura" non scenda sotto al 95% del valore netto d'inventario della classe di Quote coperta interessata.

Il valore netto di inventario delle classi di Quote coperte o "hedged" non si muove necessariamente nella medesima maniera di quello delle Quote non coperte o "non hedged" contro il rischio di cambio.

Gli investitori devono essere informati che l'utilizzo di operazioni di copertura valutaria può comportare delle spese che verranno imputate alla classe di Quote coperta interessata. Detto ciò, non esiste separatezza giuridica delle obbligazioni passive tra le classi di Quote di uno stesso Comparto. Qualora un Comparto sia costituito da più classi di Quote coperte contro il rischio di cambio, esiste un rischio che i possessori di altre classi di Quote del Comparto siano in talune circostanze esposti a responsabilità derivanti dall'esposizione al rischio di cambio da parte di una

classe di Quote coperta contro tale rischio, il che può avere un impatto negativo sul valore netto di inventario. La lista aggiornata delle classi di Quote soggette a rischio di contagio può essere richiesta alla Società di Gestione.

9. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote

Le domande di sottoscrizione di Quote dei vari Comparti del Fondo possono essere effettuate in ciascun giorno lavorativo a Lussemburgo presso l'Agente di Trasferimento. La Società di Gestione può nominare altre istituzioni affinché ricevano le domande di sottoscrizione e le trasmettano alla Banca Depositaria, per l'esecuzione.

Il periodo iniziale di sottoscrizione di ciascun nuovo Comparto e il relativo prezzo di sottoscrizione per Quota, così come gli eventuali oneri di sottoscrizione sono indicati nella scheda di ciascun Comparto, in Allegato I al presente Prospetto. Le eventuali commissioni di sottoscrizione sono normalmente rimosse dai Distributori.

Le liste di sottoscrizione sono chiuse nei giorni e nelle ore indicate nell'Allegato II al presente Prospetto.

Il Partecipante riceverà una conferma scritta della sua partecipazione.

La sottoscrizione di Quote dei Comparti può essere effettuata attraverso due modalità – dettagliate per ciascun Comparto all'interno della relativa scheda – e precisamente:

- **SOTTOSCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE**

Le sottoscrizioni di Quote di tutti i Comparti del Fondo possono essere effettuate attraverso un investimento e versamento in unica soluzione. Le modalità di sottoscrizione, fra cui l'importo minimo di sottoscrizione, sono definite all'interno della scheda di ciascun Comparto.

- **PIANI PLURIENNALI DI INVESTIMENTO**

Le sottoscrizioni di Quote dei Comparti del Fondo possono essere altresì effettuate, tenuto conto delle leggi nazionali vigenti e degli usi del paese all'interno del quale ha luogo la distribuzione, attraverso piani pluriennali di investimento. In questa ipotesi, il Distributore può:

- offrire piani di investimento pluriennali, con l'indicazione delle condizioni e delle modalità tra cui l'importo del versamento iniziale e dei versamenti periodici; in questo contesto, gli importi minimi di sottoscrizione di Quote potranno essere differenti da quelli indicati all'interno di ciascuna scheda dei Comparti;
- offrire sui piani pluriennali di investimento, per ciò che concerne le commissioni di sottoscrizione e di conversione, condizioni differenti da quelle generalmente messe in conto al momento dell'acquisto e di conversione di Quote così come riportate all'allegato specifico del presente Prospetto.

Le condizioni dei piani di investimento possono essere ottenute presso ciascun distributore e presso l'Agente di Trasferimento. Per i piani di investimento offerti, gli oneri di sottoscrizione saranno prelevati esclusivamente sui versamenti effettuati.

È da notare che le sottoscrizioni attraverso piani pluriennali d'investimento sono escluse in Lussemburgo.

Le Quote sono emesse dall'Agente di Trasferimento subordinatamente al pagamento del prezzo di sottoscrizione alla Banca Depositaria. Possono essere emesse frazioni di Quote fino a tre decimali.

Il pagamento delle Quote sottoscritte sarà realizzato tramite versamento, a mezzo bonifico bancario a favore della Banca Depositaria, nella divisa di base del Comparto, nei cinque giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione che avrà determinato il prezzo di sottoscrizione applicabile.

Al termine dell'eventuale periodo di sottoscrizione iniziale, l'importo da versare sarà determinato sulla base del valore netto d'inventario per Comparto calcolato, conformemente al capitolo 12, il Giorno che segue il ricevimento della domanda da parte dell'Agente di Trasferimento.

Le tasse e commissioni e oneri eventualmente esigibili in virtù della sottoscrizione sono a carico del sottoscrittore.

La Società di Gestione può, in ogni momento, sospendere o interrompere l'emissione delle Quote dei diversi Comparti del Fondo. La Società di Gestione e/o l'Agente di Trasferimento possono, inoltre, a loro discrezione e senza doversi giustificare:

- rifiutare qualsiasi sottoscrizione di Quote;
- rimborsare, in ogni momento, le Quote sottoscritte o detenute in modo illegittimo.

La Società di Gestione può, a propria discrezione, modificare o rinunciare all'importo minimo di sottoscrizione e/o di detenzione ovvero accettare un importo di sottoscrizione inferiore a quello indicato in Allegato I al presente Prospetto.

Conformemente al capitolo 13, in caso di sospensione del calcolo del valore netto di inventario, sono egualmente sospese le sottoscrizioni. Quando la Società di Gestione decide di dar nuovamente corso all'emissione di Quote dopo averla sospesa per un periodo qualunque, a tutte le sottoscrizioni in attesa sarà dato corso sulla base del primo valore netto d'inventario che segue la sospensione.

Nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro, il modulo di sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una copia certificata conforme (da una delle autorità seguenti: addetto d'ambasciata o di consolato, notaio od ufficiale di polizia) della carta d'identità del sottoscrittore, se si tratta di una persona fisica, o dello statuto e di un estratto del registro delle imprese, se si tratta di una persona giuridica, nei seguenti casi:

- **in caso di sottoscrizione diretta presso il Fondo;**
- **in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di un professionista del settore finanziario residente in un paese in cui non è soggetto ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio;**
- **in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di una filiale o succursale di una società soggetta ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, se la legge applicabile a detta società non la obbliga a vigilare sul rispetto di queste disposizioni da parte delle sue filiali o succursali.**

È generalmente ammesso che i professionisti del settore finanziario residenti nei paesi che hanno aderito alle conclusioni del rapporto GAFI (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali) sono considerati soggetti ad un obbligo d'identificazione equivalente a quello previsto dalla legge e dalla regolamentazione lussemburghesi.

La Società di Gestione potrà, sotto la sua responsabilità ed in accordo con il Regolamento di Gestione del Fondo, accettare titoli quotati, che hanno una politica d'investimento simile a quella del Fondo, in pagamento di una sottoscrizione se reputa che sia nell'interesse dei portatori di Quote.

Per tutti i titoli accettati in pagamento di una sottoscrizione, la Banca Depositaria dovrà richiedere al Revisore dei Conti una relazione di valutazione che menzioni la quantità, la denominazione ed il metodo di valutazione adottato per questi titoli. Questa relazione dovrà anche precisare il valore totale dei titoli espresso nella divisa iniziale ed in quella di riferimento del Fondo. Il tasso di cambio applicabile sarà l'ultimo tasso disponibile. I titoli accettati in pagamento di una sottoscrizione sono valutati all'ultimo tasso di acquisto del mercato quotato il giorno lavorativo in riferimento al quale è calcolato il valore d'attivo netto applicabile alla sottoscrizione. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, rifiutare titoli in pagamento di una sottoscrizione senza dover giustificare la sua decisione.

10. Riscatto di Quote

I portatori di Quote possono, in ogni momento, chiedere il riscatto delle proprie Quote contro contanti.

Le domande di riscatto dovranno essere indirizzate all'Agente di Trasferimento o agli altri istituti designati a questo scopo.

Tali domande, per essere valide, dovranno specificare la classe di Quote da riscattare.

Salvo circostanze eccezionali, per esempio in caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario così come delle sottoscrizioni o dei riscatti, previste nel capitolo 13 qui di seguito, l'Agente di Trasferimento è tenuto ad accettare le domande di riscatto ricevute ciascun giorno bancario lavorativo a Lussemburgo.

Le liste di riscatto sono chiuse nelle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

L'importo del rimborso sarà determinato sulla base del valore netto d'inventario per Comparto calcolato conformemente al capitolo 12, eventualmente diminuito di tutti gli oneri e spese i cui tassi sono fissati nella scheda di ogni Comparto così come nell'Allegato II al presente Prospetto. Le eventuali commissioni di rimborso sono normalmente rimosse dai Distributori.

Il rimborso sarà effettuato dalla Banca Depositaria, nella divisa di base del Comparto, entro i quattro giorni bancari lavorativi a Lussemburgo che seguono il calcolo del valore netto d'inventario applicabile per la determinazione dell'importo del riscatto.

La Banca Depositaria non sarà tenuta ad effettuare i riscatti qualora disposizioni legali, in particolare i regolamenti internazionali in vigore in materia di cambio o eventi al di fuori del suo controllo, quali gli scioperi, le impediscano di trasferire o di pagare il prezzo di riscatto.

La Società di Gestione si assicurerà che il Fondo disponga di liquidità sufficienti a permettere, in circostanze normali, di far fronte alle domande di riscatto, senza eccessivo intervallo.

Il prezzo di riscatto potrà essere decurtato delle commissioni, oneri, imposte e diritti di bollo eventualmente esigibili.

Il prezzo di riscatto potrà essere superiore, pari o inferiore al prezzo di sottoscrizione a seconda dell'evoluzione del valore netto d'inventario del Comparto interessato.

Nel caso in cui l'importo della domanda di riscatto – diretta o afferente ad una conversione tra Comparti – sia uguale o superiore al 5% del valore netto d'inventario del Comparto in oggetto e se la Società di Gestione giudica che la domanda di riscatto possa influenzare negativamente gli interessi degli altri partecipanti, la Società di Gestione, se del caso, in accordo con i Distributori, si riserva il diritto di sospendere tale domanda di riscatto. Tuttavia la domanda di riscatto potrà nel frattempo essere revocata dal partecipante senza spese.

11. Conversioni

Ogni partecipante può chiedere la conversione di tutte o alcune delle sue Quote di un Comparto esclusivamente in Quote della medesima classe di un altro Comparto a condizione che questo non sia espressamente escluso nella scheda di ciascun Comparto di cui all'Allegato II. Inoltre potranno essere accettate le conversioni tra Quote di diversi Comparti purché provenienti da sottoscrizioni "retail" e afferenti a Quote che abbiano il medesimo regime commissionale.

La domanda di conversione sarà effettuata indirizzando all'Agente di Trasferimento, o agli altri istituti designati, una domanda irrevocabile di conversione. Resta ferma la facoltà della Società di Gestione di consentire la conversione anche tra classi di quote differenti, rimanendo dovute tutte le commissioni e spese.

Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

Tutte o alcune Quote di un determinato Comparto (il "Comparto di origine") sono convertite in Quote di un altro Comparto (il "nuovo Comparto") secondo la seguente formula:

$$A = B \times C \times E$$

D

- A: corrisponde al numero di Quote del nuovo Comparto da attribuire;
- B: corrisponde al numero di Quote del Comparto di origine da convertire;
- C: corrisponde al valore netto d'inventario per Quota del Comparto di origine determinato il giorno indicato nell'Allegato II al presente Prospetto;
- D: corrisponde al valore dell'attivo netto per Quota del nuovo Comparto determinato il giorno indicato nell'Allegato II al presente Prospetto, e
- E: corrisponde al tasso di cambio tra la divisa delle Quote del Comparto di origine e la divisa del nuovo Comparto, applicabile al momento dell'operazione.

Dopo la conversione, i partecipanti saranno informati, dall'Agente di Trasferimento e/o dai Distributori, o, se del caso, dall'Agente rappresentante dei paesi ove ha luogo la distribuzione, del numero di Quote del nuovo Comparto che avranno ottenuto al momento della conversione, così come del loro prezzo.

La conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto sarà realizzata con l'applicazione di tutti gli eventuali oneri e spese, il cui importo e/o tasso è stabilito nella scheda di ogni Comparto così come nell'Allegato II al presente Prospetto.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di modificare la frequenza delle conversioni o di apportarvi restrizioni.

12. Valore netto d'inventario

Per ogni Comparto, il valore netto d'inventario per Quota è determinato dall'Agente Amministrativo, secondo una periodicità stabilita nella scheda di ogni Comparto in Allegato I al presente Prospetto. Se detto giorno stabilito nella scheda di ogni Comparto in Allegato I non è un giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, di Borse Nazionali aperte in Lussemburgo, il valore netto d'inventario per Quota del Comparto sarà calcolato il giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, di Borse Nazionali aperte successivo.

Il valore netto d'inventario per Quota è espresso nella divisa di riferimento della classe di Quote interessata.

Il valore netto d'inventario per Quota è ottenuto dividendo il valore netto d'inventario della classe di Quote interessata per il numero di Quote della medesima classe in circolazione.

Definizione delle masse di attivi

La Società di Gestione stabilirà, per ogni Comparto, una massa distinta di attivi netti.

Il Fondo costituisce una stessa e medesima entità giuridica. Si precisa tuttavia che nei rapporti dei partecipanti tra di loro, ciascun Comparto è considerato come un'entità distinta costituita da una massa di attivi distinti con obiettivi propri e rappresentata da una o più classi distinte di Quote. Inoltre, nei confronti dei terzi, e precisamente nei confronti dei creditori del Fondo, ciascun Comparto sarà esclusivamente responsabile degli impegni che gli sono attribuiti.

Allo scopo di stabilire queste differenti masse di attivi netti:

- a) i proventi risultanti dall'emissione delle Quote di un determinato Comparto saranno attribuiti, nei libri del Fondo, a quel Comparto, e gli averi, impegni, redditi e spese relativi a quel Comparto gli saranno attribuiti;
- b) quando un avere deriva da un attivo, questo avere sarà attribuito, nei libri del Fondo, al medesimo Comparto al quale appartiene l'attivo da cui deriva, e, ad ogni nuova valutazione di un avere, l'aumento o la diminuzione di valore saranno attribuiti al Comparto al quale detto avere appartiene;
- c) quando il Fondo sostiene un impegno relativo ad un attivo di un Comparto determinato o ad un'operazione effettuata in relazione ad un attivo di un Comparto determinato, detto impegno sarà attribuito a quel Comparto;
- d) nel caso in cui un attivo od un impegno del Fondo non possa venire attribuito ad un Comparto determinato, sarà attribuito a tutti i Comparti, proporzionalmente ai valori netti delle Quote emesse nei vari Comparti.

Valutazione degli attivi

La valutazione degli averi e degli impegni di ogni Comparto del Fondo sarà effettuata secondo i principi seguenti:

- a) il valore delle liquidità di cassa od in deposito, degli effetti e titoli pagabili a vista e dei conti creditori, delle spese pagate in anticipo, dei dividendi, utili e/o interessi scaduti ma non ancora riscossi, sarà costituito dal valore nominale di detti averi, a meno che risulti improbabile che possano essere incassati. In quest'ultimo caso, il valore verrà determinato decurtandolo di un importo che verrà giudicato adeguato e che rifletta il reale valore di detti averi;
- b) la valutazione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario ammessi ad una quotazione ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, è basata sul corso conosciuto l'ultimo giorno lavorativo (cosiddetto "Giorno di Valutazione") che precede il Giorno di Calcolo (così come definito al capitolo 5 del Regolamento di Gestione). Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario è negoziato su più mercati, la valutazione è basata sull'ultimo corso conosciuto il Giorno di Valutazione del mercato principale di detto valore mobiliare o strumento. Se l'ultimo corso conosciuto il Giorno di Valutazione non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
- c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
- d) i contratti a termine e le opzioni sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. I corsi utilizzati sono quelli di liquidazione sui mercati a termine;
- e) le quote di Organismi di Investimento Collettivo sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto di inventario disponibile;
- f) gli swap sono valutati al loro valore equo basato sull'ultimo corso di chiusura conosciuto del valore sottostante;
- g) i contratti future sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. La Società di Gestione può, per i comparti a valorizzazione mensile e in particolari situazioni di mercato, utilizzare un criterio di valutazione differente basato sui prezzi medi del medesimo giorno precedente;
- h) gli averi espressi in una divisa diversa da quella del Comparto in questione saranno convertiti all'ultimo tasso di cambio conosciuto;
- i) tutti gli altri averi saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, che deve essere stimato con prudenza ed in buona fede.

La Società di Gestione è autorizzata ad utilizzare ogni altro criterio di valutazione, generalmente ammesso, appropriato agli attivi del Fondo, qualora appaia impossibile o non corretto utilizzare gli altri metodi di valutazione sopra considerati a causa di circostanze o avvenimenti speciali o eccezionali, al fine di ottenere una valutazione equa degli attivi del Fondo.

Verranno costituite adeguate coperture per le spese che il Fondo dovrà affrontare. Si terrà conto anche degli impegni al di fuori del bilancio del Fondo, secondo criteri di prudenza ed equità.

13. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, di sottoscrizioni, riscatti e conversioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti del Fondo, così come le sottoscrizioni, i riscatti e le conversioni di Quote di detti Comparti, nei seguenti casi:
 - quando una borsa che fornisce le quotazioni per una parte significativa degli attivi di uno o più Comparti è chiusa per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
 - quando il mercato di una divisa nella quale è espressa una parte importante degli attivi di uno o più Comparti è chiuso per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
 - quando i mezzi di comunicazione o di calcolo utilizzati abitualmente per determinare il valore degli attivi di uno o più Comparti sono sospesi o interrotti, o quando, per una ragione qualunque, il valore di un attivo del Fondo non può essere determinato con la rapidità ed esattezza auspicabili;

- quando restrizioni di cambio o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione delle transazioni per conto del Fondo, o quando le operazioni di acquisto e di vendita per conto del Fondo non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
 - quando fattori determinanti per quanto concerne, tra l'altro, la situazione politica, economica, militare e monetaria sfuggono al controllo, alla responsabilità e ai mezzi di intervento del Fondo, impedendogli di disporre degli attivi di uno o più Comparti e di determinare il valore degli attivi di uno o più Comparti del Fondo in modo normale e ragionevole;
 - in caso di cedimento dei sistemi informatici che renda impossibile il calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti;
 - a seguito di un'eventuale decisione di liquidare o sciogliere il Fondo.
2. La sospensione del calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti sarà comunicata con ogni mezzo appropriato. In caso di sospensione di detto calcolo, la Società di Gestione informerà i portatori di Quote che hanno chiesto la sottoscrizione o il riscatto delle Quote del Comparto o dei Comparti in questione. Durante il periodo di tale sospensione, i partecipanti che hanno presentato domanda di sottoscrizione o di riscatto potranno ritirarla.
 3. Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione, in presenza di circostanze eccezionali che possono influire negativamente sugli interessi dei partecipanti od in caso di notevoli richieste di riscatto di Quote di un Comparto, si riserva il diritto di stabilire il valore di detto Comparto solo dopo aver effettuato, per conto del Comparto, le necessarie vendite degli attivi.

Nei casi indicati ai punti 2 e 3 di cui sopra, alle domande di sottoscrizione e di riscatto in attesa di esecuzione sarà dato corso sulla base del primo valore netto d'inventario così calcolato.

14. Distribuzione dei proventi

La Società di Gestione decide in merito all'impiego dei risultati del Fondo raggiunti sulla base dei conti relativi a ciascun periodo di riferimento. Per il (i) Comparto (i) che rispetta (rispettano) i principi della Sharia, la Società di Gestione decide della distribuzione degli utili anch'essi definiti secondo i criteri della Sharia riportati in Allegato III al presente Prospetto.

Potrà decidere di capitalizzare i proventi o di distribuire tutti o parte dei proventi.

Gli importi distribuiti saranno precisati nelle relazioni finanziarie periodiche del Fondo.

La Società di Gestione si riserva comunque il diritto di tenere a disposizione degli importi al fine di far fronte alle eventuali perdite di capitale.

I dividendi saranno dichiarati nella valuta in cui è denominato ciascun Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può procedere, nei limiti legali, al versamento di acconti sui dividendi.

In questo quadro, la Società di Gestione procederà o alla distribuzione di redditi da investimenti o alla distribuzione di capitale nei limiti legali.

I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati nei luoghi ed alle date determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione al netto di eventuali oneri fiscali se dovuti.

I dividendi e gli acconti sui dividendi messi in pagamento ma non ritirati dal partecipante nell'arco di cinque anni a partire dalla data della messa in pagamento non potranno più essere reclamati e spetteranno al relativo Comparto.

Non sarà versato alcun interesse sui dividendi dichiarati e rimasti presso la Banca Depositaria per conto dei partecipanti del relativo Comparto.

15. Oneri a carico del Fondo

Per ogni Comparto, la Società di Gestione riceve, per la sua attività ed a titolo di rimborso delle sue spese, una commissione di gestione ed una eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva indicate nella scheda di ogni Comparto, in Allegato I al presente Prospetto (rettificata in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi effettuati per ogni classe di Quote) e una commissione massima annua dello 0,33% sugli attivi netti del Fondo per i servizi amministrativi ed organizzativi svolti dalla Società di Gestione.

Qualsiasi modifica relativa alle commissioni sopracitate sarà notificata alla Banca Depositaria ed il Prospetto e le informazioni chiave per l'investitore saranno, di conseguenza, aggiornati.

Gli oneri seguenti saranno a carico del Fondo e dei Comparti:

- A) le spese di stabilimento, comprese le spese per le procedure necessarie alla sua costituzione, ammissione in borsa, se del caso, ed autorizzazione da parte delle autorità competenti, le spese di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche, così come di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti vigenti nei paesi in cui il Fondo è commercializzato;
- B) la tassa di registro calcolata e pagabile trimestralmente sulla base del valore netto d'inventario calcolato alla fine del trimestre in riferimento, così come gli importi dovuti alle autorità di vigilanza;
- C) gli eventuali diritti annui di quotazione in borsa;
- D) tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi del Fondo;
- E) le intermediazioni, le commissioni e le spese originate dalle transazioni sul portafoglio titoli;
- F) per i soli Comparti che investono in quote di altri OICVM e/o di OIC, sono indirettamente a carico dei Comparti stessi gli oneri che gravano sul patrimonio degli OICVM e/o degli altri OIC oggetto di investimento. La commissione fissa di gestione massima applicata sui fondi "target" sarà pari al 2,5% su base annua dell'attivo netto dei fondi "target", oltre alla commissione di gestione applicabile a ciascun Comparto del Fondo secondo lo schema riportato in Allegato II al presente Prospetto;
- G) le spese straordinarie relative, in modo particolare, alle perizie od ai procedimenti atti a salvaguardare gli interessi dei portatori di quote;
- H) per tutte le classi di quote del Comparto "World Trading" – ad eccezione delle Quote di Classe AZ (EURO RETAIL) e BZ (EURO RETAIL) è altresì prevista una commissione di servizio con un massimo mensile pari a 0,0834% sugli attivi netti del Comparto;
- I) gli eventuali costi di distribuzione e promozione (compresi quelli per le campagne pubblicitarie per lo sviluppo del Fondo) fino ad un massimo mensile dello 0,053% degli attivi netti del/dei Comparto/i interessato/i;
- L) le spese di pubblicazione del valore netto d'inventario e di tutti gli avvisi destinati ai portatori di Quote, consentiti in applicazione del capitolo 17 del presente Prospetto;
- M) gli onorari del Revisore dei Conti;
- N) eventualmente la remunerazione del/dei Gestore/i e del/dei Consulente/i per gli Investimenti;
- O) la remunerazione della Banca Depositaria, del Conservatore del Registro, dell'Agente di Trasferimento e dell'Agente Amministrativo che è pari ad una commissione media globale dello 0,18% degli attivi netti del Fondo: tale commissione potrà essere differente da quella applicata effettivamente su ciascun singolo comparto in funzione dei propri attivi netti;
- P) i costi di pubblicazione degli avvisi ai portatori di Quote nei paesi in cui il Fondo è commercializzato;
- Q) le spese per i servizi di consulenza Sharia del/dei Comparto/i che rispetta/rispettano i principi della Sharia e le commissioni di Controllo e Conformità Sharia, se del caso.

Le verifiche relative a tale procedura saranno effettuate su base giornaliera al momento del calcolo di ciascun VNI.

Tale percentuale massima annua comprende:

- la commissione di gestione e l'eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva come indicato nella scheda di questo Comparto in Allegato I al presente Prospetto;
- la commissione massima annua dello 0,09% sugli attivi netti del Fondo per i servizi amministrativi e organizzativi resi dalla Società di Gestione prevista nel presente paragrafo del Prospetto;
- gli altri oneri a carico del Comparto riportati alle lettere sopra indicate, nella misura in cui gli stessi sono applicabili, e con l'eccezione degli oneri riportati alle precedenti lettere E) e Q).

Per tutte le classi MASTER dei Comparti e per le classi destinate esclusivamente alla distribuzione ad Hong Kong non è prevista la commissione massima annua dello 0,09% sugli attivi netti del Fondo per i servizi amministrativi e organizzativi resi dalla Società di Gestione. Inoltre per tutte le classi MASTER dei Comparti non è prevista l'eventuale remunerazione del/dei Gestore/i e del/dei Consulente/i per gli Investimenti.

Tutte le spese generali di cui sopra imputabili al Fondo vengono dedotte, preliminarmente, dai redditi correnti del Fondo e, se questi non sono sufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dagli attivi del Fondo.

Le spese seguenti saranno a carico della Società di Gestione:

- le spese relative al suo funzionamento;
- gli onorari del Revisore dei Conti.

16. Esercizio

L'esercizio sociale della Società di Gestione, che coincide con la chiusura dei conti del Fondo, si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale è cominciato il giorno della costituzione del Fondo ed è terminato il 31 dicembre 2011.

17. Relazioni finanziarie periodiche e pubblicazioni.

Il Fondo pubblicherà una relazione annuale, chiusa al 31 dicembre di ogni anno, ed una relazione semestrale, chiusa al 30 giugno di ogni anno. La relazione annuale contiene i conti del Fondo e della Società di Gestione revisionati dal Revisore dei Conti autorizzato.

Conformemente alla Circolare 14/592, la relazione annuale riporta altresì informazioni relativamente a: (i) l'esposizione sottostante raggiunta attraverso strumenti finanziari derivati (ii) l'identità della/e controparte/i di tali transazioni su strumenti finanziari derivati (iii) la tipologia e l'importo delle garanzie finanziarie ricevute dal Fondo al fine di ridurre il rischio di controparte per l'intero periodo considerato, così come le spese e i costi operativi diretti ed indiretti generati.

La relazione semestrale comprende i conti non revisionati del Fondo.

Queste relazioni saranno a disposizione dei portatori di Quote presso le sedi sociali della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

Il valore netto d'inventario per Quota di ogni Comparto è disponibile in Lussemburgo presso le sedi sociali della Società di Gestione, della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo ed inoltre pubblicato sul sito Internet www.azimut.it

Qualsiasi modifica del Regolamento di Gestione viene depositata presso il Registro di Commercio e delle Imprese e ne viene fatta menzione sul RESA come indicato nel capitolo 18.

18. Regolamento di gestione

I diritti ed i doveri dei portatori di Quote e quelli di spettanza della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono determinati dal Regolamento di Gestione.

La Società di Gestione può, con le autorizzazioni richieste dalla Legge del 2010, modificare il Regolamento di Gestione.

Qualsiasi modifica del Regolamento di Gestione sarà depositata presso il Registro di Commercio e delle Imprese e ne verrà fatta menzione nel RESA e potrà essere pubblicata sulla stampa finanziaria del paese o dei paesi in cui la Società di Gestione ha deciso l'offerta pubblica delle Quote del Fondo. Tali modifiche entreranno in vigore il giorno del deposito delle modifiche presso il Registro di Commercio e delle Imprese.

19. Durata – Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti

Liquidazione del Fondo

Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata, e senza alcun limite circa i suoi attivi.

Con un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla prima pubblicazione, come previsto di seguito, la Società di Gestione può, d'accordo con la Banca Depositaria e purché sia salvaguardato l'interesse dei partecipanti, decidere lo scioglimento del Fondo e la ripartizione dei suoi attivi netti fra tutti i partecipanti.

Il Fondo, inoltre, sarà messo in liquidazione:

- a) nel caso in cui la Società di Gestione o la Banca Depositaria non siano state sostituite entro 2 mesi dalla cessazione delle loro funzioni;
- b) in caso di fallimento della Società di Gestione;
- c) nel caso in cui gli attivi netti del Fondo si riducano, per più di sei mesi, a meno di un quarto del minimo legale di Euro 1.250.000.

La Società di Gestione, ove decida di sciogliere il Fondo, dovrà convertire in liquidità gli attivi del Fondo nel miglior interesse dei partecipanti e darà istruzioni alla Banca Depositaria affinché distribuisca il risultato netto della liquidazione – dopo aver dedotto le spese di liquidazione – fra i partecipanti proporzionalmente ai loro diritti.

In caso di scioglimento del Fondo, la decisione deve essere pubblicata nel RESA.

Appena viene presa la decisione di sciogliere il Fondo, non si potrà più procedere alla sottoscrizione, al rimborso ed alla conversione delle Quote.

Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.

Chiusura o fusione di Comparti

- Chiusura di Comparti

Il Consiglio potrà decidere la chiusura di un Comparto se gli attivi di quel Comparto non raggiungono o scendono sotto un livello giudicato da detto Consiglio tale da rendere troppo difficile la gestione, o per un qualsiasi altro motivo ritenuto valido da detto Consiglio.

I portatori di Quote del Comparto in questione saranno informati della decisione e delle modalità di chiusura tramite l'invio di un avviso.

Gli attivi netti del Comparto in questione saranno ripartiti fra i partecipanti rimanenti di quel Comparto. Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione del Comparto saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.

- Fusione di Comparti

La Società di Gestione potrà, nelle circostanze sopracitate (alla voce "Chiusura o fusione di Comparti"), decidere la fusione di un Comparto con uno o più Comparti del Fondo o anche proporre ai partecipanti di un Comparto la fusione del loro Comparto con un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese o estero, nel rispetto delle disposizioni della Legge del 2010.

I portatori di Quote dei Comparti in questione avranno la possibilità - per un periodo stabilito dal Consiglio, che non potrà essere inferiore ad un mese e che sarà indicato nell'avviso relativo alle operazioni di fusione - di domandare, senza spese, il rimborso delle loro Quote. La fusione impegnerà tutti i partecipanti che non avranno chiesto il rimborso delle loro Quote nei termini previsti e le Quote emesse saranno allora automaticamente convertite in Quote del Comparto risultante dalla fusione.

- Fusione, liquidazione o scissione delle strutture Master-Feeder

Se un Comparto si qualifica come OICVM feeder di un altro OICVM o di uno dei suoi compartimenti, la fusione, la scissione o la liquidazione del suo OICVM Master comporteranno la liquidazione del Comparto feeder salvo che il Consiglio di Amministrazione decida, conformemente all'articolo 16 della Legge del 2010, di sostituire l'OICVM Master con un altro OICVM Master o di convertire il Comparto in un Comparto di OICVM standard.

20. Controversie

Le controversie sull'esecuzione del Regolamento di Gestione, di cui il testo francese fa fede, saranno sottoposte alla giurisdizione lussemburghese o quella dei paesi in cui vengono commercializzate le Quote del Fondo.

21. Prescrizione

Le azioni dei portatori di Quote contro la Società di Gestione o la Banca Depositaria si prescrivono in cinque anni dall'insorgere dell'evento produttivo dei diritti invocati.

22. Regime fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. Gli eventuali sottoscrittori delle Quote del Fondo dovranno informarsi personalmente sulla legislazione e le regole applicabili, in relazione alla loro residenza o nazionalità, alla sottoscrizione, alla detenzione e, eventualmente, al riscatto od alla conversione delle Quote.

Conformemente alla legislazione in vigore nel Granducato di Lussemburgo, il Fondo ed i portatori di Quote che non hanno il loro domicilio, la loro residenza o la loro sede permanente nel Granducato di Lussemburgo, non sono soggetti ad alcuna imposta lussemburghese, percepita alla fonte o altrimenti, sul reddito, la plusvalenza o il patrimonio.

In virtù della legge del 18 dicembre 2015 che traspone la direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio automatico e obbligatorio d'informazioni in ambito fiscale (la "Direttiva DAC") e alla nuova norma comune di dichiarazione dell'OCSE ("CRS") (la "legge CAD"), dal 1 gennaio 2016, ad eccezione dell'Austria che beneficiava di un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2017, le istituzioni finanziarie di uno Stato Membro dell'UE o di un territorio aderente alla CRS sono tenute a fornire alle autorità fiscali degli altri membri dell'UE e degli stati e territori partecipanti alla CRS le informazioni relative al pagamento degli interessi, dei dividendi e analoghe tipologie di reddito, ma anche i saldi dei conti ed il ricavato delle vendite degli attivi finanziari, così come definiti dalla Direttiva DAC e dalla CRS con riferimento ai titolari di conti residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'UE ed in alcuni territori associati a Stati membri dell'UE ovvero in uno dei paesi che hanno trasposto la CRS nel loro diritto interno.

Il pagamento degli interessi e gli altri redditi provenienti da azioni ricadrà nell'ambito di applicazione della Direttiva DAC e della CRS e sarà di conseguenza soggetto ad obblighi di dichiarazione.

Gli investitori devono consultare il proprio consulente fiscale per quanto concerne l'applicazione della Direttiva DAC e della CRS con riferimento alla propria situazione particolare.

Gli attivi netti dei Comparti del Fondo sono tuttavia soggetti ad un'imposta lussemburghese, la tassa di registro, pari allo 0,05% su base annua (ad eccezione dei Comparti che possono beneficiare del tasso ridotto pari allo 0,01% così come indicato, se del caso, nelle schede dei Comparti di cui all'Allegato I del presente Prospetto). È da notare che, nella misura in cui una parte degli attivi netti di un Comparto sarà investita in azioni o quote di altri organismi di investimento collettivo di diritto lussemburghese soggetti alla tassa di registro, il Comparto sarà esentato dalla tassa di registro sulla parte così investita. La tassa di registro è pagabile alla fine di ciascun trimestre ed è calcolata sul totale degli attivi netti del Comparto considerati alla fine di ciascun trimestre.

FATCA

Nella presente sezione, i termini definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Modello I IGA, salvo diversamente specificato in questa sezione o nel prospetto.

FATCA ha aggiunto al codice sul reddito interno, Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America un nuovo capitolo sulle "imposte che garantisce la divulgazione di informazioni su alcuni conti all'estero" e impone agli istituti finanziari esteri ("**FFI**") come il Fondo, di fornire alle autorità fiscali degli Stati Uniti d'America ("**IRS**") informazioni relative alle partecipazioni finanziarie dirette o indirette di soggetti statunitensi (come definiti dal FATCA) che essi detengono su conti o enti non statunitensi di proprietà di soggetti statunitensi. La mancata fornitura delle informazioni richieste si tradurrebbe in una ritenuta alla fonte del 30% applicabile ad alcuni redditi di origine statunitense (compresi dividendi ed interessi) e ad alcune plusvalenze lorde risultanti dalla vendita o dalla cessione di beni passibili di produrre proventi mobiliari, quali interessi o dividendi.

Il 24 luglio 2015, il parlamento lussemburghese ha adottato la legge di ratifica del modello I IGA (il "**Modello I IGA**") sottoscritto in data 28 marzo 2014 tra il Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America ("**Lux IGA**") rendendo efficace la FATCA in Lussemburgo.

Il Fondo ha scelto lo status di ente d'investimento sponsorizzato (sponsored entity) ed è quindi l'ente sponsor corrispondente che procederà alla registrazione del Fondo presso l'IRS.

Tale registrazione avrà luogo nella data più lontana nel tempo tra il 31 dicembre 2015 o i 90 giorni successivi all'identificazione di un conto dichiarabile statunitense (U.S. Reportable Account) o di un titolare recalcitrante (Recalcitrant Account) nel Fondo.

Nel frattempo, il Fondo non dovrebbe essere registrato presso l'IRS e non dovrebbe essere soggetto agli obblighi di dichiarazione.

L'ente sponsor del Fondo è la Società di Gestione che si è registrata a tal fine presso l'IRS.

L'ente sponsor sarà responsabile dell'esecuzione a nome del Fondo di qualsiasi registrazione, due diligence, dichiarazione e ritenuta applicabile ai sensi del FATCA. Di conseguenza, gli investitori del Fondo riconoscono e accettano che le informazioni sui conti finanziari detenuti da soggetti statunitensi o da enti non statunitensi appartenenti a soggetti statunitensi siano comunicate alle autorità fiscali lussemburghesi, che a loro volta trasmetteranno queste informazioni all'IRS.

Si ricorda che la capacità del Fondo di evitare le ritenute in virtù del FATCA può essere al di fuori del suo controllo e in alcuni casi dipende dalle azioni di un intermediario o di altri incaricati che applicano la ritenuta nella catena di partecipazione, o dallo status FATCA degli investitori o dei beneficiari finali.

Qualsiasi ritenuta alla fonte sul Fondo comporterà una riduzione del denaro disponibile per pagare tutti i suoi investitori e tale ritenuta può interessare in modo sproporzionato un compartimento in particolare.

Infine, si ricorda che il Fondo resterà il responsabile ultimo di qualsiasi mancanza correlata a FATCA a causa del suo ente sponsor.

Non ci può essere alcuna garanzia che le distribuzioni effettuate dal Fondo o delle attività detenute dal Fondo non saranno soggette a ritenuta. Pertanto, tutti i potenziali investitori, compresi gli investitori potenziali non statunitensi, dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali per sapere se le distribuzioni del Fondo possono essere soggette a ritenuta alla fonte.

23. Regolamento Benchmark

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (il "Regolamento Benchmark"), le entità soggette a vigilanza (quali le società di gestione degli OICVM) possono utilizzare indici nell'ambito dell'Unione europea se l'indice viene fornito da un amministratore iscritto nel "registro degli amministratori e degli indici di riferimento" tenuto dall'ESMA conformemente al Regolamento Benchmark (il "Registro").

Gli amministratori costituiti nell'Unione europea, i cui indici o benchmark di riferimento sono utilizzati dal Fondo, dovevano richiedere l'autorizzazione o la registrazione in quanto amministratori soggetti al Regolamento Benchmark prima del 1° gennaio 2020.

Gli amministratori costituiti in paesi terzi i cui indici sono utilizzati dal Fondo beneficiano ugualmente delle disposizioni transitorie previste dal Regolamento Benchmark e, di conseguenza, possono non apparire sul Registro.

La Società di Gestione mantiene aggiornato un piano scritto che descrive le misure che verranno prese se il benchmark utilizzato viene modificato in modo sostanziale o se smette di essere fornito. Tale piano è disponibile gratuitamente presso la sede sociale della Società di Gestione.

Il gestore degli investimenti è indipendente dall'organismo che pubblica l'indice.

Nel caso in cui l'indice non sia più pubblicato o non sia più disponibile, si provvederà ad esaminare la convenienza o meno di mantenere la struttura attuale del Comparto fino a che tale indice sia nuovamente disponibile o se sia meglio modificare il proprio obiettivo per utilizzare un altro indice che abbia caratteristiche simili a quello attuale.

Alla data del presente Prospetto, gli amministratori i cui indici sono utilizzati dal Fondo e che sono già registrati nel Registro sono i seguenti:

Amministratore dell'indice	Indice
Bloomberg Index Services Limited	Bloomberg Commodity Index
Bloomberg Index Services Limited	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index
Bloomberg Index Services Limited	US Generic Govt 5 Year Yield
European Money Markets Institute	Euribor 12 mesi
European Money Markets Institute	Euribor 3 mesi
MSCI Limited	MSCI Brazil 10/40 Index
MSCI Limited	MSCI China AllShr Net Total Return \$ Index
STOXX AG	STOXX Europe 600 (Gross Return) EUR
ICE Benchmark Administration	ICE Libor USD 3 mesi

24 Trattamento dei dati

In conformità alle leggi ed alle regolamentazioni sulla protezione dei dati applicabili in Lussemburgo, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), così come di volta in volta modificabili (e denominati "Leggi sulla protezione dei dati"), la Società di Gestione, che agisce quale

responsabile del trattamento (il "Titolare del trattamento") effettua il trattamento delle informazioni relative ai Partecipanti (i "Dati personali") e di tutte le altre persone fisiche collegate (insieme, gli "Interessati") nell'ambito del collocamento del Fondo. In questa sezione, il termine "trattamento" è utilizzato nel senso allo stesso attribuito dalle Leggi sulla protezione dei dati.

Le informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono riportate nella relativa informativa e sono disponibili sul sito web <http://www.azimut-group.com/international-presence/az-fund-management/privacynotice.pdf>, e più nel dettaglio quelle relative alla natura dei Dati personali trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi delegati, i prestatori di servizi o suoi agenti quali (a titolo non esaustivo) l'Agente domiciliatario, il Revisore dei Conti, i Distributori, gli altri organismi direttamente o indirettamente legati alla Società così come tutte le terze parti che trattano i Dati Personali per fornire i propri servizi alla Società di Gestione, e che agiscono quali Responsabili del trattamento (collettivamente, di seguito i "Responsabili del trattamento"), le finalità e la base giuridica del trattamento, i destinatari, le garanzie applicabili ai trasferimenti dei Dati personali verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea e i diritti delle Persone interessate, così come definiti da alcune condizioni precisate dalle Leggi sulla protezione dei dati e/o dalle direttive applicabili, dalle regolamentazioni, dalle raccomandazioni, dalle circolari o da condizioni emesse da qualsiasi ente pubblico territoriale o europeo competente, quale l'Autorità del Lussemburgo per la protezione dei dati (la "Commission Nationale pour la Protection des Données" o "CNPD") o il Comitato europeo della protezione dei dati (tra cui i diritti di accesso, di variazione o di soppressione dei relativi Dati personali, la richiesta di restrizione del trattamento o dei relativi elementi, il diritto di portabilità ed il diritto a ritirare il proprio consenso dopo averlo concesso, etc.) e le modalità del relativo esercizio.

L'invio delle informazioni complete è altresì possibile su richiesta, contattando la Società all'indirizzo di posta elettronica privacy@azfund.com.

Per l'esercizio dei propri diritti e/o il ritiro del proprio consenso relativo a qualsiasi trattamento specifico al quale abbia acconsentito, l'Interessato può contattare la Società di Gestione al seguente indirizzo: AZ Fund management S.A., 35, avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Oltre ai diritti sopra elencati, qualora un Interessato ritenga che la Società non sia conforme alle Leggi sulla protezione dei dati, ovvero non presenti sufficienti garanzie sulla protezione dei Dati personali, tale Interessato potrà presentare un reclamo presso l'autorità competente per la protezione dei dati, ad esempio, per il Lussemburgo, la *Commission Nationale pour la Protection des Données* (CNPD).

25. Deposito dei documenti

I seguenti documenti:

- lo statuto coordinato della Società di Gestione,
- le informazioni chiave per l'investitore e il presente Prospetto,
- il Regolamento di Gestione,
- la Convenzione di Banca Depositaria, Agente di Pagamento, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo stipulata tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria,
- la(e) Convenzione(i) di Consulenza per gli Investimenti stipulata(e) tra la Società di Gestione ed il(i) Consulente(i) per gli Investimenti,
- la(e) Convenzione(i) di Gestore degli Investimenti stipulata(e) tra la Società di Gestione ed il(i) Gestore(i) per gli Investimenti;
- il/i Contratto/i di consulenza islamica;
- le relazioni finanziarie periodiche del Fondo, e
- una lista dei fondi gestiti dalla Società di Gestione

saranno depositati presso la sede sociale della Società di Gestione dove si potranno ottenere, gratuitamente, copie del Regolamento di Gestione, del presente Prospetto Completo, delle informazioni chiave per l'investitore, delle relazioni finanziarie periodiche e della lista dei fondi gestiti dalla Società di Gestione.

ALLEGATO I: SCHEDE DEI COMPARTI

SCHEDA DEL COMPARTO "RENMINBI OPPORTUNITIES"
Informazioni generali

POLITICA DI INVESTIMENTO:

Il Comparto:

- ha almeno un OICVM feeder tra i propri Portatori di Quote,
- non è di per sé un OICVM feeder; e
- non detiene quote di un OICVM feeder.

Pertanto si qualifica come Comparto Master.

Il Comparto investirà in Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili alle obbligazioni emessi da debitori con un rating in misura significativa non inferiore all'investment grade e in altri strumenti di credito nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e a tasso variabile. I titoli saranno in misura significativa in Renminbi off-shore (CNH) nonché anche in Dollari USA e/o altre valute. I titoli saranno negoziati sul mercato di Hong Kong ed anche su altri mercati.

Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito, ecc.) restando inteso che il Comparto non potrà utilizzare strumenti derivati con finalità di investimento e di buona gestione.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o altri OIC.

In circostanze di mercato particolari, il riferimento ad un rating specifico riportato nella presente scheda sarà applicabile esclusivamente al momento dell'acquisto del titolo in questione. Inoltre, sebbene il Gestore dovrà, in linea di principio, rispettare il predetto rating specifico, ci si potrà discostare dal rating stesso se ciò è nell'interesse dei portatori di quote ovvero in circostanze di mercato eccezionali.

Il Comparto tenderà a mantenere un effetto leva calcolato sulla base della somma dei nozionali di tutti gli strumenti derivati al di sotto del 100%.

DIVISA DI BASE DEL COMPARTO: EUR

DIVISA DI RIFERIMENTO: il valore netto di inventario ("V.N.I.") della Quota del Comparto sarà espresso:

Quota del Comparto	Divisa di riferimento	Tipo di copertura	Copertura contro il rischio di cambio
A (EURO hedged)	EUR	CROSS HEDGED	Copertura contro USD
B (EURO hedged)	EUR	CROSS HEDGED	Copertura contro USD
A (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
B (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
MASTER (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
A(USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
B(USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
AHK (USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
BHK (USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
A(HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
B(HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
AHK (HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
BHK (HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
A (CNH)	CNH	NON HEDGED	Nessuna copertura contro CNH
B (CNH)	CNH	NON HEDGED	Nessuna copertura contro CNH

CLASSI DI QUOTE: il Comparto emetterà Quote di classe A (EURO hedged), A (EURO non hedged), B (EURO hedged), B (EURO non hedged), MASTER (EURO non hedged), A (USD), B (USD), AHK (USD), BHK (USD), A (HKD), B (HKD), AHK (HKD), BHK (HKD), A (CNH) e B(CNH). Queste differenti classi di Quote sono definite al capitolo 8 e all'Allegato II del presente Prospetto.

IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE: il minimo iniziale di sottoscrizione è fissato a:

- **EUR 250.000,-** per Quote A (EURO hedged), B (EURO hedged), A (EURO non hedged), B (EURO non hedged), e MASTER (EURO non hedged)
- **USD 250.000,-** per le Quote A (USD), B (USD), AHK (USD) e BHK (USD)
- **HKD 2.500.000,-** per le Quote A (HKD), B (HKD), AHK (HKD) e BHK (HKD)
- **CNH 2.000.000,-** per le Quote A (CNH) e B (CNH)

comprese tutte le eventuali commissioni e spese di sottoscrizione (cfr. Allegato II del presente Prospetto).

Frequenza del calcolo del valore netto d'inventario: il calcolo del V.N.I. sarà effettuato su base giornaliera.

SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI:

Per le Quote delle classi A, AHK, B, BHK e MASTER (EURO non hedged) non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione né di riscatto, salvo quanto previsto all'Allegato II del presente Prospetto.

Le liste di sottoscrizione/riscatto sono chiuse alle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

CONVERSIONE: le modalità di conversione delle Quote da un Comparto ad un altro sono descritte nel capitolo 11 del presente Prospetto. Per quanto concerne la commissione di conversione, si rinvia all'Allegato II del presente Prospetto.

Oltre alle informazioni relative alle procedure di conversione descritte nel capitolo 11 del presente Prospetto, per questo Comparto saranno accettate anche le seguenti conversioni:

- da quote A (EURO hedged) a quote A (EURO non hedged) e viceversa
- da quote B (EURO hedged) a quote B (EURO non hedged) e viceversa

L'ammontare minimo del trasferimento dovrà essere pari ad almeno EURO 5000,-.

Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI: la società AN ZHONG (AZ) INVESTMENT MANAGEMENT HONG KONG Ltd. è stata nominata Consulente per gli Investimenti di questo Comparto, in base ad un accordo datato 26 ottobre 2011 e successive modifiche. An Zhong (AZ) Investment Management Hong Kong Ltd è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata regolata dalla legge di Hong Kong SAR. La sua sede sociale è situata in Suite 2702, 27/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Hong Kong.

COMMISSIONE DI GESTIONE E COMMISSIONE DI GESTIONE VARIABILE AGGIUNTIVA: per questo Comparto è previsto il prelievo di una commissione di gestione, come indicato nell'Allegato II al presente Prospetto.

Per questo Comparto è previsto il prelievo di una eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva, se la variazione del valore della Quota del Comparto nell'orizzonte temporale di riferimento (anno solare) è superiore ("over performance") a quella dell'indice di riferimento sotto indicato nel medesimo orizzonte temporale di riferimento (anno solare).

Il calcolo è effettuato con riferimento all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento (anno solare).

Nel momento in cui le predette condizioni sono soddisfatte, l'importo della commissione aggiuntiva sarà pari al 10% della predetta "over performance", moltiplicata per il numero di Quote esistenti nel Giorno di Valutazione cui il calcolo della commissione si riferisce.

Tale commissione aggiuntiva viene prelevata annualmente dalle liquidità disponibili sul Comparto il primo giorno lavorativo dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.

L'applicazione della commissione di gestione variabile aggiuntiva viene effettuata quotidianamente accantonando il rateo del giorno cui il calcolo fa riferimento, secondo la metodologia sotto indicata.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, sarà accreditato al Comparto l'accantonamento del giorno precedente e sarà addebitato, se del caso, quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

INDICE DI RIFERIMENTO: 0,5% su base annua.

Il Consulente per gli Investimenti riceve una commissione per la fornitura di servizi di consulenza per conto del Comparto. Tale commissione è pagata dal Fondo e corrisponde ad un importo non superiore al 50% della commissione di gestione netta ricevuta dalla Società di Gestione.

Per le Quote MASTER (EURO non hedged), AHK (USD), BHK (USD), AHK (HKD) e BHK (HKD): non è prevista una commissione di gestione variabile aggiuntiva. Solo per le Quote di classe MASTER (EURO non hedged) è prevista solo una commissione di servizio con un limite massimo dello 0,009% al mese.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE: il Comparto persegue una politica di capitalizzazione dei redditi.

QUOTAZIONE: le Quote di questo Comparto non saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

TASSA DI REGISTRO: è applicabile una tassa di registro pari allo 0,05% l'anno, calcolata sulla base del patrimonio netto del Comparto alla fine di ogni trimestre.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI: Il presente Comparto può investire in titoli di debito che presentano generalmente un livello di rischio di controparte, di rischio di credito e di rischio di liquidità più elevato dell'investimento in titoli con rating elevato. Tuttavia il Comparto investirà in titoli di credito liquidi a priori ma che potrebbero tuttavia a volte, in alcune circostanze particolari, presentare difficoltà quanto alla loro vendita. In ogni modo, il Comparto farà in modo di avere sufficiente liquidità per poter onorare in qualsiasi momento le domande di riscatto.

Tutti gli investimenti sul mercato cinese presentano, oltre ai rischi generalmente associati all'investimento sui mercati dei paesi emergenti, in particolare i rischi politici, economici, legali così come i rischi di mercato, di transazione e di esecuzione delle operazioni, i rischi di controparte e i rischi di cambio.

Gli strumenti denominati in Renminbi off-shore (CNH) negoziati sul mercato di Hong Kong nei quali investe il Comparto sono attualmente limitati in quanto il mercato obbligazionario estero in Renminbi è ancora in fase di sviluppo. Di conseguenza, il Comparto può essere indotto ad investire una parte sostanziale dei propri attivi in depositi Renminbi e ciò può influire sulla performance del Comparto.

Il Renminbi non è ad oggi una valuta liberamente convertibile poiché soggetta a politiche di controllo del cambio e a restrizioni di rimpatrio valutario imposte dal governo cinese, esponendo quindi il Comparto al rischio di cambio ed alla volatilità dei tassi di cambio.

SCHEDA DEL COMPARTO "RENMINBI OPPORTUNITIES – FIXED INCOME"
Informazioni generali

POLITICA DI INVESTIMENTO:

Il Comparto:

- ha almeno un OICVM feeder tra i propri Portatori di Quote,
- non è di per sé un OICVM feeder; e
- non detiene quote di un OICVM feeder.

Pertanto si qualifica come Comparto Master.

Il Comparto investirà in Commercial Paper, in titoli di debito assimilabili alle obbligazioni emessi da debitori con un rating in misura significativa di prima qualità ed in altri strumenti di debito nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di qualità e strumenti del mercato monetario principalmente a tasso fisso e residualmente a tasso variabile. I titoli saranno in misura significativa in Renminbi off-shore (CNH) nonché anche in Dollari USA e/o altre valute. I titoli saranno negoziati sul mercato di Hong Kong ed anche su altri mercati.

Il Comparto Master potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, al tasso di interesse, al cambio, al credito, ecc.) e a fini di buona gestione.

Il Comparto Master non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o di altri OIC.

In circostanze di mercato particolari, il riferimento ad un rating specifico sarà applicabile esclusivamente al momento dell'acquisto del titolo in questione. Inoltre, sebbene la Società di Gestione dovrà, in linea di principio, rispettare il predetto rating specifico, ci si potrà discostare dal rating stesso se ciò è nell'interesse dei Portatori di Quote ovvero in circostanze di mercato eccezionali.

Il Comparto Master tenderà a mantenere un effetto leva calcolato sulla base della somma dei nozionali di tutti gli strumenti derivati al di sotto del 100%.

DIVISA DI BASE DEL COMPARTO: EUR

DIVISA DI RIFERIMENTO: il valore netto di inventario ("V.N.I.") della Quota del Comparto sarà espresso:

Quota del Comparto	Divisa di riferimento	Tipo di copertura	Copertura contro il rischio di cambio
A (EURO hedged)	EUR	CROSS HEDGED	Copertura contro USD
B (EURO hedged)	EUR	CROSS HEDGED	Copertura contro USD
A (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
B (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
MASTER (EURO non hedged)	EUR	NON HEDGED	Nessuna copertura contro EUR
A(USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
B(USD)	USD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro USD
A(HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
B(HKD)	HKD	NON HEDGED	Nessuna copertura contro HKD
A (CNH)	CNH	NON HEDGED	Nessuna copertura contro CNH
B (CNH)	CNH	NON HEDGED	Nessuna copertura contro CNH

CLASSI DI QUOTE: il Comparto emetterà Quote di classe A (EURO hedged), A (EURO non hedged), B (EURO hedged), B (EURO non hedged), MASTER (EURO non hedged), A (USD), B (USD), A (HKD), B (HKD), A (CNH) e B (CNH). Queste differenti classi di Quote sono definite al capitolo 8 e all'Allegato II del presente Prospetto.

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE E IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE:

Il minimo iniziale di sottoscrizione è fissato a:

- **EUR 250.000,-** per Quote A (EURO hedged), B (EURO hedged), A (EURO non hedged), B (EURO non hedged), e MASTER (EURO non hedged)
- **USD 250.000,-** per le Quote A (USD) e B (USD)
- **HKD 2.500.000,-** per le Quote A (HKD) e B (HKD)
- **CNH 2.000.000,-** per le Quote A (CNH) e B (CNH)

comprese tutte le eventuali commissioni e spese di sottoscrizione (cfr. Allegato II del presente Prospetto).

FREQUENZA DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO: il calcolo del V.N.I. sarà effettuato su base giornaliera.

SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI:

Per le Quote delle classi A, B e MASTER (EURO non hedged) non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione né di riscatto, salvo quanto previsto all'Allegato II del presente Prospetto.

Le liste di sottoscrizione/riscatto sono chiuse alle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

CONVERSIONE: le modalità di conversione delle Quote da un Comparto ad un altro sono descritte nel capitolo 11 del presente Prospetto. Per quanto concerne la commissione di conversione, si rinvia all'Allegato II del presente Prospetto.

Oltre alle informazioni relative alle procedure di conversione descritte nel capitolo 11 del Prospetto, per questo Comparto saranno accettate anche le seguenti conversioni:

- da quote A (EURO hedged) a quote A (EURO non hedged) e viceversa
- da quote B (EURO hedged) a quote B (EURO non hedged) e viceversa

L'ammontare minimo del trasferimento dovrà essere pari ad almeno EURO 5000,-.

Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati in Allegato II al presente Prospetto.

CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI: la società AN ZHONG (AZ) INVESTMENT MANAGEMENT HONG KONG Ltd. è stata nominata Consulente per gli Investimenti di questo Comparto, in base ad un accordo datato 26 ottobre 2011 e successive modifiche. An Zhong (AZ) Investment Management Hong Kong Ltd è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata regolata dalla legge di Hong Kong SAR. La sua sede sociale è situata in Suite 2702, 27/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Hong Kong.

COMMISSIONE DI GESTIONE E COMMISSIONE DI GESTIONE VARIABILE AGGIUNTIVA: per questo Comparto è previsto il prelievo di una commissione di gestione, come indicato nell'Allegato II al presente Prospetto.

Per questo Comparto è previsto il prelievo di una eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva, se la variazione del valore della Quota del Comparto nell'orizzonte temporale di riferimento (anno solare) è superiore ("over performance") a quella dell'indice di riferimento sotto indicato nel medesimo orizzonte temporale di riferimento (anno solare), in base alle relative classi di Quote.

Il calcolo è effettuato con riferimento all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento (anno solare).

Nel momento in cui le predette condizioni sono soddisfatte, l'importo della commissione aggiuntiva sarà pari al 10% della predetta "over performance", moltiplicata per il numero di Quote esistenti nel Giorno di Valutazione cui il calcolo della commissione si riferisce.

Tale commissione aggiuntiva viene prelevata annualmente dalle liquidità disponibili sul Comparto il primo giorno lavorativo dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.

L'applicazione della commissione di gestione variabile aggiuntiva viene effettuata quotidianamente accantonando il rateo del giorno cui il calcolo fa riferimento, secondo la metodologia sotto indicata.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, sarà accreditato al Comparto l'accantonamento del giorno precedente e sarà addebitato, se del caso, quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

INDICE DI RIFERIMENTO: Per le Quote di classe A, B e MASTER (EURO non hedged): 0,5% su base annua.

Il Consulente per gli Investimenti riceve una commissione per la fornitura di servizi di consulenza per conto del Comparto. Tale commissione è pagata dal Fondo e corrisponde ad un importo non superiore al 50% della commissione di gestione netta ricevuta dalla Società di Gestione.

Solo per le Quote di classe MASTER (EURO non hedged): non è prevista una commissione di gestione variabile aggiuntiva. Per le Quote di classe MASTER (EURO non hedged) è prevista solo una commissione di servizio con un limite massimo dello 0,009% al mese.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE: il Comparto persegue una politica di capitalizzazione dei redditi.

QUOTAZIONE: le Quote di questo Comparto non saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

TASSA DI REGISTRO: è applicabile una tassa di registro pari allo 0,05% l'anno, calcolata sulla base del patrimonio netto del Comparto alla fine di ogni trimestre.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI: il presente Comparto può investire in titoli di credito che presentano generalmente un livello di rischio di controparte, di rischio di credito e di rischio di liquidità più elevato dell'investimento in titoli con rating elevato. Tuttavia il Comparto investirà in titoli di credito liquidi a priori ma che potrebbero tuttavia a volte, in alcune circostanze particolari, presentare difficoltà quanto alla loro vendita. In ogni modo, il Comparto farà in modo di avere sufficiente liquidità per poter onorare in qualsiasi momento le domande di riscatto.

Tutti gli investimenti sul mercato cinese presentano, oltre ai rischi generalmente associati all'investimento sui mercati dei paesi emergenti, in particolare i rischi politici, economici, legali così come i rischi di mercato, di transazione e di esecuzione delle operazioni, i rischi di controparte e i rischi di cambio.

Gli strumenti denominati in Renminbi off-shore (CNH) negoziati sul mercato di Hong Kong nei quali investe il Comparto sono attualmente limitati in quanto il mercato obbligazionario estero in Renminbi è ancora in fase di sviluppo. Di conseguenza, il Comparto può essere indotto ad investire una parte sostanziale dei propri attivi in depositi Renminbi e ciò può influire sulla performance del Comparto.

Il Renminbi non è ad oggi una valuta liberamente convertibile poiché soggetta a politiche di controllo del cambio e a restrizioni di rimpatrio valutario imposte dal governo cinese, esponendo quindi il Comparto al rischio di cambio ed alla volatilità dei tassi di cambio.

ALLEGATO II: TABELLA CHE RIPORTA LE DIFFERENTI CLASSI DI QUOTE, COSÌ COME L'INSIEME DELLE RELATIVE COMMISSIONI

Il sistema commissionale è impostato come segue.

Classi di Quote	A (EURO) A (EURO DIS) A (EURO hedged) A (EURO non hedged) A-PLATFORMS (EURO) A (USD) A (USD DIS) A-PLATFORMS (USD) A-ME (USD ACC) A-ME (USD DIS) A-ME (SGD ACC) A-ME (SGD DIS) A-ME (GBP ACC) A-ME (GBP DIS) A-ME (AED ACC) A-ME (AED DIS) A (HKD) A (EURO RETAIL) AZ (EURO RETAIL) A(USD RETAIL) A (EURO RETAIL DIS) AHK (HKD) (1) AHK (USD) (1) A(CNH) A (SGD) A(AUD) (3) A (CORPORATE EURO) A (CORPORATE EURO DIS)	ATW(EURO) (2) ATW(USD hedged) (2) ATW(USD non hedged) (2)	B (EURO) B (EURO DIS) B (EURO hedged) B (EURO non hedged) B (USD) B (USD DIS) B (HKD) B (EURO RETAIL) BZ (EURO RETAIL) B (EURO RETAIL DIS) B(USD RETAIL) BHK (HKD) (1) BHK (USD) (1) B(CNH) B(SGD)	BTW(EURO) (2) BTW(USD hedged) (2) BTW(USD non hedged) (2)	MASTER (EURO non hedged) MASTER (EURO hedged) MASTER (EURO) MASTER (EURO DIS) MASTER (USD) MASTER (USD DIS) MASTER (MYR) MASTER (MYR DIS)	
Sottoscrizioni	Max 3% (4)	Max 5%	0	0	0	
Riscatto	0	0	Decrescente (5)	Decrescente (6)	0	
Conversione in Classi di Quote A e AZ	EUR 25,- (7)				--	-

in Classi di Quote B e BZ			EUR 25,- (8)		--	-
---------------------------------	--	--	--------------	--	----	---

Gestione (annuale in %) (9)						
Renminbi Opportunities	0,75% (per tutte le classi tranne le classi AHK)		0,75% (per tutte le classi tranne le classi BHK)		0,0%	
	1,20% (solo per le classi AHK)		1,20% (solo per le classi BHK)			
Renminbi Opportunities – Fixed Income	1,00%		1,00%		0,0%	

(1) Queste classi di Quote sono destinate esclusivamente alla distribuzione a Hong Kong

(2) Queste classi di Quote sono destinate esclusivamente alla distribuzione a Taiwan

(3) Queste classi di Quote sono destinate esclusivamente alla distribuzione in Australia

(4) Massimo 3% sul valore nominale del piano, per tutte le sottoscrizioni effettuate attraverso piani pluriennali di investimento.

Massimo 2% sull'ammontare investito per tutte le sottoscrizioni effettuate in unica soluzione.

(5) A seconda della durata della detenzione:

inferiore o uguale a 1 anno:	2,50%
inferiore o uguale a 2 anni:	1,75%
inferiore o uguale a 3 anni:	1,00%
a partire dal terzo anno:	0,00%

Per quello che concerne i Comparti Renminbi Opportunities e Renminbi Opportunities – Fixed Income, le suddette commissioni non sono applicabili, indipendentemente dalla durata della detenzione, nel caso in cui la domanda di riscatto si riferisca a quote sottoscritte nel medesimo Comparto e mai trasferite verso altri Comparti.

È da notare che, per l'applicazione della commissione di riscatto, e nel caso in cui vi siano state, precedentemente al riscatto, una o più conversioni, il tasso di detta commissione è stabilito in funzione della durata totale della detenzione delle Quote di classe B, cioè dopo la prima sottoscrizione di tali Quote effettuata dall'investitore in questione.

Ai fini della determinazione della suddetta "durata totale" non è tuttavia mai considerata la durata della detenzione di Quote nei Comparti Renminbi Opportunities e Renminbi Opportunities – Fixed Income.

(6) A seconda della durata della detenzione:

inferiore o uguale a 1 anno:	4,00%
inferiore o uguale a 2 anni:	3,00%
inferiore o uguale a 3 anni:	2,00%
inferiore o uguale a 4 anni:	1,00%
a partire dal quarto anno:	0,00%

È da notare che, per l'applicazione della commissione di riscatto, e nel caso in cui vi siano state, precedentemente al riscatto, una o più conversioni, il tasso di detta commissione è stabilito in funzione della durata totale della detenzione delle Quote di classe BTW, cioè dopo la prima sottoscrizione di tali Quote effettuata dall'investitore in questione.

- (7)** Per le conversioni dai Comparti Renminbi Opportunities e Renminbi Opportunities – Fixed Income verso qualsiasi altro Comparto del Fondo, all'ammontare trasferito sarà applicata una commissione globale massima del 2%. Non verrà invece applicato l'importo di EUR 25,-.
- (8)** Per le conversioni dai Comparti Renminbi Opportunities e Renminbi Opportunities – Fixed Income verso qualsiasi altro Comparto del Fondo, non verrà applicato l'importo di EUR 25,-.
- (9)** La commissione di gestione, calcolata sul valore complessivo di ciascun Comparto per il mese precedente, sarà pagabile mensilmente.

LISTE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, CONVERSIONE

Le liste di sottoscrizione, riscatto o conversione sono chiuse alle ore 14.30 del secondo giorno lavorativo precedente il giorno di calcolo del valore netto d'inventario. Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevute entro tale ora e giorno saranno trattate al valore netto di inventario del Giorno di Valutazione precedente il giorno di calcolo. Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevute dopo tale ora e giorno saranno trattate al valore netto d'inventario del Giorno di Valutazione seguente (così come precisato nelle schede dei singoli Comparti).

ALLEGATO III: PRINCIPI DELLA SHARIA PER IL/I COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA

Le attività del/dei Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia devono in qualsiasi momento essere condotte in modo conforme ai principi della Sharia.

Il Comparto X dovrà rispettare scrupolosamente e costantemente i seguenti principi. Qualsiasi scostamento da tali principi di base motivato da condizioni speciali o situazioni inusuali deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Comitato della Sharia.

Principi fondamentali:

1. Tipo di titoli

Gli strumenti finanziari che il Comparto X può acquistare sono esclusivamente i seguenti strumenti conformi alla Sharia:

- **Sukuk**

Un Sukuk comprende dei certificati d'investimento rappresentativi di un investimento/finanziamento in un attivo sottostante o un progetto che è tipicamente un attivo o un progetto che genera guadagni. I tipi di Sukuk in cui il Comparto X può investire sono i seguenti:

1. SukukIjarah
2. SukukMoucharakah
3. SukukMoudarabah
4. SukukIstithmaar
5. SukukWakalah
6. SukukIjara
7. SukukMusharaka
8. SukukMudaraba
9. SukukIstithmaar
10. SukukWakalah

Questi tipi di Sukuk devono rappresentare una partecipazione reale indivisa degli investitori del Sukuk negli attivi sottostanti che generano guadagni. I ricavi dovuti agli investitori del Sukuk saranno generati da tali attivi.

L'elenco di cui sopra si intende a titolo indicativo e non esaustivo. Vista la costante evoluzione del mercato Sukuk, la Società di Gestione potrà investire in strutte Sukuk di nuova introduzione se il Comitato della Sharia le giudicherà conformi alla Sharia.

- **Certificato di deposito/investimento della Sharia**

Si tratta in particolare di tutte le operazioni e transazioni che utilizzano il mercato delle commodities basato sul Murabaha, e qualsiasi altro strumento di liquidità conforme alla Sharia, volte ad ottenere un rendimento a tasso fisso in virtù di un accordo speciale.

1. Commodity Murabaha
2. Tawarruq
3. Conto di investimento Mudaraba
4. Conto di investimento Wakala
5. Emissioni di investimenti governativi conformi alla Sharia (certificati Mudaraba e Musharaka)

- **Titoli http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobilière asset-backed conformi ai principi della Sharia**

I titoli asset-backed conformi ai principi della Sharia includono ogni forma di cartolarizzazione conforme alla Sharia, basata su un'idea di vendita reale in cui il cash-flow riferito agli attivi sottostanti è riferito alle transazioni che utilizzano i seguenti contratti Sharia:

1. Ijara
2. Musharaka

- **Titoli mortgage-backed conformi ai principi della Sharia**

I titoli mortgage-backed conformi ai principi della Sharia includono qualsiasi forma di cartolarizzazione conforme alla Sharia in cui i gruppi di prestiti immobiliari sottostanti si basano sui contratti Sharia seguenti:

1. Ijara Muntahiya bi Tamleek (consente il trasferimento dell'usufrutto ed è simile al leasing convenzionale)
2. Musharaka Mutanaqisa (partecipazione decrescente)

Limitazioni

Qualsiasi strumento di liquidità o a tasso fisso conforme alla Sharia che non sia indicato nei presenti principi dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione e all'approvazione del Comitato della Sharia, prima di poter procedere all'investimento.

ALLEGATO IV: LIMITI DI INVESTIMENTO PER IL/I COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA

Le limitazioni di seguito specificate si applicano esclusivamente al/ai Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia.

Ove vincoli specifici o deroghe speciali siano applicabili a specifici comparti conformi ai principi della Sharia, i dettagli di detti vincoli o deroghe saranno illustrati nella corrispondente scheda in Allegato I al presente prospetto.

La politica di investimento di ogni Comparto conforme ai principi della Sharia dovrà rispettare le seguenti regole e limitazioni.

Onde consentire una migliore comprensione della presente sezione, si ritiene utile indicare qui la definizione di Mercato Regolamentato:

Mercato Regolamentato: mercato caratterizzato da un sistema di compensazione, che implica l'esistenza di una organizzazione centrale del mercato per l'esecuzione degli ordini, e che si distingue grazie ad un sistema che associa gli ordini di acquisto e quelli di vendita in modo da consentire la presenza di un solo prezzo, un organizzatore neutrale e una maggiore trasparenza.

Valori mobiliari conformi alla Sharia:

Valori mobiliari conformi ai Principi della Sharia specificati all'Allegato III del Prospetto.

A. Il/I Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia può/possono investire in:

- (1) Valori mobiliari conformi alla Sharia negoziati o quotati su un Mercato Regolamentato.
- (2) Valori mobiliari conformi alla Sharia negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, in uno stato dell'Unione Europea (UE).
- (3) Valori mobiliari conformi alla Sharia ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato al di fuori dell'Unione Europea o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, in uno stato al di fuori dell'Unione Europea;
- (4) Valori mobiliari conformi alla Sharia ed emessi di recente, ammesso che:
 - le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione.
- (5) quote o azioni di OICVM e/o di altri OIC ai sensi dell'art. 1, paragrafo (2), primo e secondo alinea, della direttiva 2014/91, indipendentemente dal fatto che siano o meno situati in uno stato dell'Unione Europea, a condizione che tale OICVM e/o altro OIC sia conforme ai principi della Sharia e con riserva delle seguenti condizioni e limitazioni:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi ad un tipo di vigilanza considerata dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario ("CSSF") equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione garantito ai titolari di quote o azionisti di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote o azionisti di un OICVM e, in particolare, le norme relative all'allocazione degli attivi, ai prestiti ottenuti, ai prestiti concessi, ai valori mobiliari conformi alla Sharia siano equivalenti alle esigenze della direttiva 2014/91;
 - le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni per il periodo preso in esame;
 - la parte di patrimonio degli OICVM o dei predetti altri OIC, di cui è prevista l'acquisizione, che può essere investita completamente in quote o azioni di altri OICVM o altri OIC, secondo i rispettivi documenti costitutivi, non superi il 10%.
- (6) Strumenti del mercato monetario conformi alla Sharia.
- (7) Strumenti di copertura conformi alla Sharia.
- (7) Strumenti di copertura conformi alla Sharia.

B. Inoltre, in ogni Comparto conforme ai principi della Sharia, il Fondo può:

(1) investire fino al 10% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari conformi alla Sharia diversi da quelli indicati al paragrafo A, punti da (1) a (4).

(2) detenere, in misura accessoria, in un conto conforme alla Sharia, contanti e altri strumenti equivalenti conformi alla Sharia, non remunerati.

(3) ottenere prestiti fino al 10% del patrimonio netto del Comparto a condizione che non siano remunerati, ovvero nel rispetto dei principi della Sharia.

(4) ottenere prestiti fino al 10% degli attivi netti del Comparto a condizione che non siano remunerati, ovvero nel rispetto dei principi della Sharia.

Fermo restando l'applicazione dei commi A e B, un comparto non può concedere prestiti o portarsi garante per conto di terzi.

C. Per quanto riguarda gli emittenti degli attivi netti detenuti da ogni Comparto conforme ai principi della Sharia, il Fondo deve anche rispettare le seguenti limitazioni relative agli investimenti:

(a) Regole per la ripartizione del rischio

Ai fini del calcolo delle limitazioni descritte ai commi da (1) a (6) che seguono, le società appartenenti allo stesso gruppo devono essere considerate come un unico emittente.

Nella misura in cui un emittente è una persona giuridica a comparti multipli in cui gli attivi di un comparto sono soggetti esclusivamente ai diritti degli investitori del comparto e a quelli dei creditori che avanzano una pretesa derivante dalla creazione, dal funzionamento o dalla liquidazione di tale comparto, ogni comparto deve essere considerato come un emittente separato ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi.

Valori mobiliari conformi alla Sharia

Valori mobiliari conformi alla Sharia

(1) Un comparto non può acquistare valori mobiliari aggiuntivi conformi alla Sharia dello stesso emittente se, a seguito del loro acquisto:

(1) Un comparto non può acquistare valori mobiliari aggiuntivi conformi alla Sharia dello stesso emittente se, a seguito del loro acquisto:

(i) più del 10% del suo patrimonio netto è costituito da valori mobiliari conformi alla Sharia emessi da detto soggetto;

(i) più del 10% dei suoi attivi netti sono valori mobiliari conformi alla Sharia emessi da detto soggetto;

(ii) il valore totale dei valori mobiliari conformi alla Sharia detenuti ed emessi da emittenti in cui il comparto investe oltre il 5% del suo patrimonio netto non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del comparto in questione.

(ii) il valore totale dei valori mobiliari conformi alla Sharia detenuti ed emessi da emittenti in cui il comparto investe oltre il 5% dei suoi attivi netti non può superare il 40% del valore degli attivi netti del comparto in questione. Detto limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di vigilanza prudenziale.

(2) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) (i) può essere elevato sino ad un massimo del 20% quando i valori mobiliari conformi alla Sharia sono emessi dallo stesso gruppo di società.

(2) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) (i) può essere elevato sino ad un massimo del 20% quando i valori mobiliari conformi alla Sharia sono emessi dallo stesso gruppo di società.

(3) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) (i) può essere elevato sino ad un massimo del 25% quando i valori mobiliari conformi alla Sharia sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno Stato che non sia membro dell'Unione europea o da un'organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea.

(3) Il limite del 10% di cui al paragrafo (1) (i) può essere elevato sino ad un massimo del 25% quando i valori mobiliari conformi alla Sharia sono emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici territoriali

o da uno stato che non sia membro dell'Unione Europea o da un'organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea.

(4) I valori mobiliari di cui al paragrafo (3) non vengono considerati ai fini del calcolo del limite del 40% previsto al paragrafo (1)(ii).

(4) I valori mobiliari di cui al paragrafo (3) non vengono considerati ai fini del calcolo del limite del 40% previsto al paragrafo (1)(ii).

I limiti di cui ai punti (1), (2), e (3) non possono essere sommati; ciò significa che gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario conformi alla Sharia emessi dallo stesso emittente, o in depositi presso lo stesso soggetto in base ai punti (1), (2), e (3), non possono superare il 25% degli attivi netti del comparto.

Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità alle norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un unico soggetto per il calcolo dei limiti previsti ai presenti paragrafi (1), (2), (3) e (4).

Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario conformi alla Sharia di uno stesso gruppo.

Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario conformi alla Sharia di uno stesso gruppo.

(5) Fermo restando i limiti di cui al punto (2) di seguito, i limiti di cui al punto (1) possono essere elevati sino ad un massimo del 20% per gli investimenti in valori mobiliari conformi alla Sharia emessi da qualsiasi soggetto se la politica di investimento del comparto prevede la riproduzione della composizione di un paniere di Sukuk riconosciuto dalla CSSF, in base ai seguenti principi:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
- l'indice costituisce un campione rappresentativo del mercato al quale si riferisce;
- è oggetto di debita pubblicazione.

Il presente limite del 20% può essere elevato sino al 35% per un solo emittente in caso di condizioni eccezionali su mercati regolamentati in cui prevalgono certi valori mobiliari conformi alla Sharia.

Il presente limite del 20% può essere elevato sino al 35% per un solo emittente in caso di condizioni eccezionali su mercati regolamentati in cui prevalgono certi valori mobiliari conformi alla Sharia.

Depositi bancari

(6) Il Fondo non potrà investire più del 20% degli attivi netti di ogni comparto in depositi conformi alla Sharia presso lo stesso soggetto. Tali depositi saranno conformi ai principi islamici.

Quote di fondo di tipo aperto

(7) Come definito al punto A,

a) Un comparto potrà acquisire quote o azioni di OICVM e/o di altri OIC di cui al paragrafo A.5), a condizione che si rispettino i principi della Sharia e che tale comparto non investa più del 20% del proprio patrimonio netto in uno stesso OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli, come definito dall'art. 181 della Legge, deve essere considerato come un emittente distinto, a condizione che sia garantito il principio della segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti dei terzi.

b) Gli investimenti in quote o azioni di OIC diversi dagli OICVM non potranno superare il 30% degli attivi di un comparto. b) Gli investimenti in quote o azioni di OIC diversi dagli OICVM non potranno superare il 30% degli attivi di un comparto. Se un comparto ha investito in quote o azioni di OICVM e/o di altri OIC, gli attivi di tali OICVM o altri OIC non saranno sommati al fine del calcolo dei limiti indicati al paragrafo C di cui sopra, in "Valori mobiliari conformi alla Sharia".

Se un comparto ha investito in quote o azioni di OICVM e/o di altri OIC, gli attivi di tali OICVM o altri OIC non saranno sommati al fine del calcolo dei limiti indicati al paragrafo C di cui sopra, in "Valori mobiliari conformi alla Sharia".

c) Considerato che il Fondo può investire in quote o azioni di OIC conformi alla Sharia, l'investitore è esposto ad un rischio di doppia applicazione delle commissioni (ad esempio le spese e le commissioni di sottoscrizione, rimborso, conversione, deposito, amministrazione e gestione dell'OIC in cui il Fondo ha investito).

Un comparto non può investire in un OICVM o altro OIC (sottostante) che abbia una commissione di gestione superiore al 2,5% annuo.

Quando un comparto investe in altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da una qualsiasi altra società cui tale società di gestione sia collegata nell'ambito di una gestione o controllo comuni o tramite una partecipazione diretta o indiretta di rilevante entità, non sarà a carico del comparto alcuna spesa di sottoscrizione o di riacquisto nell'ambito dei suoi investimenti in quote o azioni di tali sottostanti.

Fondo Master/Feeder

(8) Un comparto di tipo "Feeder" può investire:

- a) almeno l'85% dei suoi attivi in quote o azioni di un altro OICVM o di un Comparto di un OICVM, conformi alla Sharia (il "Master");
- b) fino al 15% dei suoi attivi in uno o più dei seguenti strumenti:
 - liquidità in misura accessoria, in conti conformi alla Sharia
 - strumenti di copertura dei rischi conformi alla Sharia

Un comparto potrà acquisire quote di uno o più comparti del Fondo conformi alla Sharia (il comparto target), a condizione che:

- il Comparto target non investa a sua volta nel comparto che ha investito in tale Comparto target;
- la quota di attivi che ciascun comparto target investe in altri comparti target del Fondo non superi il 10%;
- il diritto di voto eventualmente legato alle quote dei comparti target sia sospeso per il periodo di tempo in cui esse saranno detenute dal comparto in questione e fermo restando la loro adeguata registrazione contabile e nelle relazioni periodiche;

- in ogni caso, per il periodo in cui dette quote del comparto target saranno detenute dal Fondo, il loro valore non potrà essere considerato nel calcolo degli attivi netti del Fondo al fine di verificare la soglia minima stabilita per legge;
- non vi sia un doppio addebito di commissioni di gestione/sottoscrizione o di rimborso considerando queste commissioni a livello del comparto del fondo che ha investito nel comparto target e del comparto target stesso.

Combinazione dei limiti

(9) Nonostante i limiti individuali fissati ai precedenti paragrafi (1) e (6), nessun comparto può combinare:

- investimenti in valori mobiliari conformi alla Sharia emessi da un solo soggetto,
- depositi presso uno stesso soggetto,

per più del 20% dei suoi attivi netti.

(10) I limiti di cui ai punti (1), (3), (6), e (9) di cui sopra non possono essere sommati e ciò significa che gli investimenti in valori mobiliari conformi alla Sharia di uno stesso emittente, in depositi presso tale emittente, effettuati secondo i punti (1), (3), (6), e (9) non possono superare complessivamente, in ogni caso, il 35% del V.N.I. del comparto in questione.

(b) Limiti di controllo

(11) La Società di Gestione non può acquistare azioni aventi diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.

(12) La Società di Gestione non può acquistare (i) più del 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; ovvero (ii) più del 25% di quote di OICVM e/o altro OIC.

I limiti massimi di cui ai punti (11) e (12) non si applicano ai titoli seguenti:

- i valori mobiliari conformi alla Sharia emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai suoi enti pubblici territoriali;
- i valori mobiliari conformi alla Sharia emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione Europea;
- i valori mobiliari conformi alla Sharia emessi da un'organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea;
- le azioni detenute nel capitale di una società conforme alla Sharia di uno stato al di fuori dell'Unione Europea a condizione che (i) la società investa il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di questo stato quando, (ii) ai sensi della legislazione di tale stato, detta partecipazione costituisca per il Fondo l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato, e (iii) la politica d'investimento di detta società è considerata conforme alle regole per la diversificazione del rischio e ai limiti di controllo di cui al paragrafo C, punti (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) e (12) e paragrafo D;
- le azioni detenute nel capitale di filiali conformi alla Sharia ed esercitanti attività di gestione, consulenza o marketing esclusivamente per conto del Fondo nel paese in cui si trova la filiale, in occasione del riscatto di quote su richiesta dei Portatori di quote.

D. Il Fondo dovrà altresì rispettare i limiti di investimento tramite i seguenti strumenti:

Gli investimenti nelle quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, nel loro complesso, il 30% del patrimonio netto del Fondo.

E. Infine, il Fondo deve controllare che gli investimenti di ogni Comparto conforme ai principi della Sharia rispettino i seguenti requisiti:

- (1) Il Fondo non può acquistare commodities, metalli preziosi, né loro certificati rappresentativi.
- (2) Il Fondo non può utilizzare il proprio patrimonio per garantire titoli.
- (2) Il Fondo non può utilizzare il proprio patrimonio per garantire titoli.
- (33) Il Fondo non può emettere warrant o qualsiasi altro strumento che garantisca a chi lo detiene il diritto ad acquisire Quote del Fondo.
- (44) Il Fondo non può concedere prestiti o portarsi garante per conto di terzi. Questa restrizione non ostacola l'acquisizione, da parte del Fondo, di valori mobiliari o altri strumenti finanziari conformi alla Sharia non interamente liberati.
- (55) Il Fondo non può eseguire vendite allo scoperto su valori mobiliari o su altri strumenti finanziari conformi alla Sharia di cui al paragrafo A), punto (5).
- (66) Il Fondo non può acquistare valori con margine, ma può ottenere qualsiasi credito a breve termine necessario per compensare l'acquisto o la vendita di valori in portafoglio secondo i principi della Sharia.
- (77) Il Fondo non può utilizzare il proprio patrimonio per eseguire una sottoscrizione o una seconda sottoscrizione di qualsiasi valore mobiliare per poi investirlo.

F. In deroga a quanto previsto:

- (1) I limiti di cui sopra non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari conformi alla Sharia facenti parte del patrimonio del Comparto in questione;
- (2) qualora si verifichi un superamento dei limiti di cui al presente paragrafo indipendentemente dalla volontà del Fondo o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Fondo dovrà prefiggersi come obiettivo principale delle proprie operazioni di vendita quello di regolarizzare tale situazione, tenendo conto dell'interesse dei suoi Portatori di quote.

In generale, la Società di gestione si riserva il diritto di introdurre ulteriori limiti di investimento in qualsiasi momento, se ciò sarà necessario per rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nei paesi in cui le quote del Fondo potrebbero essere vendute o offerte. D'altro canto, se le leggi attualmente applicabili al Fondo lo consentono, la Società si riserva il diritto di esonerare uno o più comparti conformi ai principi della Sharia da uno o più dei limiti sopra esposti, a condizione che ciò rispetti i principi e i requisiti della Sharia. Queste eccezioni saranno indicate nella politica di investimento di ogni comparto.

ALLEGATO V: COMITATO DELLA SHARIA DEL/DEI COMPARTO/I CONFORME/I AI PRINCIPI DELLA SHARIA

La Società di gestione ha nominato un comitato di conformità (il "Comitato della Sharia") che può fornire consulenza su questioni relative ai principi della Sharia, sulla base di un contratto speciale. La funzione del Comitato della Sharia è quella di offrire una sorveglianza continua e prendere decisioni definitive in merito a qualsiasi questione riguardante i principi della Sharia per il/i Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia, e ciò comprende, a puro titolo esemplificativo:

(1) fornire assistenza al/ai Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia rispetto allo sviluppo della forma giuridica ed operativa, inclusi gli obiettivi di investimento, i criteri e la strategia d'investimento, al fine di garantire il rispetto dei principi della Sharia;

(2) controllare e garantire che la forma giuridica e operativa del/dei Comparto/i sia conforme ai principi della Sharia, come anche che gli obiettivi di investimento, i criteri e la strategia d'investimento siano conformi ai principi della Sharia; emettere un certificato iniziale all'atto del lancio del/dei Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia attestante che il/i Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia è/sono effettivamente considerato/i conforme/i a tali principi;

(3) fornire al/ai Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia un supporto continuo in merito alle questioni o domande che gli investitori e i loro rappresentanti potrebbero porre riguardo la conformità alla Sharia del/dei Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia;

(4) fornire al/ai Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia un'assistenza continua in modo che resti/no conforme/i ai principi della Sharia come anche aiutare a correggere e/o attenuare eventuali errori dal punto di vista del rispetto dei principi della Sharia; e

(5) impegnarsi, una volta all'anno e al momento e nel luogo concordati tra la Società di gestione, il Consigliere, e il Comitato della Sharia, ad eseguire una revisione del/dei Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia in modo da garantire che le attività operative e tutte le operazioni di investimento, gli obiettivi d'investimento, i criteri e la strategia d'investimento, siano o fossero conformi ai principi della Sharia;

(6) emettere un certificato trimestrale attestante che il/i Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia è/sono effettivamente conforme/i alla Sharia.

Il Comitato della Sharia si riserva il diritto di prendere decisioni definitive riguardo al fatto che tutte le attività di investimento e di gestione del/dei Comparto/i conforme/i ai principi della Sharia sono conformi ai principi della Sharia, ma anche quello di interpretare i risultati dell'audit dei portafogli del Fondo in merito alla conformità ai principi della Sharia.

I membri del Comitato della Sharia (i "Membri") sono i seguenti:

Dr. Mohamed Ali Elgari – Arabia Saudita (Presidente)

Il Dr. Mohamed Ali Elgari è un Professore di Economia Islamica ed ex Direttore del Centro di Ricerca in Economia Islamica presso l'Università King Abdul Aziz in Arabia Saudita. Ali Elgari è consigliere di diversi istituti finanziari islamici in tutto il mondo e fa anche parte del Comitato di conformità alla Sharia dell'indice Islamico Dow Jones. Fa parte dell'Islamic Fiqh Academy e dell'Islamic Accounting & Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAIOFI). Il Dr. Elgari è autore di svariate pubblicazioni sul sistema bancario islamico. Laurea in Economia conseguita presso l'Università della California.

Dr. Muhammad Amin Ali Qattan- Kuwait

Il Dr. Qattan si è laureato in Sistemi Bancari Islamici presso l'Università di Birmingham ed è professore ed autore prolifico di testi ed articoli riguardanti l'economia e la finanza islamica. Al momento è Direttore dell'Islamic Economics Unit, Centro di Eccellenza in Management dell'Università del Kuwait. Il Dr. Qattan è altresì consigliere della Sharia per molti soggetti importanti come ad esempio Ratings Intelligence, Standard & Poors Shariah Indices, AlfajerRetakaful. È uno specialista della Sharia molto apprezzato e lavora in Kuwait.

Dr. MohdDaudBakar- Malesia

Il Dr. MohdDaudBakar è al momento Presidente del Sharia Advisory Council della Banca Centrale della Malesia, della Securities Commission of Malaysia e della Labuan Financial Services Authority. Il Dr. Bakar è stato il vice del Vice-cancelliere dell'International Islamic University della Malesia. Il Dr. Bakar fa parte dei comitati per la conformità alla Sharia di svariati istituti finanziari di spicco come ad esempio l'Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (Bahrein), l'International Islamic Financial Market (Bahrein), Morgan Stanley (Dubai), la Bank of London and Middle East (Londra).

Dr. Osama Al Dereai- Qatar

Il Dr. Osama Al Dereai è uno specialista della Sharia del Qatar. Possiede una vasta esperienza nell'insegnamento, la consulenza e la ricerca nel campo della finanza islamica. Ha conseguito la laurea di specializzazione in Scienza (Hadeth Al Sharef) della famosa Università Islamica di Medina. Il Dr. Al Dereai ha conseguito il Master presso l'International Islamic University (Malesia) e il Dottorato in Transazioni Islamiche presso l'Università della Malesia. Il Dr. Al Dereai fa parte dei comitati di conformità alla Sharia di molti istituti finanziari come ad esempio First Leasing Company, Barwa Bank, First Investment Company e il Gruppo Ghanim Al Saad.

ALLEGATO VI: INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

Distribuzione delle quote del fondo comune di investimento denominato AZ Multi Asset (“il Fondo”)

Il presente documento è parte integrante, relativamente all’offerta in Svizzera delle quote del Fondo, del Prospetto Completo Parziale e delle Informazioni chiave per l’investitore.

Il giorno 25 febbraio 2014, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha autorizzato l’offerta e la distribuzione in Svizzera del Fondo conformemente all’articolo 120 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.

ELENCO DEI COMPARTI COMMERCIALIZZATI IN SVIZZERA

Categoria ‘Breve Termine’

	Renminbi Opportunities	
Categoria ‘Breve Termine’	Renminbi Opportunities	–
	Fixed Income	

Il Fondo è autorizzato in Svizzera come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Agente di rappresentanza e di pagamento per la Svizzera

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch con sede in Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich (Tel. +41 44 405 9700 / Fax +41 44 405 9752) è incaricata di svolgere le funzioni di Agente di Rappresentanza e di Pagamento del Fondo in Svizzera.

Il Prospetto Completo Parziale, le informazioni chiave per l’investitore, il Regolamento di Gestione del Fondo, i rendiconti annuale e semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede dell’Agente di rappresentanza per la Svizzera all’indirizzo sopraindicato.

Gli investitori possono dare istruzioni riguardanti la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di quote dei comparti del Fondo al Rappresentante in Svizzera (sia direttamente, sia tramite banche o altri intermediari finanziari svizzeri autorizzati alla distribuzione del Fondo).

Pubblicazioni riguardanti il Fondo

Il valore netto di inventario delle quote dei comparti del Fondo – “commissioni di ingresso/uscita/intermediazione non incluse” - sarà reso quotidianamente pubblico in Svizzera, in formato elettronico tramite la piattaforma di informazione Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch). Tutte le altre eventuali pubblicazioni relative al Fondo appariranno sulla medesima piattaforma informativa.

Lingua facente fede

Nelle relazioni tra il Fondo e gli investitori in Svizzera, la versione della documentazione di offerta del Fondo facente fede è quella in lingua italiana.

Altre informazioni

Si richiama inoltre l’attenzione degli investitori sul fatto che la Società di gestione può concedere dei ribassi ai seguenti investitori istituzionali che detengono quote dei comparti del Fondo conformemente a quanto indicato dall’organismo di categoria dei fondi in Svizzera (Swiss Funds Asset Management Association, SFAMA):

- compagnie di assicurazione vita (per ciò che concerne le quote di fondi detenute per conto degli assicurati o per soddisfare gli impegni verso gli assicurati)
- fondi pensione e altri istituti pensionistici (per ciò che concerne le quote di fondi detenute per conto dei beneficiari)
- fondi d’investimento (per ciò che concerne le quote di fondi detenute per conto dei portafogli collettivi)
- società di gestione di fondi svizzere (per ciò che concerne le quote di fondi detenute per conto dei fondi gestiti)
- società di fondi straniere (per ciò che concerne le parti di fondi detenute per conto dei fondi gestiti o degli investitori partecipanti)
- società d’investimento (per ciò che concerne il collocamento del patrimonio sociale)

La Società di gestione può inoltre concedere retrocessioni agli agenti/partner commerciali indicati di seguito:

- distributori autorizzati e distributori esentati dall’obbligo di autorizzazione partners di distribuzione che collocano quote di fondi presso la loro clientela sulla base di un mandato di gestione patrimoniale scritto, a titolo oneroso.

Le retrocessioni non sono considerate sconti/riduzioni anche se sono in ultima analisi trasmesse, in tutto o in parte, agli investitori.

Conformemente alla normativa svizzera, i destinatari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente ed informare gratuitamente gli investitori, i quali non sono stati sollecitati, sull'ammontare della remunerazione che possono ricevere per la distribuzione.

Su richiesta degli investitori, i destinatari delle retrocessioni devono comunicare gli importi che effettivamente ricevono per la distribuzione di fondi.

Per quanto riguarda la distribuzione in o dalla Svizzera, la Società di gestione non corrisponde alcuno sconto/riduzione per ridurre le spese o i costi a carico dell'investitore.

Luogo di esecuzione e Foro competente

Il luogo di esecuzione ed il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alle quote